



Città di Lecce

Assessorato Urbanistica

P C A

**PIANO DEL COLORE E
DELL' ARREDO URBANO
DEL CENTRO STORICO
D'INTERESSE AMBIENTALE**

**NORME TECNICHE PER L'ARREDO URBANO
(N.A.U.)**

INDICE

1. CAPO 1°

PREMESSE - NORME A CARATTERE GENERALE

- 1.1. **Natura del PCA.**
- 1.2. **Quadro legislativo di riferimento.**
- 1.3. **Integrazione del PCA con il Codice della Strada.**
- 1.4. **Variazione del quadro legislativo e normativo.**
- 1.5. **Ambito territoriale d'applicazione.**
- 1.6. **Normativa del PCA.**
- 1.7. **Integrazione delle NAU con altre norme vigenti.**
- 1.8. **Finalità complessive delle NAU, delle NTA e della GR del PCA.**
- 1.9. **Finalità specifiche delle NAU.**
- 1.10. **Verifica del rispetto delle NAU, delle NTA e della GR del PCA.**
- 1.11. **Pareri consultivi.**
- 1.12. **Schede tecniche degli interventi di restauro.**
- 1.13. **Articolazione delle NAU.**
- 1.14. **Articolazione del Capo 8° delle NAU.**
- 1.15. **Riferimento degli elementi d'arredo urbano.**
- 1.16. **Interventi su gruppi omogenei d'arredo urbano.**
- 1.17. **Allegati alle NAU.**

2. CAPO 2°

ELENCO DEI GRUPPI OMOGENEI DEGLI ELEMENTI D'ARREDO URBANO

- 2.1. **Oggetti ed elementi di facciata.**
- 2.2. **Oggetti ed elementi su superfici orizzontali ed in spazi esterni pubblici e privati.**

3. CAPO 3°

NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E PER LE RICHIESTE D'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI ED OGGETTI D'ARREDO URBANO

- 3.1. **Autorizzazione degli interventi.**
- 3.2. **Installazione da parte di privati di oggetti ed elementi speciali.**
- 3.3. **Elenco degli oggetti ed elementi speciali.**
- 3.4. **Progetti d'interventi unitari.**
- 3.5. **Esame dei progetti d'interventi unitari.**
- 3.6. **Installazione di oggetti ed elementi a carattere artistico.**
- 3.7. **Modalità di presentazione delle domande ed elaborati progettuali.**
- 3.8. **Onerosità delle autorizzazioni.**
- 3.9. **Ultimazione degli interventi e dei lavori.**
- 3.10. **Interventi e lavori eseguiti in difformità o in contrasto con le NAU.**

- 3.11. **Lavori ordinati dal Comune ed interventi d'ufficio.**
- 3.12. **Norme transitorie.**

4. CAPO 4°

DISCIPLINA DELL'USO DEGLI SPAZI PUBBLICI PER L'ALLESTIMENTO DI FIERE, SAGRE, MOSTRE TEMPORANEE, LUMINARIE, ADDOBBI ED ALTRI ARREDI A CARATTERE EFFIMERO.

- 4.1. **Criteri per l'utilizzo della Piazza S. Oronzo e degli altri spazi pubblici.**
- 4.2. **Utilizzazione occasionale e concessione in uso temporaneo della Piazza S. Oronzo e degli altri spazi pubblici.**
- 4.3. **Caratteristiche delle attrezzature e delle installazioni connesse all'uso temporaneo.**
- 4.4. **Progetti delle strutture precarie.**
- 4.5. **Caratteristiche delle attrezzature ed installazioni mobili per lo svolgimento di attività fieristiche e di mercato e attività ricorrenti.**
- 4.6. **Rispetto del contesto.**
- 4.7. ***Stands* e banchi di vendita.**
- 4.8. **Manifestazioni periodiche.**
- 4.9. **Addobbi e luminarie.**
- 4.10. **Progetto impiantistico.**
- 4.11. **Tempi di montaggio e smontaggio delle installazioni.**
- 4.12. **Oneri a carico degli organizzatori.**
- 4.13. **Cauzione a garanzia di possibili danneggiamenti.**
- 4.14. **Norme speciali per l'uso del teatro romano e dell'anfiteatro romano.**

5. CAPO 5°

NORME PER LA CONCESSIONE ED OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

- 5.1. **Oggetto del regolamento.**
- 5.2. **Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità.**
- 5.3. **Cantieri edili e di lavoro.**
- 5.4. **Occupazione del suolo pubblico da parte di pubblici esercizi.**
- 5.5. **Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere.**
- 5.6. **Norme per il rilascio della concessione.**
- 5.7. **Estinzione della Concessione.**
- 5.8. **Disposizioni finali e transitorie.**

6. CAPO 6°

NORME PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCENARIO URBANO E DEL DECORO CITTADINO IN RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO

- 6.1. **Collaborazione tra pubblico e privato.**
- 6.2. **Ambito oggettivo d'applicazione.**
- 6.3. **Ambito Soggettivo d'applicazione.**

- 6.4. **Forme di collaborazione.**
- 6.5. **Forniture.**
- 6.6. **Opere, lavori ed altri interventi.**
- 6.7. **Concertazione degli interventi.**
- 6.8. **Termini per la presentazione delle proposte.**
- 6.9. **Esame delle proposte.**
- 6.10. **Obblighi del Comune.**
- 6.11. **Garanzie.**
- 6.12. **Impossibilità sopravvenuta.**
- 6.13. **Convenzione.**

7. CAPO 7°

NORME INTEGRATIVE PER IL DECORO E L'IGIENE AMBIENTALE

- 7.1. **Oggetto del Capo 7°.**
- 7.2. **Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti.**
- 7.3. **Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati.**
- 7.4. **Norme relative ai contenitori per rifiuti collocati su aree pubbliche.**
- 7.5. **Cestini portarifiuti.**
- 7.6. **Divieto di sporcare il suolo pubblico.**
- 7.7. **Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue.**
- 7.8. **Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti.**
- 7.9. **Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.**
- 7.10. **Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.**
- 7.11. **Rifiuti inerti. Pulizia delle aree occupate da cantieri di lavori.**
- 7.12. **Attività di volantinaggio.**
- 7.13. **Attività di carico e scarico di merci e materiali.**
- 7.14. **Pozzetti stradali, caditoie e fontane.**
- 7.15. **Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti.**
- 7.16. **Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche.**
- 7.17. **Divieto di imbrattare e deturpare edifici, statue e manufatti storici.**
- 7.18. **Divieto di gettare oggetti e rifiuti nell'anfiteatro romano e nel teatro romano.**
- 7.19. **Sanzioni.**

8. CAPO 8°

NORME PER GLI ELEMENTI ED OGGETTI D'ARREDO URBANO

- 8.1. **Disposizioni generali.**
- 8.2. **Disposizioni e norme per gli oggetti ed elementi di facciata.**
 - 8.2.1. **Impianti tecnologici sulle facciate: macchine per il clima, impianti AQP, impianti ENEL, impianti TELECOM, impianti tecnologici in genere, impianti per la distribuzione del gas metano.**

- 8.2.2. **Nuovi elementi d'arredo sacro: quadri devozionali, statue votive, bassorilievi ed altri elementi d'arredo sacro.**
- 8.2.3. **Impianti tecnologici ed altri arredi per la comunicazione: campanelli, citofoni e videocitofoni, buche e cassette postali, cassette e mobiletti relativi ad impianti tecnologici.**
- 8.2.4. **Orologi e termometri.**
- 8.2.5. **Ponteggi ed impalcature per lavori.**
- 8.2.6. **Targhe, cartelli, insegne ed indicazioni stradali.**
 - 8.2.6.1. **Affissioni pubblicitarie su facciata.**
 - 8.2.6.2. **Propaganda elettorale.**
 - 8.2.6.3. **Targhe toponomastiche e numerazione civica.**
 - 8.2.6.4. **Elementi per l'informazione su monumenti ed opere d'arte.**
 - 8.2.6.5. **Targhe e lapidi commemorative.**
 - 8.2.6.6. **Targhe ed insegne professionali.**
 - 8.2.6.7. **Insegne ed indicazioni di esercizi e commerciali.**
 - 8.2.6.8. **Indicazioni turistiche.**
 - 8.2.6.9. **Segnaletica stradale.**
 - 8.2.6.10. **Segnaletica di trasporti pubblici.**
 - 8.2.6.11. **Stendardi e striscioni.**
- 8.2.7. **Esposizione all'esterno dei negozi. Vetrine e contenitori espositivi e distributivi.**
 - 8.2.7.1. **Esposizione all'esterno dei negozi.**
 - 8.2.7.2. **Bacheche.**
 - 8.2.7.3. **Vetrine a cassetta.**
 - 8.2.7.4. **Dispensatori automatici e contenitori espositivi.**
 - 8.2.7.5. **Altri elementi ed arredi sovrapposti alle facciate.**
- 8.2.8. **Tende frangisole, parasole ed ombrelloni.**
- 8.2.9. **Tende frangisole e parasole su serramento esterno o su facciata.**
- 8.2.10. **Corpi illuminanti esterni.**
 - 8.2.10.1. **Illuminazione pubblica.**
 - 8.2.10.2. **Illuminazione privata.**
- 8.3. **Oggetti ed elementi su superfici orizzontali ed in spazi esterni pubblici e privati.**
 - 8.3.1. **Elementi ed impianti tecnologici e relativi a sottoservizi. Elementi per l'illuminazione e l'aerazione degli scantinati.**
 - 8.3.1.1. **Parcometri.**
 - 8.3.1.2. **Apparecchi telefonici e cabine telefoniche.**
 - 8.3.1.3. **Cabine ENEL di trasformazione.**
 - 8.3.1.4. **Chiusini.**
 - 8.3.1.5. **Chiusini di saracinesche.**
 - 8.3.1.6. **Caditoie.**
 - 8.3.1.7. **Grate praticabili.**
 - 8.3.1.8. **Lucernari.**
 - 8.3.1.9. **Fontane.**
 - 8.3.1.10. **Fontanelle.**
 - 8.3.1.11. **Bocche antincendio.**
 - 8.3.2. **Altri elementi d'arredo urbano.**
 - 8.3.2.1. **Paracarri, dissuasori e transenne.**
 - 8.3.2.2. **Gettacarte e porta rifiuti a colonna ed a muro.**
 - 8.3.2.3. **Panchine e sedili.**
 - 8.3.2.4. **Fioriere.**

- 8.3.2.5. **Vasi per piante.**
- 8.3.2.6. **Edicole, chioschi e gazebo.**
- 8.3.2.7. **Pensiline e biglietterie per autobus.**
- 8.3.2.8. **Bancarelle e mercati.**
- 8.3.2.9. **Attrezzature ludiche.**
- 8.3.2.10. **Rastrelliere e portabiciclette.**
- 8.3.2.11. **Spazi esterni attrezzati di esercizi commerciali (*dehors*).**
- 8.3.2.12. **Sedie e tavolini dei *dehors***
- 8.3.3. **Verde d'arredo. Alberature. Aiuole. Piante in vaso.**
- 8.3.4. **Elementi monumentali ed artistici: colonne, obelischi, statue e monumenti, strutture monumentali in genere.**
- 8.3.5. **Contenitori per RSU: cassonetti ed altri contenitori.**
- 8.3.6. **Norma finale.**

1. CAPO 1°

PREMESSE - NORME A CARATTERE GENERALE

- 1.1. **Natura del PCA.** Il Piano del Colore e dell'Arredo Urbano (PCA) della Città di Lecce è strumento urbanistico esecutivo e di dettaglio (PUE), che integra e completa, con riferimento al proprio ambito disciplinare ed ai propri obiettivi, gli altri strumenti urbanistici generali (PUG) e di dettaglio (PUE) vigenti, inclusi piani particolareggiati e di recupero.
- 1.2. **Quadro legislativo di riferimento.** Il PCA è redatto in conformità alla Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", pubblicata sul Bollettino Regionale n° 128 del 24 / 08 / 200, ed in particolare nel rispetto degli articoli 15,16, 17 e 18, nonché della Legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 "Tutela ed uso del territorio", modificata dalle LL.RR. nn. 11/81, 24/94, 16/95 e 18/2000, per quanto non in contrasto con la suddetta L.R. n. 20/2001.
- 1.3. **Integrazione del PCA con il Codice della Strada.** Per quanto costituisca ambito di combinata applicazione, il presente regolamento deve intendersi comunque integrato dalle norme e disposizioni del vigente Codice della Strada. Il Piano inoltre disciplina, solo all'interno del perimetro individuato dall'allegata cartografia, il posizionamento degli impianti pubblicitari mediante l'individuazione delle deroghe al Codice della Strada. Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal PCA i segnali turistici e di territorio ex Art.134 del DPR 16.12.1992 n.495 (regolamento di attuazione del codice della strada), purché conformi alle caratteristiche richiamate nella risoluzione Min. Fin. N°48/E/IV/7/609 del 1 aprile 1996.
- 1.4. **Variazione del quadro legislativo e normativo.** Nel caso di variazione del quadro legislativo e normativo di riferimento, le presenti norme s'intendono automaticamente adeguate alle nuove disposizioni vigenti al momento.
- 1.5. **Ambito territoriale d'applicazione.** Nella cartografia allegata sono individuate e perimetrare le aree in cui trovano applicazione le presenti norme, che coincidono con le zone A.1 - "Centro storico" ed A.2 - "Centrale urbana d'interesse ambientale", desunte dalla vigente cartografia del P.R.G.. Nel caso di successive variazioni ai suddetti perimetri, ovvero di varianti al P.R.G., ovvero di vigenza di un nuovo PUG, la presente normativa ne recepisce le modifiche variando di conseguenza le cartografie allegate. Si precisa inoltre che, per vie, piazze, slarghi, corti ed altri spazi aperti, sia pubblici che privati, posti al confine del perimetro sopra indicato, le presenti norme trovano applicazione su tutte le relative quinte architettoniche.
- 1.6. **Normativa del PCA.** Il PCA è dotato di specifica normativa per la sua attuazione. Essa è distinta in tre parti:
 - a) Norme tecniche d'attuazione (NTA), che disciplinano tutti gli interventi edilizi, di manutenzione, restauro e recupero sulle facciate e sugli spazi urbani pubblici e privati, integrando e sostituendo, per quanto

non compatibile, gli articoli del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche d'Attuazione del PUG vigente.

- b) Norme tecniche per l'arredo urbano (NAU), che guidano e disciplinano gli interventi di arredo urbano, con riferimento anche all'occupazione ed utilizzazione del suolo pubblico.
- c) La Guida al Restauro (GR), che orienta e disciplina le metodologie, le tecniche ed i materiali da adottarsi negli interventi di restauro delle facciate e delle superfici relative a spazi pubblici e privati, con riferimento ai più recenti indirizzi e criteri, nel rispetto delle specifiche e normative tecniche NORMAL ICR-CNR, delle specificità dell'architettura storica salentina, delle carte del Restauro (Carta Italiana del Restauro, 1972; Carta di Venezia, 1964; Carta Italiana del Restauro, 1932; Carta di Atene, 1931).
- d) Nel caso di discordanza tra le presenti norme con il regolamento Edilizio Edilizio e con le Norme Tecniche d'Attuazione del PUG vigente, prevarranno le NTA, le NAU e la GR del PCA.

1.7. **Integrazione delle NAU con altre norme vigenti.** Le presenti norme sull'arredo urbano (NAU) costituiscono parte integrante del PCA della Città di Lecce, e dettano le indicazioni e le prescrizioni da osservare nell'esecuzione d'ogni genere d'interventi d'arredo urbano, nella realizzazione ed installazione di elementi esterni d'arredo sulle facciate e sugli spazi pubblici e privati oggetto del PCA, nel Centro Storico cittadino (zone A.1 ed A.2 del vigente P.R.G. e comunque all'interno del perimetro del PCA, secondo le planimetrie allegata in calce).

1.8. **Finalità complessive delle NAU, delle NTA e della GR del PCA.** Le NTA, le NAU e la GR hanno finalità, contenuti e valore specifici e distinti. Rivestono funzione di prescrizione, guida e riferimento per gli interventi da esse disciplinati; si applicano su tutte le aree e gli immobili ricompresi all'interno delle zone omogenee A.1 ed A.2 del P.R.G. di Lecce, e comunque su tutte le aree e gli immobili ricompresi nella perimetrazione allegata alle norme stesse.

Le suddette norme, pertanto, possono essere adottate ed avere immediata ed autonoma applicazione in tutte le parti di territorio perimetrate, a prescindere dal numero di maglie urbane disciplinate dal PCA medesimo.

In particolare le NAU, dopo la loro approvazione, possono trovare immediata applicazione nell'ambito delle zone perimetrate con valore di autonomo regolamento della materia.

1.9. **Finalità specifiche delle NAU.** Le norme relative all'arredo urbano hanno come fine il decoro, la tutela e salvaguardia formale ed estetica delle quinte architettoniche, degli spazi e dei percorsi del Centro Storico, in armonia con la continua (e sovente assai rapida) evoluzione del lessico architettonico, delle metodologie di intervento nei centri storici, dei criteri di valutazione e scelta, delle necessità funzionali e d'uso, del *design*, delle tecnologie e dei materiali. La presente normativa stabilisce pertanto i metodi progettuali degli oggetti, degli elementi, degli accessori e degli impianti tecnologici relativi all'arredo urbano del Centro Storico di Lecce e dell'adiacente zona urbana d'interesse ambientale, formulando, per ogni singolo elemento, oggetto ed accessorio, indicazioni relative al

posizionamento, all'installazione, ai materiali, alle cromie e alle forme da impiegarsi, nonché al rispetto delle dimensioni minime per l'accessibilità alle persone disabili.

Le presenti norme, peraltro, stabiliscono anche le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Sono altresì disciplinati modi e criteri per l'occupazione del suolo pubblico, in armonia ed integrazione con le altre norme comunali vigenti. Le presenti norme, infine, promuovono e disciplinano forme di collaborazione pubblico-privato per il miglioramento, l'abbellimento e la salvaguardia dello scenario urbano.

1.10. Verifica del rispetto delle NAU, delle NTA e della GR del PCA. La verifica del rispetto delle NTA, delle NAU e della GR del PCA è effettuata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Lecce - Settore Urbanistica, in sede d'istruttoria dei PUE, delle Denunce d'inizio d'attività (DIA) e dei progetti presentati per l'autorizzazione o per il rilascio del permesso di costruire, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, dalla presente normativa e comunque dalle altre norme del PUG e dei PUE.

L'attività istruttoria, nel caso d'interventi a carattere pubblico e/o di LL.PP., è svolta, salvo specifiche disposizioni delle presenti norme, congiuntamente all'Ufficio Centro Storico del Comune di Lecce. Quest'ultimo, comunque, può essere sentito dal Settore Urbanistica ogni volta che appaia opportuno o necessario, anche ai fini di un supporto tecnico-scientifico a carattere disciplinare.

1.11. Pareri consultivi. Parimenti l'Ufficio Tecnico del Comune di Lecce - Settore Urbanistica è facultato, salvo diverse disposizioni delle presenti norme, nel corso della suddetta attività istruttoria ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario ai fini della tutela del centro storico e dei manufatti d'interesse storico-artistico in particolare, a richiedere pareri a carattere consultivo ad istituti e centri di ricerca, a specialisti e docenti universitari esperti nelle materie, agli Istituti centrali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Istituto Centrale per il Restauro ed Opificio delle Pietre Dure), fermo restando il parere di competenza delle Soprintendenze di settore (Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio; Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e Demoetnoantropologici; Soprintendenza per i Beni Archeologici; Soprintendenza mista) nei casi previsti dalla normativa di PUG e PUE, dal D.P.R. 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352" e dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali".

1.12. Schede tecniche degli interventi di restauro. Nei casi previsti dal il D.Lgs. 22.01.2004, n° 30 "Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali" le DIA ed i progetti dei lavori e degli interventi riguardanti facciate e/o manufatti assoggettati ai vincoli di tutela dovranno avere allegata, oltre alla documentazione prescritta dalle presenti NAU e dalle NTA del PCA, anche la "scheda tecnica" prevista dal primo e secondo comma dell'art. 6, redatta da restauratore qualificato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2001, n.420 "Regolamento recante

modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici".

1.13. Articolazione delle NAU. La presente normativa è articolata in **otto** distinti Capi, e precisamente:

1. Capo 1°: Premesse - Norme a carattere generale.
2. Capo 2°: Elenco dei "Gruppi omogenei degli elementi d'arredo urbano"
3. Capo 3°: Norme per la presentazione dei progetti e le richieste d'autorizzazione per l'installazione di elementi ed oggetti d'arredo urbano.
4. Capo 4°: Disciplina dell'uso degli spazi pubblici per l'allestimento di fiere, sagre, mostre temporanee, luminarie, addobbi ed altri arredi a carattere effimero.
5. Capo 5°: Norme per la concessione ed occupazione di suolo pubblico
6. Capo 6°: Norme per la realizzazione d'interventi di miglioramento del lo scenario urbano e del decoro cittadino in rapporto pubblico-privato.
7. Capo 7°: Norme integrative per il decoro e l'igiene ambientale
8. Capo 8°: Norme per gli elementi ed oggetti d'arredo urbano.

1.14. Articolazione del Capo 8° delle NAU. Il Capo 8° della presente normativa è stato articolato per gruppi omogenei, così come individuati e distinti al successivo Capo 2°. Pertanto nel caso di intervento su un singolo elemento d'arredo urbano dovranno comunque essere tenuti in considerazione tutti gli ulteriori elementi del gruppo d'appartenenza, nonché l'influenza dell'intervento sia sugli altri elementi del gruppo specifico, sia, più in generale, sugli altri gruppi correlati, curando ogni possibile raccordo funzionale, estetico, formale, tecnologico tra essi.

1.15. Riferimento degli elementi d'arredo urbano. Il riferimento (ovvero l'ambito fisico ed urbano d'appartenenza) per gli elementi d'arredo urbano, così come in seguito identificati e normati, è la singola unità architettonica o il singolo spazio pubblico o privato.

1.16. Interventi su gruppi omogenei d'arredo urbano. Nel caso di richiesta di sostituzione di un singolo oggetto o di progettazione di un nuovo elemento, tutti gli altri elementi e gli oggetti incongrui appartenenti allo stesso gruppo omogeneo ed insistenti sulla stessa facciata o nel medesimo spazio pubblico e/o privato dovranno essere rimossi e/o sostituiti con nuovi elementi ed oggetti conformi alle presenti norme.

I gruppi omogenei sono pertanto individuati e distinti come specificato nel successivo Capo 2° - "Gruppi omogenei degli elementi d'arredo urbano".

1.17. Allegati alle NAU. Sono allegati alle presenti NAU:

- Planimetria-stralcio del vigente P.R.G., con indicazione delle aree e zone omogenee disciplinate dalle presenti NAU.
- Planimetria generale di perimetrazione delle aree e degli immobili disciplinati dalle presenti NAU, redatta su rilievo aerofotogrammetrico.

2. CAPO 2°

ELENCO DEI GRUPPI OMOGENEI DEGLI ELEMENTI D'ARREDO URBANO

2.1. Oggetti ed elementi di facciata

- 2.1.1. Impianti tecnologici sulle facciate
 - Macchine per il clima
 - Impianti AQP
 - Impianti ENEL
 - Impianti TELECOM
 - Impianti tecnologici in genere
 - Impianti per la distribuzione del gas metano
- 2.1.2. Nuovi elementi d'arredo sacro
 - Quadri devozionali
 - Statue votive
 - Bassorilievi ed altri elementi d'arredo sacro
- 2.1.3. Impianti tecnologici ed altri arredi per la comunicazione
 - Campanelli
 - Citofoni e videocitofoni
 - Buche e cassette postali
 - Cassette e mobiletti relativi ad impianti tecnologici
 - Orologi e termometri
- 2.1.4. Ponteggi ed impalcature per lavori
- 2.1.5. Targhe, cartelli ed indicazioni stradali
 - Affissioni pubblicitarie su facciate
 - Affissioni per propaganda elettorale
 - Targhe toponomastiche e numerazione civica
 - Elementi per l'informazione su monumenti ed opere d'arte
 - Targhe e lapidi commemorative
 - Targhe ed insegne professionali
 - Insegne ed indicazioni pubblicitarie e di esercizi e commerciali
 - Indicazioni turistiche
 - Segnaletica stradale
 - Segnaletica dei trasporti pubblici
 - Stendardi e striscioni
- 2.1.6. Esposizione all'esterno dei negozi. Vetrine e contenitori espositivi e distributivi
 - Esposizione all'esterno dei negozi
 - Bacheche
 - Vetrine a cassetta
 - Dispensatori automatici e contenitori espositivi
 - Altri elementi ed arredi sovrapposti alle facciate
- 2.1.7. Tende frangisole
 - Tende frangisole su facciata
 - Tende frangisole su serramento esterno o in altra posizione
- 2.1.8. Corpi illuminanti esterni
 - Illuminazione pubblica
 - Illuminazione privata

2.2. Oggetti ed elementi su superfici orizzontali ed in spazi esterni pubblici e privati

2.2.1. Elementi ed impianti tecnologici e relativi a sottoservizi.

Elementi per l'illuminazione e l'aerazione degli scantinati.

- Parcometri
- Apparecchi telefonici e cabine telefoniche
- Cabine ENEL di trasformazione
- Chiusini
- Chiusini di saracinesche
- Caditoie
- Grate praticabili
- Lucernari
- Fontane
- Fontanelle
- Bocche antincendio

2.2.2. Altri elementi d'arredo urbano

- Paracarri, dissuasori e transenne
- Ringhiere e cancelli
- Gettacarte e portarifiuti a colonna ed a muro
- Panchine e sedili
- Fioriere
- Vasi per piante
- Edicole, chioschi e gazebo
- Pensiline e biglietterie per autobus
- Bancarelle e mercati
- Attrezzature ludiche
- Rastrelliere e portabiciclette
- Spazi esterni attrezzati di esercizi commerciali (*dehors*)

2.2.3. Verde d'arredo

- Alberature
- Aiole
- Piante in vaso

2.2.4. Altri elementi monumentali ed artistici

- Colonne
- Obelischi
- Statue e monumenti
- Strutture monumentali in genere

2.2.5. Contenitori per RSU

- Cassonetti
- Altri contenitori

3. CAPO 3°

NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E PER LE RICHIESTE D'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI ED OGGETTI D'ARREDO URBANO

3.1. Autorizzazione degli interventi. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, rinnovo o sostituzione, installazione e nuova realizzazione

relativi a tutti gli elementi ed oggetti di arredo urbano, elencati nel Capo 2° e specificatamente descritti e normati dal successivo Capo 8°, nonché di tutti gli altri elementi ed oggetti, che comunque incidano su facciate e superfici orizzontali, ovvero che determinino modificazioni di qualsiasi tipo dell'arredo urbano all'interno del perimetro individuato col precedente Art. 1.5, devono essere preventivamente autorizzati dai competenti Uffici del Comune di Lecce, ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, nonché dei regolamenti e delle norme comunali.

Valgono in ogni caso le ulteriori seguenti disposizioni.

3.2. Installazione da parte di privati di oggetti ed elementi speciali. Nel caso di richiesta d'installazione da parte di privati degli oggetti ed elementi di cui al successivo Art. 3.3, con relative spese a totale o parziale carico degli stessi, dovranno essere indicati unicamente la tipologia, l'esatta ubicazione ed il numero, documentandone il posizionamento in una planimetria in scala adeguata.

La scelte delle relative forme, dimensioni, materiali e colori degli oggetti ed elementi richiesti spetta invece all'Amministrazione Comunale di Lecce, che fornirà, per mezzo dell'Ufficio Centro Storico e fatte salve le competenze di cui al precedente Art. 1.9, tutte le indicazioni, i modelli e le caratteristiche degli oggetti ed elementi da installare, eventualmente anche in rapporto ad eventuali specifici progetti d'arredo urbano.

Pertanto gli oggetti ed elementi oggetto della specifica richiesta dovranno uniformarsi rigorosamente alle indicazioni e prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

3.3. Elenco degli oggetti ed elementi speciali. Gli oggetti ed elementi di cui al precedente Art. 3.2 sono i seguenti: targhe toponomastiche e numerazione civica; elementi per l'informazione su monumenti ed opere d'arte; illuminazione privata con caratteri d'illuminazione pubblica; fontane e fontanelle; paracarri; dissuasori; ringhiere e cancelli; rastrelliere e portabiciclette; transenne; gettacarte a colonna ed a muro; panchine e sedili; fioriere.

3.4. Progetti d'interventi unitari. E' consentito che gli esercenti di attività commerciali e i privati proprietari di edifici di un ambito omogeneo (via, piazza, corte, etc.), così come pure associazioni culturali e di categoria, possano presentare un progetto unitario di arredo urbano, con proposte di soluzioni anche differenti rispetto agli *standards* del Comune di Lecce, tendenti a caratterizzare formalmente, cromaticamente ed urbanisticamente l'ambito medesimo, impiegando forme, materiali, colori e posizionamenti, anche in parziale deroga a quanto previsto dalle presenti norme.

In tal caso il progetto unitario dovrà essere presentato da tutti gli esercenti dell'ambito (per quanto attiene gli arredi degli esercizi commerciali), dai privati proprietari degli edifici (per quanto attiene gli arredi esterni agli edifici), o congiuntamente da entrambi, ed infine, singolarmente dalle associazioni.

3.5. Esame dei progetti d'interventi unitari. Nel caso di progettazione unitaria ai sensi del precedente Art. 3.4, l'Amministrazione Comunale di Lecce, dopo accurata istruttoria e verifica di compatibilità urbanistica, funzionale, estetica, ambientale e di idoneità tecnica delle soluzioni

proposte con riferimento anche alla tutela della pubblica incolumità, da effettuarsi da parte dei propri Organi tecnici, come individuati dal precedente Art. 1.10, si riserva l'approvazione del progetto solo ove esso risulti coerente con programmi, obiettivi ed indirizzi generali e specifici della Pubblica Amministrazione. I progetti dovranno comunque conformarsi alle disposizioni del successivo Art. 3.7.

3.6. Installazione di oggetti ed elementi a carattere artistico. Nel caso di richiesta d'installazione di monumenti, statue, colonne, obelischi e fontane ornamentali, finanziate da Associazioni, Enti o anche da privati cittadini, dovrà essere seguita la procedura prevista dalle norme e dai regolamenti statali, regionali e comunali vigenti per i casi di nuova edificazione.

Dovrà essere in ogni caso prodotto, a cura e spese di coloro che dovessero inoltrare la suddetta richiesta, oltre al progetto accurato dei lavori conformato agli *standards* previsti dai regolamenti comunali e dalla presente normativa, uno studio accurato d'ambientazione e di verifica dell'impatto che l'oggetto o l'elemento ha con l'ambito circostante, a vasto raggio ed analizzando tutti i punti d'osservazione, nonché i rapporti di dimensioni, materiali e colori con l'ambito medesimo.

E' espressamente prescritta, nell'ambito di tale studio, anche una simulazione virtuale della proposta, con ricorso a tecniche informatiche tridimensionali ed a fotomontaggi digitali.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla verifica preliminare anche della qualità artistica dell'opera e/o degli oggetti ed elementi, acquisendo il parere, ai sensi del precedente Art. 1.11, di esperti di chiara fama in materia di storia dell'arte contemporanea. Non saranno pertanto ammessi interventi di scarsa o scadente qualità.

3.7. Modalità di presentazione delle domande ed elaborati progettuali.

Per tutti gli oggetti ed elementi da modificare e/o installare, che dovranno comunque risultare conformi alle disposizioni delle presenti NAU, e con l'esclusione dei casi disciplinati anche dai precedenti articoli 3.2 e 3.4, sono richiesti i seguenti elaborati da allegare alla relativa domanda:

3.7.1 - Progetto dell'intervento, munito d'inquadramento urbanistico e di planimetrie d'inserimento, indicante con esattezza l'ubicazione, il tipo, le dimensioni, il materiale ed i colori dell'oggetto o elemento, nonché, nel caso di esposizione e/o installazione temporanea, il periodo di esposizione. In particolare dovranno essere allegati al progetto:

a) Planimetria in scala 1:500 o 1:200, da cui dovranno risultare con chiarezza ed essere indicate con quote:

- l'esistenza di altri oggetti ed elementi ricompresi nell'elenco di cui al precedente Capo 2°, eventualmente presenti nei 25 metri precedenti e successivi alla posizione in cui s'intende modificare o installare il manufatto, per complessivi 50 metri.
- le distanze tra gli oggetti ed elementi da installare e/o modificare, le facciate degli edifici adiacenti e d'altri eventuali oggetti ed elementi d'arredo preesistenti e significativi all'interno del contesto considerato.
- le dimensioni della sede stradale o dello spazio pubblico interessato.

b) Nel caso d'installazione o d'inserimento di nuovi oggetti e/o elementi, un congruo numero di fotografie a colori, che dovranno documentare

dettagliatamente lo stato dei luoghi, esteso a tutti gli edifici insistenti sull'ambito circostante.

- c) Nel caso di modifica e/o manutenzione di oggetti e/o elementi esistenti, un congruo numero di fotografie a colori, che dovranno documentare dettagliatamente lo stato dei luoghi e dei manufatti da modificare e/o mantenere.
- d) Nel caso di modifica e/o manutenzione di oggetti e/o elementi esistenti, rilievo grafico in scala adeguata (comunque mai inferiore e 1:50) degli oggetti e/o elementi medesimi.
- e) Rilievi grafici in scala 1:50 o 1:100 dell'edificio (o degli edifici) direttamente prospettante, che dovranno riportare l'esatta proiezione ed inserimento dell'oggetto o elemento da mantenere, modificare, inserire o installare.
- f) Progetto grafico (piante; prospetti; sezioni; particolari e dettagli costruttivi), in scala adeguata ad illustrare tutte le caratteristiche tipologiche, dimensionali, costruttive, tecniche, estetiche, cromatiche, nonché di posizionamento e collocazione (esatto punto di collocamento) degli oggetti e/o elementi oggetto della domanda.
- g) Eventuale fotomontaggio con illustrazione dell'intervento proposto, purché in scala adeguata, ovvero simulazione con ricorso a tecniche informatiche tridimensionali.
- h) Bozzetto a colori degli oggetti e/o elementi oggetto della domanda, in scala idonea ad illustrare le caratteristiche, specificante dimensioni e materiali impiegati.
- i) Nel caso di elementi ed oggetti tecnologici speciali, da installarsi da parte di privati, dettagliata illustrazione di tutte le opere ed accorgimenti finalizzati alla loro mimetizzazione ed inserimento nel contesto.
- j) Nel caso di oggetti e/o elementi che possano costituire ingombro visivo ed interferenze in rapporto alla viabilità ed al traffico veicolare e pedonale, verifica della totale assenza di ostacolo visivo e d'interferenza funzionale con la circolazione.
- k) Relazione illustrativa dell'intervento.
- l) Dichiarazione del progettista, eventualmente supportata da schede tecniche, in ordine alla sicurezza per la pubblica e privata incolumità degli gli oggetti ed elementi da modificare e/o installare.
- m) Nel caso di elementi che possano in qualsiasi modo costituire barriere architettoniche e/o contenerne al loro interno, dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'Art. 1 della Legge 09.01.1989, n° 13 e successive modificazioni ed integrazioni, che certifichi il rispetto della vigente normativa in materia.
- n) Nel caso di elementi ed oggetti tecnologici speciali, da installarsi da parte di Enti erogatori di pubblici servizi (ENEL; Telecom; AQP S.p.A; gestori di telefonia; gestori della rete del gas; etc.), la richiesta d'autorizzazione all'installazione dovrà essere accompagnata dall'illustrazione di tutti gli eventuali accorgimenti ed opere atti a mimetizzare ed inserire meglio l'oggetto tecnologico nel contesto.

3.8. Onerosità delle autorizzazioni. Fatti salvi gli oneri delle eventuali tasse statali, ogni autorizzazione riguardante oggetti ed elementi d'arredo urbano è completamente gratuita, ad eccezione del deposito di una cauzione, anche sotto forma di fidejussione assicurativa o bancaria, il cui importo (in percentuale al valore o al costo dell'intervento) sarà fissato

dall'Amministrazione, e che sarà restituita ai titolari dell'autorizzazione ad avvenuta verifica, ai sensi del successivo Art. 3.9, della regolare ultimazione dell'intervento in conformità al progetto autorizzato. Gli Enti erogatori di pubblici servizi (ENEL; Telecom; AQP S.p.A; etc.) non sono tenuti al pagamento di detta cauzione.

3.9. Ultimazione degli interventi e dei lavori. Alla fine dei lavori (con esclusione degli Enti erogatori di pubblici servizi quali ENEL; Telecom; AQP S.p.A; gestori di telefonia; gestori della rete del gas; etc. e degli Uffici comunali), i titolari dell'autorizzazione devono inviare tempestivamente una comunicazione di ultimazione dei lavori, comprovata da una documentazione fotografica *post operam*. Gli Uffici comunali preposti, una volta accertata la corretta esecuzione dei lavori, rilascerà apposito certificato di regolarità e conformità dell'intervento, provvedendo contestualmente alla restituzione della cauzione di cui al precedente Art. 3.8.

3.10. Interventi e lavori eseguiti in difformità o in contrasto con le NAU. A giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica, e dell'ufficio Centro Storico del Comune di Lecce, i lavori eseguiti in difformità dal progetto autorizzato e dalle relative prescrizioni eventualmente impartite dagli Uffici ad ogni titolo preposti (incluse le competenti Soprintendenze), o comunque in contrasto con le presenti NAU, dovranno essere adeguati al progetto approvato entro un congruo termine, da stabilirsi di volta in volta in rapporto all'entità dell'intervento, a cura e spese del proprietario. Decorso inutilmente il termine stabilito, l'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica, ordinerà, a seconda dei casi, o il ripristino dello stato dei luoghi *ante operam* o il rifacimento d'ufficio dell'intervento a spese del proprietario, da effettuarsi previo incameramento della cauzione e con eventuale integrazione della spesa, domandata per la riscossione da quell'Ufficio all'Esattoria Comunale.

3.11. Lavori ordinati dal Comune ed interventi d'ufficio. L'Ufficio Centro Storico del Comune di Lecce, sentito l'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica, anche su segnalazione delle competenti Soprintendenze, qualora oggetti e/o elementi d'arredo urbano esistenti costituiscano fattori di degrado e/o pericolo, o comunque abbiano un aspetto non decoroso e gravemente lesivo per l'immagine del centro storico cittadino, ne ordina il ripristino, da eseguirsi secondo la disciplina delle presenti NAU, fissando un congruo termine per l'esecuzione. Decorso inutilmente il termine stabilito, l'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica, ordinerà l'esecuzione d'ufficio dell'intervento a spese del proprietario, da effettuarsi con integrale recupero della spesa dei lavori e degli oneri di progettazione mediante riscossione da parte dell'Esattoria Comunale.

3.12. Norme transitorie. Tutti gli oggetti e gli elementi di arredo urbano esistenti nel perimetro di vigenza delle presenti NAU ed elencati nel precedente Capo 2°, saranno temporaneamente tollerati anche ove in contrasto con esse, purché a loro tempo regolarmente autorizzati e sempre che non rientrino nei casi disciplinati dal precedente Art. 3.11.

Detti oggetti ed elementi dovranno però essere adeguati in conformità alle NAU ogni qualvolta venga per essi presentata domanda di manutenzione, adeguamento tecnologico, restauro, ripristino, modifica e rifacimento, e, ove insistenti in facciata, anche nel caso di domanda d'autorizzazione per interventi riferiti anche solo a quest'ultima.

Per quanto riguarda le infrazioni già rilevate e verbalizzate dagli Uffici comunali alla data di entrata in vigore delle presenti NAU, sarà applicata la disciplina relativa ai lavori in difformità o contrasto con le NAU di cui al precedente Art. 3.10.

4. CAPO 4°

DISCIPLINA DELL'USO DEGLI SPAZI PUBBLICI PER L'ALLESTIMENTO DI FIERE, SAGRE, MOSTRE TEMPORANEE, LUMINARIE, ADDOBBI ED ALTRI ARREDI A CARATTERE EFFIMERO.

4.1. Criteri per l'utilizzo della Piazza S. Oronzo e degli altri spazi pubblici. Le presenti norme disciplinano:

- a) Criteri per l'utilizzazione occasionale e la concessione in uso temporaneo di Piazza S.Oronzo;
- b) Criteri per l'utilizzazione occasionale e la concessione in uso temporaneo di altri spazi pubblici ricompresi nel perimetro di vigenza delle presenti NAU;
- c) Criteri per l'autorizzazione di svolgimento di attività con strutture mobili;
- d) Caratteristiche delle attrezzature e delle installazioni connesse all'uso temporaneo.

4.2. Utilizzazione occasionale e concessione in uso temporaneo della Piazza S. Oronzo e degli altri spazi pubblici. E' consentita la tradizionale utilizzazione di Piazza S. Oronzo sia per le iniziative direttamente organizzate dal Comune sia per tutte le altre manifestazioni ricorrenti di carattere civile e religioso, lo svolgimento delle fiere tradizionali ed eventuali altre fiere e manifestazioni, incluse eventualmente anche quelle a carattere sportivo, fissate dal Comune. Sono altresì ammesse, previa autorizzazione del Comune di Lecce, altre manifestazioni a carattere temporaneo indette ed organizzate da altri Enti ed Istituzioni pubbliche, come ad esempio le Forze Armate. La Concessione occasionale di uso della Piazza è consentita inoltre per:

- a) Iniziative a carattere nazionale, regionale e locale di partiti politici, organizzazioni sindacali, culturali e religiose.
- b) Attività sportive per iniziative di carattere nazionale e regionale che abbiano a Lecce o l'unica sede di svolgimento o tappe di grande rilevanza.
- c) Altre attività sportive a carattere temporaneo.
- d) Attività culturali e di spettacolo limitatamente ad iniziative di rilievo.
- e) Iniziative di carattere commerciale e pubblicitario, compresi "spot" televisivi e riprese di scene di film, previa autorizzazione da parte della Giunta municipale, sulla base del preventivo esame di progetti e sceneggiature dei copioni.

Le norme del presente Art. 4.2 si applicano anche alle altre piazze ed agli spazi pubblici compresi ricompresi nel perimetro di vigenza delle presenti NAU.

Nel caso di eventi e manifestazioni da tenersi in piazze e spazi pubblici aperti al traffico veicolare, prima del rilascio dell'autorizzazione comunale si dovrà tenere conto delle possibili interferenze con il traffico medesimo, sentendo preliminarmente l'Ufficio di Polizia Urbana, l'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica, e l'Ufficio Centro Storico del Comune di Lecce. In sede d'autorizzazione saranno pertanto dettate, caso per caso, eventuali prescrizioni ed indicazioni per scongiurare o limitare i disagi dei cittadini, prevedendo anche le opportune soluzioni tecniche per assicurare un corretto flusso alternativo del traffico veicolare.

- 4.3. Caratteristiche delle attrezzature e delle installazioni connesse all'uso temporaneo.** In nessun caso per l'uso temporaneo della Piazza S. Oronzo e degli altri spazi pubblici può essere fatto ricorso a strutture stabili e infisse al suolo. E' assolutamente esclusa la rimozione, l'alterazione o il danneggiamento di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano, comprese pavimentazioni e basolature in pietra. Nel caso di utilizzazioni particolari (come per esempio l'allestimento temporaneo di piste di pattinaggio sul ghiaccio), dovranno essere adottate tutte le speciali cautele atte a prevenire e scongiurare danni alle pavimentazioni ed alle basolature, prevedendo un'accurata ripartizione dei carichi verticali ed interponendo strati di materiali impermeabilizzanti e termocoibenti, idonei ad evitare infiltrazioni di acque nelle pavimentazioni e nel sottosuolo, ed il conseguente congelamento di acque e materiali sottostanti la pavimentazione, onde evitare possibili sollevamenti e movimenti della basolatura.
- 4.4. Progetti delle strutture precarie.** Il montaggio di strutture precarie dovrà essere preceduto dalla presentazione di dettagliati elaborati grafici di dette strutture. Tali elaborati, redatti da tecnico abilitato, dovranno contenere tutte le indicazioni indispensabili, quali dimensioni di ingombro, sistemi d'ancoraggio al suolo, altezze e materiali, elementi tecnici connessi alla tutela della pubblica e privata incolumità. Qualora esigenze di tipo organizzativo e logistico impongano l'adozione di particolari strutture, il progetto di allestimento deve essere concordato con l'Amministrazione Comunale, per mezzo dei suoi Uffici competenti (Ufficio di Polizia Urbana; Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica; Ufficio Centro Storico), e basarsi sui criteri e norme del presente regolamento. Elementi pubblicitari al di fuori della pubblicità elettorale non potranno essere esposti se non direttamente collegati alle manifestazioni autorizzate.
- 4.5. Caratteristiche delle attrezzature ed installazioni mobili per lo svolgimento di attività fieristiche e di mercato e attività ricorrenti.** Le tipologie delle strutture da installarsi sono libere, tuttavia l'allestimento dovrà tenere conto dell'inserimento nel contesto architettonico ed urbanistico e riferirsi a forme di tipo tradizionale. Saranno da preferire strutture a copertura non continua, colorate con colori tenui e chiari, a tinta unita, con impiego di tele di copertura di foggia uniforme nelle tonalità pastello. Le chiusure, dovranno essere realizzate in modo da consentire la facile e semplice rimozione manuale al momento dell'apertura dell'attività e

potranno essere realizzate in materiale trasparente per una superficie non inferiore al 50% del telo al fine di consentire la visibilità interna anche nei momenti di chiusura. Gli *stands* dovranno essere illuminati nelle ore notturne. Le sporgenze delle tende non dovranno essere utilizzate per l'esposizione delle merci. Sarà consentito l'uso di pedane rialzate su cui disporre il banco di vendita.

- 4.6. **Rispetto del contesto.** Durante le fasi di allestimento delle manifestazioni non saranno consentite occupazioni delle aree di rispetto dei chiese, di monumenti e degli arredi urbani esistenti di uso pubblico; dovranno altresì restare sgombre le principali visuali di scorcio di chiese, palazzi storici importanti e monumenti in genere. Per il montaggio delle strutture è proibito conficcare sul suolo e sulle facciate degli edifici circostanti chiodi, viti con tasselli o sostegni di qualsiasi genere; sono altresì vietate applicazioni di pellicole, vernici, resine o altro che possano danneggiare le superfici delle pavimentazioni delle facciate degli edifici
- 4.7. **Stands e banchi di vendita.** Per le manifestazioni fieristiche ed espositive *stands*, gazebo e banchi di vendita dovranno essere disposti in modo uniforme secondo schemi all'uopo predisposti dall'Ufficio Centro Storico del Comune di Lecce. Dovrà essere particolarmente curato il rapporto tra numero e dimensioni delle installazioni e superficie dello spazio destinate ad accoglierle, evitando assolutamente soluzioni che comportino un rapporto tra aree libere e superfici coperte delle installazioni maggiore di 1/3.
- 4.8. **Manifestazioni periodiche.** Per le manifestazioni periodicamente ricorrenti, qualora sia previsto il montaggio di particolari strutture, gli organizzatori potranno stipulare apposite convenzioni con l'Amministrazione con durata commisurata a garantire l'investimento effettuato a garanzia dell'impiego pluriennale delle strutture prescelte.
- 4.9. **Addobbi e luminarie.** Durante lo svolgimento delle fiere e delle altre manifestazioni tradizionali sono consentite particolari caratterizzazioni con addobbi, sempre subordinate all'approvazione del progetto relativo da parte dell'Amministrazione. Sono vietati gli ornamenti posizionati su elementi di arredo e sui monumenti. L'allestimento delle luminarie ed il relativo smontaggio dovrà avvenire esclusivamente nel periodo di tempo antecedente e successivo alle date delle ricorrenze espressamente indicato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.
- 4.10. **Progetto impiantistico.** Particolare cura dovrà essere tenuta nella redazione del progetto impiantistico e nella realizzazione pratica dello stesso, nel rispetto delle vigenti norme in materia. Particolare cura dovrà essere tenuta nella realizzazione ed esecuzione degli allacciamenti e degli impianti di distribuzione, che dovranno essere integrati con la soluzione di allestimento prevista ed autorizzata. Per le parti impiantistiche in vista dovrà essere appositamente prevista una razionale mimetizzazione e protezione, al fine di garantire il decoro urbano, il rispetto dei caratteri ambientali e storici del contesto, la tutela della pubblica e privata incolumità. Non

saranno consentiti attraversamenti non protetti dei passaggi destinati ai pedoni.

- 4.11. Tempi di montaggio e smontaggio delle installazioni.** Particolare cura dovrà essere impiegata nella scelta della tipologia di struttura da installare, al fine di assicurare il minore tempo possibile per il loro montaggio e per il loro smontaggio. Di norma tali tempi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quattro giorni lavorativi, fatte salve eventuali deroghe, che saranno concessa dall'Amministrazione Comunale solo in casi particolari e tenendo conto dei propri programmi. I giorni impiegati per montaggio e smontaggio delle installazioni dovranno computarsi nel costo globale del canone d'occupazione del suolo pubblico, ed il pagamento relativo dovrà eventualmente essere proporzionalmente ripartito fra tutti gli operatori interessati.
- 4.12. Oneri a carico degli organizzatori.** Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare al Comune di Lecce ed alla società concessionaria del servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Sarà cura degli organizzatori accollarsi le spese necessarie alla pulizia degli spazi pubblici occupati, durante lo svolgimento delle manifestazioni e al termine delle stesse, in modo da garantire la riconsegna dello spazio pubblico perfettamente pulito entro un'ora dal termine della manifestazione stessa. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire in forma differenziata. Le attrezzature per la raccolta dei rifiuti non potranno in alcun modo essere collocate in siti differenti da quelli individuati ed utilizzati dal Comune di Lecce per la raccolta differenziata. In alternativa potrà essere previsto un sistema di raccolta del materiale di scarto, preventivamente concordato con l'A.U.S.L. LE/1, per la raccolta e il trasporto presso i luoghi autorizzati. Saranno consentite installazioni di cestini gettacarte sussidiari, di tipo non infisso al suolo o su altre strutture di facciata, per sopperire alle esigenze del maggior numero di fruitori durante lo svolgimento delle manifestazioni. Non sono consentiti accumuli di materiale di rifiuto e/o scarto su suolo pubblico. Sono a carico degli organizzatori tutte le spese necessarie alla custodia e sorveglianza del materiale montato sul suolo pubblico, nonché la verifica e cura della loro perfetta efficienza e la stabilità. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
- 4.13. Cauzione a garanzia di possibili danneggiamenti.** Nel caso di particolari tipi di manifestazioni che lascino intravedere possibilità di danneggiamenti a cose di proprietà pubblica e/o privata, dovrà essere richiesto agli organizzatori il versamento di un deposito cauzionale o di idonea garanzia fidejussoria a favore del Comune di Lecce, a garanzia del corretto utilizzo dello spazio pubblico. L'entità del versamento o dell'idonea garanzia è stabilita dall'Amministrazione in proporzione al rischio previsto. In caso di inadempienza o di documentati danneggiamenti, il deposito cauzionale o l'idonea garanzia potrà essere incamerato con semplice comunicazione all'organizzatore a risarcimento totale o parziale dei danni

causati. Nel caso in cui il deposito cauzionale o l'idonea garanzia non fosse sufficiente a coprire tutti i danni causati, sarà attivata la procedura per il recupero delle relative spese di riparazione e ripristino.

4.14. Norme speciali per l'uso del teatro romano e dell'anfiteatro romano.

Teatro ed anfiteatro romano sono monumenti archeologici di straordinaria importanza, di proprietà del Demanio Statale, e rappresentano contemporaneamente risorsa e patrimonio pubblico anche ai fini della possibilità di tenervi iniziative culturali, spettacoli, eventi e manifestazioni, che ivi potranno pertanto essere organizzate ed allocate. Per tali ragioni potranno essere autorizzati al loro interno, previo favorevole parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e dopo l'approvazione di regolari progetti con le procedure specificate nel precedente Capo 3°, soltanto allestimenti, installazioni ed arredi temporanei di qualità particolarmente elevata (e possibilmente d'eccellenza), compatibili, sotto il profilo estetico, cromatico, dimensionale, dei materiali impiegati, con il rigoroso rispetto dei due monumenti, e comunque tali da non impedirne la leggibilità in ogni parte e da non stravolgerne il carattere morfologico e tipologico originario, che dovrà rimanere quello prevalente, mentre gli eventuali arredi ed installazioni dovranno restare comunque "in secondo piano". Nel caso di eventi di spettacolo, le scenografie, i fondali, le quinte e gli altri apparati scenici non dovranno soverchiare i monumenti, specialmente come dimensioni e dislocazione, e dovranno invece raccordarsi armoniosamente con essi. Dovranno essere inoltre rigorosamente osservate le disposizioni di cui al precedente Art. 4.10, relative al progetto impiantistico delle installazioni.

In ogni caso è tassativamente vietato:

- a) Effettuare fori e tagli di qualsiasi diametro e profondità nelle strutture murarie e nelle pavimentazioni.
- b) Infiggere e/o ancorare al suolo, anche su superfici sterrate, strutture ed elementi di qualsiasi tipo e dimensione.
- c) Addossare strutture, parti di strutture ed elementi d'arredo alle strutture verticali antiche di teatro ed anfiteatro.
- d) Modificare, alterare e danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo i resti antichi.
- e) Applicare su strutture verticali, orizzontali e pavimentazioni, pellicole, vernici, resine o altri prodotti di qualsiasi tipo e natura.
- f) Utilizzare per l'illuminazione torce ed altri sistemi che possano rappresentare pericolo di spargimento sulle antiche strutture dei materiali liquidi o liquefatti d'alimentazione.
- g) Modificare, alterare e danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo gli arredi fissi esistenti (porte; grate; cancelli; allestimenti museografici; impianti d'illuminazione; strutture in pietra; etc.).
- h) Modificare, alterare e danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo ricostruzioni ed integrazioni recenti e meno recenti delle antiche strutture.
- i) Intralciare, ostruire, deviare o modificare l'attuale deflusso delle acque meteoriche.
- j) Modificare i livelli e le quote altimetriche attuali delle superfici sterrate.
- k) Effettuare movimenti o spostamenti di materiali anche incoerenti, di blocchi ed elementi architettonici depositati in qualsiasi punto del teatro e dell'anfiteatro.

- l) Accatastare, anche provvisoriamente, materiali di deposito e di risulta.
- m) Effettuare manovre con uomini e mezzi che possano rappresentare, anche solo potenzialmente, rischio di danneggiamento per gli antichi resti.
- n) Introdurre macchine e mezzi d'opera semoventi o a trazione meccanica e/o manuale, di qualsiasi dimensione e tipo. Eventuali e motivate speciali esigenze in tal senso dovranno essere esaustivamente documentate e preventivamente ed espressamente autorizzate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.
- o) Schermare con ripari e mezzi di qualsiasi tipo e natura gli affacci su teatro ed anfiteatro dalle pubbliche vie e piazze.
- p) Effettuare scavi e sterri di qualsiasi tipo ed a qualsiasi profondità.
- q) Lordare in qualsiasi modo superfici verticali ed orizzontali.

E' inoltre prescritto di:

- a) Provvedere, nel caso d'installazione di strutture con sostegni di tipo puntuale, all'accurata predisposizione al suolo idonee strutture di ripartizione dei carichi verticali e di protezione, a mezzo di idonei diaframmi, della pavimentazione, dei piani di calpestio e delle strutture orizzontali, nel rispetto comunque della vigente normativa in materia di sicurezza.
- b) Provvedere alla pulizia di teatro ed anfiteatro ed agli altri oneri connessi, a norma del precedente Art. 4.12.
- c) Predisporre i progetti di strutture ed installazioni temporanei adottando ogni possibile accorgimento ed apprestamento ai fini della sicurezza di persone e cose, salvaguardandole dal rischio di cedimenti e crolli, di incendi, di aggressione da parte di agenti chimici e quant'altro prevedibile a seconda dei casi.

5. CAPO 5°

NORME PER LA CONCESSIONE ED OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

- 5.1. **Oggetto del regolamento.** Le presenti norme disciplinano in modo particolare ed esclusivo quelle occupazioni di suolo pubblico complementari all'esercizio di attività produttive, commerciali e turistiche presenti in Lecce all'interno del perimetro disciplinato con le presenti NAU, nel preciso intento di tutelare l'immagine ed il decoro del centro storico cittadino. Pertanto le norme di cui al presente regolamento sono valide in tutte le aree individuate nella cartografia allegata secondo quanto disciplinato col precedente Art. 1.5, ed integrano, per quanto non in contrasto, i regolamenti e le altre norme vigenti in materia.
- 5.2. **Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità.** Chiunque ponga sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (per es. fioriere, vasi, ect.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono immediatamente essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia Il Comune di Lecce provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, indipendentemente dalla natura della concessione dello spazio pubblico interessato, conclusa la

stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati. Per l'installazione ed allestimento di espositori, gazebo, tende ed altri arredi è vietata ogni forma di ancoraggio al suolo o su pareti diversa da pesi e contrappesi, ed è comunque fatto divieto di perforare o danneggiare le pavimentazioni, le facciate degli edifici o altri elementi d'arredo.

5.3. Cantieri edili e di lavoro. Chiunque occupi con cantieri di lavoro ed installazione di ponteggi ed impalcature aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere e manutene l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita ed integra e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. Dovrà essere riservata particolare cura alla salvaguardia ed all'integrità delle pavimentazioni stradali, adottando speciali cautele atte a prevenire danneggiamenti delle stesse. In particolare, nel caso d'installazione di strutture con sostegni di tipo puntuale, dovranno essere predisposte al suolo idonee strutture di ripartizione dei carichi verticali e di protezione della pavimentazione, nel rispetto comunque della vigente normativa in materia di sicurezza. E' inoltre tenuto a provvedere alla perfetta pulizia dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli nell'ambito delle attività di cantiere provochi imbrattamento delle superfici pavimentali, consistente nei materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

5.4. Occupazione del suolo pubblico da parte di pubblici esercizi. Ai pubblici esercizi è consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante l'utilizzo di tavolini, sedie ed altre strutture secondo la specifica disciplina del successivo Capo 7°. In ogni caso, l'installazione di tali arredi e strutture dovrà essere autorizzata preventivamente applicando le norme dei precedenti Articoli 3.1, 3.2, 3.6 e 3.7. La concessione verrà rilasciata solo se e nella misura in cui ciò sia compatibile con le esigenze del transito, veicolare e pedonale, e con altre prioritarie esigenze pubbliche. La concessione per l'utilizzazione del suolo pubblico è rilasciata dal responsabile del competente Ufficio comunale, il quale - dopo aver conseguito il parere e le autorizzazioni degli Uffici Tecnico del Comune di Lecce, Settore Urbanistica e di Polizia Municipale, anche in ordine all'ubicazione, all'estensione ed ai limiti dell'area utilizzabile - concede l'occupazione dell'area, nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli Uffici intervenuti nel procedimento. In ogni caso la superficie massima utilizzabile dovrà essere razionalmente rapportata, ad insindacabile giudizio degli Uffici comunali succitati, alle dimensioni della superficie di vendita dell'esercizio, e non potrà mai essere superiore a mq 150,00, salvo casi speciali in deroga, da autorizzare preventivamente con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Nella determinazione dell'estensione e dei limiti della superficie in parola, gli Uffici preposti al procedimento dovranno tenere altresì conto delle dimensioni, dei caratteri architettonici, della tipologia e della configurazione planimetrica dello spazio pubblico su ricade il suolo pubblico richiesto in concessione.

In linea di massima, e fatti salvi casi speciali da valutare specificamente, per i *dehors* degli esercizi pubblici su strade, slarghi e piazze privi di marciapiede valgono le seguenti prescrizioni:

- a) La materia, oltre che dalle presenti norme, è altresì disciplinata da altre norme, regolamenti, deliberazioni adottate dall'Amministrazione Comunale vigenti al momento.
- b) L'Amministrazione Comunale fissa, per mezzo di appositi provvedimenti, la fascia oraria in cui i gestori dei pubblici esercizi, titolari di concessione per occupazione di suolo pubblico, possono installare, tenere ed utilizzare su detto suolo attrezzature ed arredi relative ai *dehors*.
- c) Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico saranno rilasciate dagli Uffici competenti, oltre che nel rispetto dei criteri qui di seguito individuati, anche tenendo conto della prioritaria necessità di garantire un agevole transito veicolare e pedonale, con particolare riferimento all'accesso ai fabbricati da parte dei residenti ed al transito dei mezzi pubblici, di soccorso e di sicurezza, come ad esempio mezzi degli Organi di Polizia e Vigili del Fuoco. Qualora i dimensionamenti qui di seguito indicati non assicurino un adeguato rispetto di tale prioritaria necessità, gli Uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni potranno derogare da essi ai fini del rispetto della suddetta prioritaria pubblica esigenza.
- d) E' tassativamente vietato occupare spazi pubblici in misura maggiore di quella autorizzata ed indicata in un'apposita planimetria, che costituirà corredo obbligatorio delle autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per *dehors*. A tal fine i titolari degli esercizi dovranno esporre ben in vista, all'ingresso del locale, la suddetta planimetria munita dei visti comunali.
- e) Il titolare dell'esercizio dovrà provvedere obbligatoriamente e giornalmente almeno ad un'accurata pulizia dello spazio pubblico avuto in concessione. Il titolare dovrà comunque assicurare il decoro urbano mediante una celere rimozione dei rifiuti in rapporto all'uso ed alle condizioni in cui si trova lo spazio pubblico, provvedendo a tenerlo costantemente pulito.
- f) E' tassativamente vietata qualsivoglia alterazione dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle pavimentazioni, agli elementi d'arredo urbano pubblici, alla pubblica illuminazione, alla segnaletica, alle facciate degli edifici etc..
- g) I titolari dei *dehors* sono obbligati ad adottare ogni opportuna cautela volta a prevenire ed evitare pericoli di qualsiasi genere per la pubblica e privata incolumità. Nel caso vengano installati impianti di qualsiasi natura (illuminazione; riscaldamento; diffusione acustica; etc.) questi dovranno risultare a norma, montati a regola d'arte e nel rispetto delle norme antinfortunistiche, e comunque conformi alla vigente normativa comunale, statale e comunitaria.
- h) Per i *dehors* valgono, e dovranno pertanto essere rispettate, le norme e le disposizioni vigenti per gli esercizi pubblici in materia d'igiene e sanità.
- i) Il numero dei posti a sedere del *dehor* oggetto della concessione di suolo pubblico non dovrà eccedere quello massimo consentito ed autorizzato all'interno del locale, e pertanto il gestore dovrà provvedere, all'atto dell'installazione del *dehor*, alla disattivazione contestuale dei posti a sedere e della somministrazione all'interno del locale, ovvero alla ripartizione del numero massimo di posti autorizzati tra interno ed esterno.

- j) Ove l'Amministrazione Comunale fissi specifici orari per i *dehors*, il gestore dell'esercizio dovrà provvedere giornalmente, allo scadere dell'orario stabilito, alla completa rimozione delle attrezzature e degli arredi collocati sul suolo oggetto di concessione.
- k) Alla scadenza della concessione per l'occupazione di suolo pubblico come *dehor*, il gestore dell'esercizio dovrà parimenti provvedere alla completa rimozione delle attrezzature e degli arredi collocati sul suolo oggetto di concessione.
- l) L'Amministrazione Comunale ed ogni altro soggetto pubblico preposto alla tutela dell'ambiente, dell'igiene e della sanità potranno effettuare specifici controlli e monitoraggi tesi ad accertare i livelli d'esposizione al rumore per i residenti della zona, il rispetto del decoro e dell'igiene pubblica ed ogni eventuale violazione dei principi generali di rispetto dell'ambiente, della città e della quiete pubblica. Ogni violazione della disciplina fissata dalle presenti NAU e da altre norme, regolamenti e provvedimenti comunali, regionali, statali e comunitari è sanzionata secondo le previsioni della specifica disciplina.
- m) Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico per *dehors* su strade con carreggiata minore di ml 4,00.
- n) Nel caso di strade con larghezza della carreggiata di ml 4,00 la profondità dello spazio da occupare non potrà essere superiore a ml 1,00.
- o) Nel caso di strade con larghezza della carreggiata da ml 4,01 a ml 4,50 dovrà essere assicurata un sede libera della carreggiata non inferiore a ml 3,00.
- p) Nel caso di strade con larghezza della carreggiata da ml 4,51 a ml 5,00 dovrà essere sempre assicurata un sede libera della carreggiata non inferiore a ml 3,00
- q) Nel caso di strade con larghezza della carreggiata da ml 5,01 a ml 6,00 la profondità dello spazio da occupare non potrà essere maggiore di ml 2,00.
- r) Nel caso di strade con larghezza della carreggiata maggiore di ml 6,00 la profondità dello spazio da occupare potrà essere proporzionale alla larghezza della sezione stradale, con un minimo di ml 2,00, ma non potrà mai essere maggiore di ml 2,50.
- s) Nel caso di slarghi e piazze dovrà comunque essere assicurato uno spazio libero adiacente i fronti degli edifici non minore di ml 1,50, tale da assicurare la libera circolazione dei pedoni. Parimenti, al fine di permettere la circolazione dei veicoli in rapporto alle esigenze del traffico e delle possibili emergenze, dovrà essere tenuta sgombra da allestimenti ed arredi la proiezione sulla superficie dello slargo o piazza della viabilità che confluisce in tali spazi, assicurando la naturale prosecuzione delle sedi stradali. In ogni caso, anche nel caso di confluenza di strade con carreggiata avente larghezza minore di ml 2,50, la proiezione di dette strade non potrà mai avere larghezza inferiore a ml 3,00.

Nel caso di strade, piazze e slarghi con marciapiede valgono le specifiche prescrizioni dell'articolo del Capo 7° "Spazi esterni attrezzati di esercizi commerciali (*dehors*)".

Nel caso di strade con sezione della carreggiata variabile o discontinua, le suddette prescrizioni relative alla profondità dello spazio da occupare si applicano relativamente al fronte (sviluppo longitudinale proiettato sul ciglio

stradale) del *dehor*. Pertanto anche un singolo *dehor* potrà avere profondità variabili.

Ove il suolo pubblico concesso a pubblico esercizio ricada frontalmente rispetto ad altro negozio commerciale o ingresso di abitazione, deve essere garantito ai fini di un facile accesso, uno spazio libero o corridoio di almeno mt. 2,00. S'intende come concedibile solo l'area direttamente connessa con il locale, fatta salva la servitù di passaggio per l'accesso alle abitazioni confinanti. L'area utilizzata dovrà essere delimitata, utilizzando manufatti conformi alla specifica disciplina delle presenti NAU e comunque conformi ad eventuali tipologie e materiali *standard* fissati dall'Amministrazione Comunale a seguito di progetto unitario d'arredo. In caso di chiusura dell'esercizio superiore ad un giorno (chiusura settimanale) lo spazio concesso dovrà essere liberato da ogni oggetto od arredo comunque utilizzato, fatta eccezione per eventuali fioriere e/o pedane e strutture. La concessione disciplinata dal presente articolo può avere una durata massima di dodici mesi, eventualmente rinnovabili. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre decidere di regolamentare ulteriormente la materia per mezzo di apposita deliberazione.

5.5. Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere. Per quanto riguarda più in generale l'esposizione all'esterno dell'attività di vasi di fiori o di verde a scopo decorativo e solo nell'orario di apertura giornaliera, la concessione per l'utilizzazione del suolo pubblico può essere rilasciata, dietro presentazione di domanda e redazione di specifico progetto, così come prescritto dalle presenti NAU, a condizione che il tipo di piante e di contenitore siano intonati all'ambiente e che non si creino intralci e inconvenienti per quanto riguarda il traffico e la pulizia degli spazi del suolo pubblico dove i vasi sono collocati.

Nel caso in cui venga richiesta l'esposizione di più fioriere, ai fini della determinazione della superficie concessa si calcola tutto lo spazio contenuto entro i limiti esterni delle stesse. Resta inteso che nessun provvedimento è necessario per l'esposizione di piante o fiori sulle soglie o simili. Non è consentita l'installazione di vasi e/o fioriere in plastica o altro materiale sintetico. Per quanto attiene la tipologia dei manufatti essi dovranno eventualmente uniformarsi ad eventuali tipologie e materiali *standard* fissati dall'Amministrazione Comunale a seguito di progetto unitario d'arredo.

5.6. Norme per il rilascio della concessione. Tutte le richieste di occupazione di suolo pubblico che prevedano l'utilizzo di materiali di arredo temporanei, rimossi alla chiusura dell'esercizio, nonché tutte le ulteriori domande che prevedano l'utilizzo di elementi fissi di arredo urbano dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni comunali previste dal precedente Capo 3°, previa acquisizione di eventuali pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente.

5.7. Estinzione della Concessione. E' causa di estinzione della concessione ogni variazione, compresa la cessazione dell'attività, che intervenga direttamente sul soggetto titolare della stessa, in qualsiasi modo si concretizzi.

5.8. Disposizioni finali e transitorie. L'applicazione delle norme relative all'occupazione di suolo pubblico, disciplinate dalle presenti NAU, decorrono dalla data d'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Con l'approvazione delle presenti NAU si intendono abrogati norme e regolamenti comunali vigenti relativamente a parti, commi ed articoli in contrasto con le NAU medesime.

Le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate alla data suddetta decadranno e perderanno efficacia un anno dopo l'entrata in vigore delle presenti NAU.

Le nuove concessioni dovranno obbligatoriamente uniformarsi alle nuove disposizioni. Dopo la data di decadenza delle vecchie concessioni dovrà essere rimosso tutto quanto in contrasto con le presenti norme. Trascorso tale termine, oltre alle sanzioni previste, l'Amministrazione provvederà a rimuovere d'ufficio quanto eventualmente in contrasto, con integrale recupero della spesa dei lavori e degli oneri mediante riscossione da parte dell'Esattoria Comunale.

La vigilanza ed il controllo sul rispetto delle presenti norme spetta al servizio di Polizia Urbana, che provvederà ai necessari accertamenti anche su segnalazione degli altri uffici e servizi comunali. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, anche in ordine alle sanzioni, si rimanda alle norme comunali di carattere generale e speciale, con particolare riferimento a quelle relative a tasse e modalità per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. CAPO 6°

NORME PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCENARIO URBANO E DEL DECORO CITTADINO IN RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO

6.1. Collaborazione tra pubblico e privato. E' compito dell'Amministrazione Comunale mantenere in buono stato di conservazione gli arredi urbani comunali di piazze e strade, i monumenti, le aree a verde, anche ai fini della migliore fruibilità della città.

La realizzazione di interventi di riqualificazione dello scenario urbano, di rinnovamento, miglioramento e di manutenzione delle opere e degli arredi predetti, nell'interesse generale, è favorita dalla collaborazione tra la pubblica amministrazione ed i soggetti privati, che possono concorrere alla realizzazione di opere e lavori o alla fornitura di arredi urbani, al miglioramento della segnaletica stradale, turistica, etc., sostenendone completamente o almeno in parte il costo.

La collaborazione finanziaria dei privati favorirà l'inserimento, se necessario, dell'intervento, nel programma triennale delle manutenzioni del Comune e la sua realizzazione prioritaria rispetto a quelli a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

6.2. Ambito oggettivo d'applicazione. Il presente Capo 6° delle NAU disciplina la collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti privati per la realizzazione di interventi di cui all'Art.6.1. Gli interventi consistono nella realizzazione di opere, lavori pubblici, fornitura di arredi urbani (panchine, fioriere, vasi con piante ornamentali, transenne,

dissuasori, corpi illuminanti, fontane, monumenti commemorativi, etc.), cancellazione di scritte e graffiti deturpanti dai monumenti, dai palazzi, dalla segnaletica stradale, defissione di locandine, manifesti e stampati apposti in luoghi impropri, pulizia di luoghi caratteristici o strutture particolari come fontane, immagini sacre, corti, spazi verdi, etc., pulizia della segnaletica stradale e/o turistica, adozione di piazze, monumenti, strade, spazi verdi da tutelare, salvaguardare e mantenere periodicamente.

6.3. Ambito Soggettivo d'applicazione. Per "*soggetti privati*" che possono collaborare con l'Amministrazione Comunale alla realizzazione degli interventi di cui al precedente Art.6.2 si intendono ditte, aziende, società, imprese, istituti di credito, istituzioni private, associazioni di volontariato, università, scuole e singoli cittadini, nonché persone giuridiche che per legge o statuto possono esercitare tale attività ed assumersi le responsabilità relative attraverso legittima rappresentanza.

6.4. Forme di collaborazione. I soggetti privati che intendono attivare la predetta collaborazione con l'Amministrazione Comunale presentano proposte relative agli interventi di cui agli articoli precedenti e ad interventi di riqualificazione urbana e/o di manutenzione straordinaria, anche se non inseriti nella programmazione comunale. Ad intervento realizzato, l'Amministrazione Comunale, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, (ivi compresa l'apposizione di targhe di tipo compatibile con le prescrizioni dettate dalle presenti NAU), renderà pubblica l'avvenuta collaborazione. Ad intervento autorizzato ma non realizzato da parte dei soggetti privati, la Giunta Comunale provvederà, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni a rendere pubblica la mancata collaborazione.

6.5. Forniture. Oggetto della fornitura sono gli arredi urbani intesi come prodotto finito, non come parte di esso. A titolo esemplificativo si indicano fioriere, fontane, panchine, lampioni, etc.. La proposta di fornitura di arredi urbani si articolerà in due successive fasi. La prima fase, contestuale alla proposta stessa, dovrà illustrare:

- la descrizione delle caratteristiche dei prodotti;
- l'indicazione della tipologia e quantità degli stessi;
- la collocazione dei punti di installazione;
- la previsione dei tempi di consegna che andranno necessariamente concordati con gli stessi uffici tecnici comunali, al fine della posa in opera e gli eventuali lavori accessori, eseguiti in ogni caso dal Comune di Lecce;
- l'attestazione della conformità dei prodotti forniti alla vigenti norme in materia di sicurezza.

E' esclusa la possibilità di fornire materiali per lavori stradali, la scelta e l'acquisto dei quali resta di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.

Le seconda fase, da tenersi dopo il favorevole accoglimento della proposta a norma del successivo Art. 6.9, prevede la redazione del progetto degli interventi, da effettuarsi nel rispetto del precedente Art. 3.7.

6.6. Opere, lavori ed altri interventi. In relazione all'esecuzione degli interventi previsti nel presente Capo 6°, la principale forma di collaborazione consentita è quella del totale accollo delle spese ed oneri accessori da

parte del soggetto privato proponente o quella del loro totale finanziamento, restando in questo secondo caso a carico del Comune la conduzione dell'esecuzione.

Sono altresì ammesse proposte con parziale finanziamento dell'intervento a carico del privato, restando anche in questo caso a carico del Comune la conduzione dell'esecuzione.

Le proposte, pertanto, devono essere corredate nella prima fase, oltre che dalle specificazioni prescritte nel precedente Art. 6.5, anche da un piano programma dell'intervento, che ne indichi chiaramente la natura, la localizzazione, il costo presunto, e la percentuale che si intende finanziare o il totale accollo dell'intervento. Nel caso d'interventi finanziati ed affidati al Comune per l'esecuzione, la redazione dei relativi progetti sarà eseguita a cura dell'ufficio Centro Storico del Comune di Lecce, che provvederà anche all'acquisizione delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.

Dopo la redazione del progetto, l'Amministrazione Comunale verificherà la corrispondenza tra l'importo dell'intervento preventivato dal proponente e quello risultante dal quadro economico dell'intervento redatto dall'Ufficio. In caso di discordanza tra le due somme, si procederà all'adeguamento della percentuale di finanziamento che il privato dovrà corrispondere.

La somma promessa sarà versata dal proponente all'inizio dei lavori dell'intervento in misura pari al 50%; il rimanente 50% a saldo sarà versato alla data di ultimazione dell'intervento.

6.7. Concertazione degli interventi. Al fine del buon esito delle proposte, i soggetti proponenti concerteranno preventivamente la propria azione con gli Uffici comunali competenti, ed in particolar modo con l'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica e con l'Ufficio Centro Storico, rapportandosi con il Dirigente del Servizio o con il Responsabile del procedimento. Gli Uffici, in collaborazione con il soggetto proponente, forniranno chiarimenti, suggerimenti e consigli tecnici inerenti l'intervento che il privato propone di finanziare o di eseguire a suo totale carico, che dovranno essere recepiti nel piano-programma che costituirà parte integrante della proposta.

6.8. Termini per la presentazione delle proposte. I soggetti privati potranno presentare entro il 31 luglio di ogni anno le proposte di finanziamento degli interventi, da inserire nella programmazione comunale relativa ai successivi tre anni. La presentazione delle proposte è gratuita, a totale carico del proponente e non implica rimborsi di spesa o impegni di sorta da parte dell'Amministrazione Comunale.

6.9. Esame delle proposte. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione fissato nel precedente Art. 6.8, le proposte verranno istruite dagli Uffici comunali.

Dopo l'istruttoria la proposta verrà rimessa dagli Uffici alla valutazione della Giunta Municipale per le decisioni conseguenti. La Giunta Municipale valuterà ed eventualmente approverà le proposte ripartite per zone, tenendo conto dei propri programmi e progetti, dell'importanza, necessità ed urgenza dell'intervento, della percentuale di finanziamento offerta dal privato e degli oneri indiretti e di gestione, con priorità assoluta per gli interventi finanziati dai privati per intero, e formando pertanto una graduatoria delle proposte in rapporto ai suddetti criteri.

Le richieste di intervento non potranno trovare accoglimento quando le stesse siano incompatibili con i programmi, i progetti e le disponibilità finanziarie del Comune, ovvero creino difficoltà di attuazione in relazione ad altri interventi già autorizzati, a quelli in corso di autorizzazione ed a quelli pervenuti ma non ancora esaminati.

In caso di presenza di situazioni di superiore interesse pubblico le richieste di intervento potranno essere momentaneamente sospese o rimandate, previa comunicazione ed assenso del richiedente, ad un periodo successivo.

6.10. Obblighi del Comune. L'Amministrazione Comunale provvederà a dare piena attuazione alle proposte degli interventi secondo la graduatoria di cui all'articolo precedente, e a tal fine i soggetti proponenti dovranno presentare entro il trentesimo giorno dalla richiesta del Comune, l'apposita garanzia di cui al successivo Art.6.11 del presente Capo 6°.

Le proposte inserite in graduatoria che non trovino immediato accoglimento nella programmazione dell'Amministrazione Comunale, in base ai criteri di cui all'Art. 6.9, verranno tenute in considerazione per l'inserimento nella programmazione per i tre anni successivi all'approvazione della graduatoria.

6.11. Garanzie. A garanzia dell'impegno assunto e subito dopo l'inserimento della proposta nell'apposita graduatoria per l'attuazione, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere al soggetto privato proponente la presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al contributo finanziario promesso, che verrà svincolata ad avvenuta realizzazione dell'intervento, dopo il versamento dell'intera somma promessa.

La fidejussione dovrà necessariamente contenere la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Qualora l'ammontare del finanziamento venisse adeguato dopo la redazione del progetto dell'intervento, la garanzia prestata dovrà essere proporzionalmente integrata entro e non oltre il decimo giorno dalla data di richiesta dell'Amministrazione Comunale.

La fidejussione verrà svincolata dopo la regolare ultimazione dell'intervento.

6.12. Impossibilità sopravvenuta. Qualora, prima del suo inizio, l'intervento proposto e previsto risulti irrealizzabile per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale, la fidejussione verrà svincolata, senza che null'altro abbia a pretendere il privato finanziatore.

Si procederà parimenti allo svincolo delle fidejussioni prodotte per quelle proposte che, pur ammesse in graduatoria, non siano ricomprese tra gli interventi dalla Giunta Comunale programmati nell'anno in corso, quando ciò sia richiesto dal privato. Le spese sostenute per la fidejussione verranno restituite al privato in ipotesi di non realizzazione decisa dall'Amministrazione Comunale.

6.13. Convenzione. Per le proposte ammesse in graduatoria, tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto finanziatore dell'intervento verrà stipulata apposita convenzione in forma di scrittura privata, che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

a) per la parte privata:

- la chiara identificazione del soggetto, persona fisica o giuridica, che si impegna ed assume obblighi e responsabilità relativi all'intervento proposto;
- la specificazione del tipo d'intervento proposto, che dovrà contenere con esattezza il riparto della percentuale di finanziamento o l'indicazione dell'intervento eseguito a totale carico del proponente;
- la specificazione se la progettazione dell'intervento debba essere eseguita direttamente dal proponente, ovvero affidata agli Uffici comunali;
- la specificazione se la realizzazione dell'intervento debba essere eseguita direttamente dal proponente, ovvero affidata agli Uffici comunali;
- le eventuali garanzie a carico del privato in rapporto all'intervento da realizzare;
- l'esatta descrizione dell'intervento richiesto e le relative modalità di attuazione.

b) per la parte pubblica:

- l'identificazione del rappresentante dell'Amministrazione Comunale, individuato di norma nel Dirigente responsabile del procedimento;
- la specificazione delle modalità di collaborazione degli Uffici, servizi e strutture comunali;
- contenuto.
- le garanzie offerte al proponente, come la previsione della rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- i termini e le modalità d'attuazione dell'intervento;
- gli oneri a carico del Comune, ivi inclusi quelli per la manutenzione dei manufatti;
- altri eventuali elementi utili a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Al fine di uniformare i rapporti tra Comune e privati, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni potrà essere predisposta ed approvato dalla Giunta Municipale uno schema-tipo di convenzione, da utilizzare nei rapporti a venire.

7. CAPO 7°

NORME INTEGRATIVE PER IL DECORO E L'IGIENE AMBIENTALE

7.1. Oggetto del Capo 7°. Le seguenti norme relative al presente Capo 7° integrano le altre norme, regolamenti e disposizioni comunali vigenti in materia di decoro ed igiene ambientale. Esse trovano applicazione nelle aree di cui all'allegata perimetrazione, in cui vigono le presenti NAU. E' fatto salvo il rispetto di ogni diversa ed ulteriore legge e norma, statale e regionale, in materia. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili le presenti norme.

7.2. Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali che saranno adottate in materia, salvo quanto previsto dal contratto di servizio tra il Comune di Lecce ed ente e/o società concessionaria del servizio.

Le ordinanze sindacali, in particolare, disciplinano:

- caratteristiche e tipo della raccolta;
- modalità ed orari di conferimento;
- frequenze minime garantite per la raccolta;
- caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
- eventuali accorgimenti e prescrizioni finalizzati alla minimizzazione dell'impatto estetico dei contenitori per rifiuti nel contesto storico.

7.3. Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati. Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati mediante appositi involucri protettivi a norma, esclusivamente negli orari stabiliti da ordinanza sindacale, in modo da evitare qualsiasi dispersione, esalazione o cattivo odore, nel rispetto delle vigenti leggi in materia. Il conferimento di tali rifiuti, ove non assoggettato a raccolta e smaltimento speciali da parte di ditte specializzate munite di idonee attrezzature ed all'uopo autorizzate, deve avvenire esclusivamente in idonei contenitori (cassonetti rigidi di varia capacità, posizionati su area privata o pubblica).

I contenitori rigidi posti in area privata devono:

- essere forniti da "ente e/o società concessionaria del servizio" in comodato d'uso o in locazione;
- essere esposti per il servizio o ritirati negli orari previsti dalla ordinanza sindacale;
- essere mantenuti puliti ed igienizzati a cura dell'utente.

I contenitori rigidi posti su aree pubbliche devono:

- essere posizionati a cura dell'ente e/o società concessionaria del servizio in aree idonee, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura del concessionario stesso;
- essere puliti ed igienizzati attraverso interventi di accurato lavaggio comprendenti anche la piazzola di stazionamento.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.

E' vietato incendiare rifiuti e contenitori.

7.4. Norme relative ai contenitori per rifiuti collocati su aree pubbliche.

E' vietato l'uso dei contenitori quando il livello di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

E' inoltre vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori.

Ove possibile e compatibile con il rispetto della morfologia urbana storicizzata e da mantenere, caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati e funzionali spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di *standards* proposti dall'ente e/o società concessionaria del servizio, in rapporto ai parametri relativi alla densità edilizia esistente e rilevata ed alla destinazione degli insediamenti da servire. Tali spazi dovranno essere agevolmente raggiungibili dagli automezzi utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

7.5. **Cestini portarifiuti.** E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccole dimensioni e comunque rifiuti prodotti all'interno degli edifici. Lo *standard* e le caratteristiche estetiche e costruttive dei cestini portarifiuti dovranno conformarsi alle specifiche disposizioni dei successivi articoli, eventualmente anche in rapporto ad eventuali specifici progetti unitari d'arredo urbano. Ove possibile detti cestini dovranno essere muniti anche di portacenere.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

E' vietato incendiare i cestini portarifiuti.

7.6. **Divieto di sporcare il suolo pubblico.** E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere, dimensione e natura, ivi compresi mozziconi di sigarette e gomme da masticare. E' fatto obbligo ai proprietari ed a coloro che conducono animali, al guinzaglio e non, sul suolo pubblico o di uso pubblico, di adottare ogni cautela affinché non sporchino il suolo. Essi sono tenuti, a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo pubblico, raccogliendo deiezioni e residui organici in sacchetti, o in altri idonei contenitori, e a depositarli nei cestini portarifiuti o nei contenitori rigidi. Coloro che conducono animali sono tenuti a munirsi preventivamente di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni.

E' vietato abbandonare e depositare, anche temporaneamente, su suolo pubblico (fatti salvi i casi speciali connessi all'esecuzione di opere e lavori pubblici) risulze, detriti e materiali da costruzione, con le specificazioni del successivo Art. 7.13.

7.7. **Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue.** I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché quelli delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono provvedere a mantenerle pulite ed in condizioni decorose, tenendole libere da materiali di rifiuto, risulta e scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private, i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e delle risulze, ed al ripristino dei luoghi.

Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare tutti i cittadini, il Comune promuove ed incoraggia ogni iniziativa ed attività spontanea finalizzata alla tutela del decoro e dell'igiene ambientale, ed autorizza, con le presenti norme ed a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili alla pulizia dei marciapiedi, privati e pubblici, da effettuarsi in orari e con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

7.8. **Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti.** Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, quelle dei mercati, all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni contenute nella specifica ordinanza sindacale.

La raccolta dei rifiuti deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento.

L'area di ogni singolo posteggio e piazzola di vendita deve risultare libera e perfettamente pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

Gli operatori devono conferire i rifiuti in cartone opportunamente piegati per ridurre l'ingombro. L'Amministrazione Comunale deve comunque provvedere, attraverso i propri Uffici competenti, ad informare l'ente e/o società concessionaria del servizio di raccolta in ordine al calendario dei mercati, delle fiere, delle manifestazioni di ogni genere, nonché della localizzazione delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con i competenti Uffici comunali le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

7.9. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate e/o gestite da pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente e perfettamente pulite dai rispettivi gestori. I rifiuti raccolti dai predetti gestori, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani nei precedenti Articoli 7.2 e 7.3.

Durante tutta l'attività, e dopo l'orario di chiusura degli esercizi, le aree pubbliche o di uso pubblico devono essere tenute perfettamente pulite da parte dei gestori. Si richiamano altresì le norme del precedente Capo 5°, Art. 5.2.

7.10. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti il suolo pubblico o di uso pubblico, durante e dopo l'utilizzazione delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dalla presente normativa, all'ente e/o società concessionaria del servizio di raccolta previa stipula di apposito contratto o convenzione.

7.11. Rifiuti inerti. Pulizia delle aree occupate da cantieri di lavori. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Il conferimento deve avvenire presso discariche di seconda categoria - tipo A, o presso appositi punti di raccolta predisposti dall'ente e/o società concessionaria del servizio. Per i materiali non allontanati direttamente e smaltiti alle pubbliche discariche nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie e di legge, valgono le norme dell'Art.7.10. Si richiamano altresì le norme del precedente Capo 5°, Art. 5.3.

7.12. Attività di volantinaggio. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico tramite il lancio da veicoli, fatta salva ogni diversa previsione di legge. Le sanzioni per le violazioni del presente articolo saranno a carico dell'intestatario della pubblicità, per ogni punto dell'avvenuta distribuzione.

7.13. Attività di carico e scarico di merci e materiali. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, al termine delle

operazioni predette, all'accurata pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla suddetta pulizia. In caso di inadempienza la pulizia dei luoghi viene effettuata direttamente dall'ente e/o società concessionaria del servizio pubblico, con rivalsa delle spese rivenienti nei confronti del destinatario della merce.

7.14. Pozzetti stradali, caditoie e fontane. E' vietato introdurre rifiuti o oggetti di qualsiasi genere nei pozzetti stradali, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

7.15. Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni autorizzate finché non si siano concluse le operazioni di pulizia.

E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti, al fine di permettere ai mezzi dell'ente e/o società concessionaria del servizio le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi

7.16. Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche. E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture pubbliche e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione ed ai loro materiali costruttivi.

Coloro che si renderanno colpevoli di aver imbrattato con scritte, graffiti ed altro e quanto altro riportato nel presente articolo, avranno l'obbligo di provvedere a proprie cura e spese alla ripulitura ed al ripristino dei manufatti imbrattati, ovvero, ove questi non siano recuperabili, alla loro sostituzione.

7.17. Divieto di imbrattare e deturpare edifici, statue e manufatti storici. E' vietato imbrattare e deturpare edifici in genere, statue e manufatti storici.

Coloro che si renderanno colpevoli di aver imbrattato con scritte, graffiti ed altro i palazzi e quanto altro riportato nel presente articolo avranno l'obbligo di provvedere a proprie cura e spese alla ripulitura, al restauro accurato, con metodologie idonee approvate dalle competenti Soprintendenze, ed al ripristino dei manufatti imbrattati.

E' fatto obbligo ai proprietari degli edifici di provvedere al rispetto delle norme del decoro urbano.

7.18. Divieto di gettare oggetti e rifiuti nell'anfiteatro romano e nel teatro romano. E' severamente vietato gettare all'interno dell'anfiteatro e del teatro rifiuti, cartacce ed oggetti di qualsiasi natura e dimensione. Coloro che si renderanno colpevoli delle infrazioni al presente articolo, e fatto salvo il caso che queste non costituiscano altresì danneggiamento del patrimonio storico-artistico diversamente e più severamente sanzionato, saranno obbligati all'assunzione dell'onere delle spese rivenienti dalla pulizia dei monumenti.

7.19. **Sanzioni.** Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente Capo 7° si applicano le sanzioni amministrative nelle misure, nelle forme e nei modi previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e, ad eccezione delle violazioni previste dagli Artt. 7.15 e 7.16, dagli agenti accertatori individuati dall'ente e/o società concessionaria del servizio e dal Comune, secondo le procedure e le leggi vigenti. Le violazioni previste agli Artt. 7.15 e 7.16 delle presenti norme sono accertate dalla Polizia Municipale e sanzionate dalle disposizioni contenute nel codice della strada.

Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

8. CAPO 8°

NORME PER GLI ELEMENTI ED OGGETTI D'ARREDO URBANO

8.1. **Disposizioni generali.** Forme, dimensioni, caratteristiche estetiche, materiali, colori e posizionamento di elementi ed oggetti d'arredo urbano devono avere come quadro di riferimento l'immagine complessiva dell'intero ambiente storico costruito, nonché il rispetto delle dimensioni minime per l'accessibilità alle persone disabili. La loro organizzazione deve perciò rientrare in una globale progettazione di salvaguardia e valorizzazione di un intero comparto urbano, e, di norma, è di competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale.

Gli oggetti ed elementi d'arredo urbano disciplinati col presente Capo 8° sono raggruppati e distinti in gruppi omogenei, ai sensi del precedente Capo 2° - "Gruppi omogenei degli elementi d'arredo urbano".

In ogni caso l'installazione degli elementi ed oggetti di cui al presente Capo 8° dovrà avvenire nel tassativo rispetto delle vigenti norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

8.2. **Disposizioni e norme per gli oggetti ed elementi di facciata.**

8.2.1. **Impianti tecnologici sulle facciate: macchine per il clima, impianti AQP, impianti ENEL, impianti TELECOM, impianti tecnologici in genere, impianti per la distribuzione del gas metano.** Qualora vengano effettuati lavori manutentivi e/o di restauro delle facciate è fatto obbligo di procedere contestualmente al riordino, all'integrazione ed all'eventuale sostituzione di cavi elettrici e telefonici, di tubazioni idriche e d'adduzione del gas (impianti ENEL, TELECOM, AQP S.p.A.; impianti per la distribuzione del gas metano; impianti di telefonia e televisivi; etc.) in conformità alle disposizioni delle NAU ed avendo cura di posizionare cavi e tubazioni, possibilmente, sotto traccia nella sede stradale, o, in caso di dimostrata impossibilità d'interro, avendo cura di minimizzarne

l'impatto sulle facciate e sulle quinte architettoniche mediante opportuni interventi di occultamento e mimetizzazione.

Gli Enti erogatori dei servizi (ENEL, TELECOM, AQP S.p.A.; società del gas; etc.) sono tenuti a collaborare con i privati e con il Comune di Lecce al fine di pervenire, anche gradualmente, alla totale liberazione dei fronti degli edifici delle zone storiche da cavi ed altri impianti tecnologici deturpanti.

Sempre nel caso di lavori manutentivi e/o di restauro delle facciate è fatto obbligo di procedere alla rimozione delle macchine e delle altre cose di cui alle successive lettere a) e c).

Dovranno comunque essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) E' tassativamente vietata l'installazione in facciata o su balconi di macchine per la refrigerazione e la climatizzazione, e comunque qualsiasi altro impianto e macchinario tecnologico. Tale installazione è consentita, ove contenuta entro l'altezza del parapetto, per i soli balconi con parapetto in muratura continua, priva di bucaure e squarci che possano lasciare intravedere i macchinari dalla pubblica via. Solo in casi particolari, e comunque nel rispetto dei caratteri storici, tipologici e formali dell'edificio, è consentita l'installazione di tali macchinari nelle strutture di portoni, finestre e vetrine di negozi, a condizione che i macchinari siano accuratamente mimetizzati e schermati da idonee pannellature, che l'ingombro dell'apparecchiatura si sviluppi completamente all'interno dell'edificio, che le strutture murarie non vengano modificate o alterate. Tale soluzione non è consentita nel caso di serramenti ed infissi di valore e/o interesse storico, artistico, documentario ed ambientale.
- b) E' vietato lo stillicidio e lo scolo di acque e liquidi sulla pubblica via, prodotto da macchine refrigerazione e la climatizzazione, e comunque da qualsiasi altro impianto e macchinario tecnologico. Acque e liquidi prodotti dai suddetti macchinari dovranno essere convogliate e smaltite all'interno degli edifici.
- c) Sono vietate su tutte le facciate prospicienti la pubblica via prese d'aria di camini e caldaie, fori d'esalazione di fumi, canne e cappe fumarie di camini e caldaie, etc..
- d) Sono altresì vietati, sulle facciate prospicienti le pubbliche vie, gli sfiati per le caldaie degli impianti di riscaldamento. Qualora sia stata documentata l'impossibilità assoluta di installare diversamente le caldaie (realizzando eventualmente i fori di sfiato sui vetri di serramenti o sui serramenti stessi, quando questi non rivestano valore e/o interesse storico, artistico, documentario ed ambientale), ovvero di installare tipi di caldaie per cui non sia richiesta la presenza di fori di sfiato, sarà consentita la deroga alla presente norma a condizione che i fori di sfiato:
 - non interessino fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio;
 - siano integrati esteticamente alla tessitura della facciata;
 - siano realizzati a filo e senza alcuna sporgenza dal filo della facciata.
- e) Gli edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti, non potranno ricevere in facciata impianti tecnologici

- d'alcun genere (tubazioni; cavi; apparecchi per il clima; cassette; contatori; etc.), con le eccezioni e le specificazioni dei punti e degli articoli successivi.
- f) E' vietato collocare tubazioni idriche e simili sulle facciate prospicienti le pubbliche vie, anche nel caso di edifici che non abbiano i caratteri di pregio specificati alla precedente lett. e). Pertanto i contatori, sia quelli principali che quelli secondari, dovranno trovare collocazione unicamente all'interno degli edifici.
 - g) E', in linea generale, vietato forare le facciate degli edifici per posizionare elementi di tenuta di cavi e tubazioni. Eventuali fori assolutamente inevitabili, comunque di minimo diametro, andranno comunque effettuati su parti di facciata non interessate da fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio, e dovranno essere eseguiti preferibilmente all'interno di giunti e connessioni delle strutture.
 - h) L'eventuale riposizionamento di cavi dovrà essere opportunamente e preventivamente studiato al fine di non produrre sollecitazioni e stati tensionali anomali e/o dannosi alle strutture.
 - i) Gli eventuali elementi metallici di tenuta e sostegno di cavi e tubazioni dovranno essere rigorosamente in materiali inossidabili, fissati con materiali idonei.
 - j) I cavi e le tubazioni che non potranno essere posizionati diversamente (sotto traccia nelle sedi stradali) dovranno essere inseriti in guaine di rame o di materiali similari, al fine di garantire un naturale processo d'invecchiamento dei materiali e dunque la graduale mimetizzazione delle guaine. E' vietata l'installazione di cavi e tubazioni in plastica o resina privi della suddetta guaina.
 - k) Cavi e tubazioni, inseriti debitamente nelle prescritte guaine, dovranno essere posizionati sfruttando, ai fini del loro migliore occultamento, i percorsi orizzontali costituiti dalle parti superiori di gronde, cornici, cornicioni, modanature, marcapiano ed oggetti in genere, ovvero, per le calate, percorsi paralleli a paraste, lesene ed altri elementi architettonici in oggetto, o, in mancanza di questi, le partiture verticali di facciata.
 - l) Le calate degli impianti dovranno essere poste preferibilmente a confine di ogni singola unità architettonica, senza tenere conto dei confini di proprietà.
 - m) Le tubazioni della rete del gas non possono di norma essere installate a vista in facciata sulle pubbliche vie. Nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, dette tubazioni dovranno pertanto essere collocate o negli spazi interni agli edifici (cortili; cavedi; etc.) o sulle facciate interne. Solo in casi particolari, da valutare attentamente da parte dell'Ufficio Centro Storico del Comune di Lecce, sarà ammessa la deroga alla presente norma.
 - n) E' tollerata, nel caso dei monumenti ed edifici di cui alle precedenti lett. e) ed f), ed ove assolutamente inevitabile una differente soluzione, solo la tubazione principale del gas, che dovrà avere un'altezza non superiore a 70 cm.
 - o) I contatori del gas dovranno essere di norma collocati in un apposito vano all'interno dell'edificio. Solo nei casi documentati ove ciò non sia assolutamente possibile è consentito di realizzare in facciata una nicchia per l'alloggiamento del relativo contatore, delle minori

dimensioni possibili e compatibili con le norme tecniche, chiusa da uno sportello a filo di facciata. In tali casi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Le nicchie non dovranno interessare fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.
 - Le nicchie dovranno rispettare la tessitura della facciata.
 - Gli sportelli dovranno essere realizzati a filo e senza alcuna sporgenza dal filo della facciata.
 - Gli sportelli dovranno avere i telai, nelle parti viste, intonati cromaticamente al colore della parte di facciata ove sono state ricavate le nicchie.
 - Gli sportelli, di norma con struttura portante in metallo, dovranno essere rivestiti con materiali identici a quelli della parte di facciata ove sono state ricavate le nicchie, utilizzando come rivestimento del metallo tecnologie speciali del tipo "TF Panel" o similari. Tale tecnologia permette di utilizzare pannelli costituiti da una sottile lastra di marmo, pietra o intonaco veri, supportata da una avanzata struttura composita alveicolare di diretta derivazione aeronautica, appositamente progettati per l'adattamento al sistema sottostrutturale previsto per la facciata. Naturalmente le superfici in pietra dei pannelli di rivestimento andranno opportunamente trattate ed integrate, esteticamente e cromaticamente, alla parte di facciata interessata con scialbature, patinature, e adeguamento delle superfici.
- p) E' in linea generale vietato installare contro facciata cassette tecnologiche d'ogni tipo, mobiletti, altri arredi e strutture destinate agli impianti tecnologici. Solo nel caso superiori esigenze di funzionamento dei pubblici impianti rendano inevitabili tali installazioni, queste saranno consentite a condizione che gli oggetti ed elementi non vengano installati direttamente sulle facciate di edifici, recinzioni e cancellate, ma siano distaccati opportunamente di non meno di cm 10,00 e retti da appositi sostegni fissati al suolo.
- q) Le cassette tecnologiche d'ogni tipo i mobiletti, gli altri arredi e le strutture destinate agli impianti tecnologici, qualora installati, dovranno essere preferibilmente in metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato), tinteggiato con colori atti a minimizzarne l'impatto con il contesto.

8.2.2. Nuovi elementi d'arredo sacro: quadri devozionali, statue votive, bassorilievi ed altri elementi d'arredo sacro. E' di norma sconsigliata l'installazione di nuovi elementi d'arredo sacro (quadri ed edicole devozionali; statue; bassorilievi ed altri elementi in genere) sulle facciate prospicienti le pubbliche vie.

Ogni installazione è invece tassativamente vietata nel caso di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti. In casi particolari ed a seguito d'attenta valutazione è consentito installare nuovi elementi d'arredo sacro alle seguenti condizioni:

- a) Che le opere siano compatibili con la facciata nel suo insieme e con la parte di facciata interessata per dimensioni, proporzioni, stile, cromie, forme e materiali. Non sono consentiti materiali

eccessivamente eterogenei rispetto alle superfici di facciata (quali materiali sintetici, cemento, metalli diversi dal rame o dal bronzo, etc.). E' però consentito l'uso del ferro battuto lavorato con le tecniche tipiche dell'artigianato leccese riconducibili alla "Bottega del ferro" di Antonio D'Andrea.

- b) Che i nuovi elementi siano semplicemente appoggiati sulle superfici di facciata, senza modificazione, alterazione o danneggiamento delle medesime, posizionando gli elementi di tenuta e fissaggio (che dovranno comunque essere in materiali inossidabili) possibilmente in corrispondenza dei giunti fra i conci.
- c) Che le modalità d'installazione delle opere in argomento seguano le procedure previste al precedente Art. 3.6. Dovrà pertanto essere prodotto, oltre al progetto accurato dei lavori, uno studio accurato d'ambientazione e di verifica dell'impatto che l'oggetto od elemento ha con l'ambito circostante, a vasto raggio ed analizzando tutti i punti d'osservazione, nonché i rapporti di dimensioni, materiali e colori anche con l'ambito medesimo. E' espressamente prescritta anche una simulazione virtuale d'ambientazione del nuovo elemento, con ricorso a tecniche informatiche tridimensionali ed a fotomontaggi digitali. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla verifica preliminare anche della qualità artistica dell'opera, acquisendo eventuali pareri ai sensi del precedente Art. 1.11. Non saranno in ogni caso ammessi interventi di scarsa o scadente qualità.

E' consentita l'installazione di vetrate artistiche e di nuovi serramenti e porte, etc. a carattere artistico sulle facciate degli edifici sacri, a condizione esclusiva che:

- a) le opere siano eseguite da artisti di chiara fama;
- b) che si armonizzino con la facciata nel suo insieme e con la parte di facciata interessata per dimensioni, proporzioni, stile, cromie, forme e materiali. Non sono consentiti materiali eccessivamente eterogenei rispetto alle superfici di facciata (quali materiali sintetici, cemento, metalli diversi dal rame o dal bronzo, etc.). E' però consentito l'uso del ferro battuto lavorato con le tecniche tipiche dell'artigianato leccese riconducibili alla "Bottega del ferro" di Antonio D'Andrea.
- c) Che siano seguite le procedure previste dall'Art. 3.6 "Installazione di oggetti ed elementi a carattere artistico".

E' fatto tassativamente divieto d'installare nuovi oggetti ed elementi d'arredo sacro in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

8.2.3. Impianti tecnologici ed altri arredi per la comunicazione: campanelli, citofoni e videocitofoni, buche e cassette postali, cassette e mobiletti relativi ad impianti tecnologici. Tutti gli arredi relativi alla comunicazione, posti su edifici pubblici e privati e/o su strade, piazze ed altri spazi pubblici o di uso pubblico, concorrono alla percezione di un'immagine ordinata, decorosa e coerente degli ambienti storico-cittadino. Pertanto in tutti gli interventi di restauro, manutenzione, adeguamento, rifacimento di edifici e spazi privati, pubblici o di uso pubblico, ovvero nel caso d'installazione di nuovi oggetti e/o elementi, dovrà essere curato ed adeguato alle presenti norme tutto il corredo d'impianti ed arredi per la comunicazione, secondo quanto prescritto qui di seguito:

- a) Tutti gli interventi di restauro, risanamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di facciate di edifici pubblici e privati e spazi pubblici o di uso pubblici dovranno obbligatoriamente prevedere la revisione ed adeguamento, e, se del caso, la sostituzione degli elementi ed oggetti di cui al presente articolo, che dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme delle presenti NAU.
- b) E' vietato rimuovere e sostituire battenti di serramenti e portoni, antiche targhe e pulsantiere, antichi campanelli specialmente se del tipo a tirante, nonché ogni altro oggetto ed elemento antico per la comunicazione. Detti oggetti dovranno invece essere ripristinati, restaurati e resi nuovamente efficienti, anche mediante adeguamenti impiantistici, che però non dovranno produrre alterazioni o danni alle murature ed ai serramenti.
- c) L'installazione di nuovi oggetti ed elementi per la comunicazione dovrà essere effettuata senza produrre alterazioni o danni alle murature ed ai serramenti, nel rispetto delle tessiture delle facciate o delle parti di facciata.
- d) E' fatto tassativamente divieto d'installare nuovi oggetti ed elementi per la comunicazione su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.
- e) L'installazione di campanelli, pulsantiere, citofoni, videocitofoni ed altri elementi simili dovrà essere effettuata possibilmente sugli sguinci degli stipiti dei vani di porte e portoni. Ove tale soluzione non sia possibile, è consentita l'installazione in facciata, all'altezza prescritta dalle vigenti norme anche in materia di barriere architettoniche, a destra del serramento, avendo cura di non interferire con fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali ed intonachi di particolare pregio.
- f) Non è consentita l'installazione di nuovi oggetti ed elementi per la comunicazione direttamente su porte, portoni ed altri tipi di serramento.
- g) E' vietato installare campanelli e pulsantiere separati. Nel caso di edifici con più unità funzionali campanelli e pulsantiere dovranno essere inseriti in un'unica pulsantiera multipla.
- h) Ogni apparecchiatura del tipo campanelli, pulsantiere, citofoni, videocitofoni e simili, non potrà sporgere dal filo della facciata o dell'elemento architettonico su cui deve essere installato, ma deve invece essere installato perfettamente a filo. Nel caso di oggetti ed elementi di questo tipo posti direttamente in facciata ed esposti alle precipitazioni, è consentita una piccola protezione superiore "a visiera", sporgente dal filo per non più di cm 5,00.
- i) Tutti gli oggetti ed elementi per la comunicazione devono essere realizzati con materiali e forme di tipo tradizionale, e devono presentare cromie intonate all'ambiente circostante ed al manufatto con cui sono in diretto rapporto.
- j) E' vietato installare oggetti ed elementi per la comunicazione in alluminio o plastica, fatti salvi casi in cui la normativa tecnica specifica renda obbligatori esclusivamente tali materiali. In questo ultimo caso andranno studiate soluzioni alternative che consentano di evitare la visione di tali oggetti ed elementi dalle pubbliche vie.
- k) Gli oggetti ed elementi per la comunicazione dovranno essere realizzati in materiali nobili e tradizionali (ottone; bronzo; pietra

- leccese; ferro battuto), ovvero con altri materiali naturali capaci di meglio adeguarsi al contesto mediante un fisiologico processo d'invecchiamento e patinatura.
- l) Le forme consentite per oggetti ed elementi per la comunicazione sono esclusivamente quelle tradizionali, con le lievi modificazioni eventualmente necessarie in rapporto a particolari esigenze tecnologiche (come nel caso di citofoni e videocitofoni).
- m) Le dimensioni di oggetti ed elementi per la comunicazione devono essere le minime indispensabili ad assicurarne un'adeguata funzionalità.
- n) Le buche postali private possono essere realizzate su facciata o su serramento, a condizione che:
- Non siano realizzate su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.
 - Siano realizzate esclusivamente mediante realizzazione di una semplice feritoia orizzontale, ricavata direttamente o sulla facciata o sul serramento.
 - Quando in facciata, siano realizzate nel rispetto della tessitura della stessa, sfruttando, se possibile, i giunti dei conci.
 - Siano realizzate a fianco del portone d'ingresso, possibilmente al di sotto della pulsantiera.
 - Le feritoie siano di larghezza non maggiore di cm 20 e cm 2,00.
 - Le feritoie risultino perfettamente rifinite sui bordi.
 - Le feritoie su facciata non siano perimetrate o chiuse da cornici d'alcun genere.
 - L'eventuale protezione superiore dalle precipitazioni, del tipo "a visiera", sia realizzata esclusivamente con materiali come l'ottone, il bronzo o il ferro battuto, e che non aggetti per più di cm 5,00. Tale protezione può essere eventualmente integrata con una chiusura a ribalta della feritoia.
 - La cassetta postale relativa sia collocata e sia apribile solo all'interno dell'edificio.
- o) Non è consentito installare cassette postali private direttamente su facciata, su recinzioni e cancellate o sui serramenti degli edifici. Nel caso di edifici o recinzioni in muratura si dovrà adottare la soluzione della precedente lett. n). Nel caso di recinzioni con cancellata la cassetta dovrà essere collocata ed apribile all'interno della recinzione, mentre la relativa buca potrà essere ricavata sulla recinzione, adottando e ripetendo materiali e soluzioni formali di quest'ultima.
- p) Le cassette postali del servizio postale, le altre cassette tecnologiche d'ogni tipo, i mobiletti, gli altri arredi e le strutture destinate agli impianti tecnologici per la comunicazione non possono essere installati direttamente su facciate di edifici, recinzioni e cancellate, ma devono essere distaccati opportunamente di non meno di cm 10,00 e retti da appositi sostegni a palo fissati al suolo.
- q) Le cassette postali, caratterizzate dalla colorazione rossa, debbono essere per lo più collocate, alla stessa stregua degli apparecchi telefonici pubblici, negli spazi di aggregazione. Si consiglia che le cassette postali, per forma, materiale e cromia si ispirino a quelle tradizionali dei primo Novecento.

- r) In ogni caso, il loro posizionamento non deve avvenire in corrispondenza di elementi decorativi, scultorei ed architettonici di pregio storico-artistico, ambientale e documentario, e non deve essere di nocimento alla lettura di singoli edifici o di interi ambiti di rilievo.
- s) Le cassette postali del servizio postale non devono ridurre le dimensioni minime prescritte per l'accessibilità alle persone disabili.
- t) Le cassette tecnologiche d'ogni tipo (con esclusione di quelle del servizio postale), i mobiletti, gli altri arredi e le strutture destinate agli impianti tecnologici per la comunicazione e comunque relative anche ad altri impianti tecnologici (acqua; luce; gas) dovranno essere preferibilmente in metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato), tinteggiato con colori atti a minimizzarne l'impatto con il contesto, richiamando i colori tradizionali.
- u) La progettazione di mobiletti per acqua, luce, gas e telefono dovrà essere approntata alla ricerca di dimensioni minimali, compatibilmente con le esigenze funzionali. Particolare attenzione deve essere rivolta alla collocazione dei mobiletti, che, di norma, si consiglia siano in aderenza alla facciata nel rispetto di quanto disposto alla precedente lett. p). tale collocazione è comunque tassativamente vietata nel caso di edifici di interesse storico-artistico ed ambientale.

8.2.4. Orologi e termometri. L'apposizione di orologi, termometri e barometri, soprattutto se posti su pali ed abbinati a suggerimenti commerciali, è, di norma, vietata.

La loro installazione potrà essere consentita solo a seguito di preventivo progetto unitario esteso all'intero ambito, a norma dell'Art. 3.4.

In tale sede si dovrà attentamente valutare l'opportunità della loro collocazione, anche abbinata alla presenza di spazi pubblicitari, che comunque dovrà rientrare in un'ottica non solo di ricerca di elementi caratterizzanti l'ambito urbano, ma anche di eliminazione degli esistenti supporti pubblicitari incongrui al messaggio figurativo dell'ambito urbano considerato.

In questi casi dovranno essere impiegati forme, materiali e cromie in grado di relazionarsi con l'ambiente storico.

E' categoricamente vietata la loro collocazione, *ex novo*, in facciata, mentre è raccomandata la conservazione degli orologi ormai storicizzati.

8.2.5. Ponteggi ed impalcature per lavori. Nel caso di lavori, pubblici e privati, su strade ed edifici, il cantiere dovrà essere allestito e tenuto nell'assoluto rispetto del decoro urbano, oltre che delle norme vigenti in materia di sicurezza, nel rispetto di quanto normato col precedente Art. 5.3. Dovranno essere evitate e, se inevitabili, risolte razionalmente le interferenze con il traffico pedonale e veicolare. Ponteggi ed impalcature, cantieri di lavoro e simili dovranno essere opportunamente recintati con materiali consoni e dignitosi, possibilmente trasparenti (come per es. reti di recinzione in materiali inossidabili). E' consentita la schermatura di cantieri, ponteggi ed impalcature, a condizione che i teli siano di colore chiaro, nella gamma dei bianchi o di gialli tenui.

E' particolarmente incoraggiata la schermatura di ponteggi ed impalcature con teli e/o pannelli riproducenti, con tecniche pittoriche o fotografiche, i fronti corrispondenti degli edifici.

In tale caso, ed ove l'iniziativa sia sostenuta da sponsor, le scritte e le immagini a carattere pubblicitario non dovranno interferire con la riproduzione della facciata.

E' vietata l'installazione di trabatelli privi di protezione perimetrale dei passanti.

Tutti gli allestimenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle specifiche norme e leggi vigenti in materia.

I messaggi pubblicitari, previa autorizzazione, possono essere affissi sulle impalcature di facciata per i lavori edili, purché gli spazi appositi siano delimitati da cornici derivate da una puntuale progettazione, meglio se unitaria.

In ogni caso, è fatto obbligo che la proprietà dell'immobile, o comunque l'impresa o la direzione dei lavori, appronti un progetto per la realizzazione di una cornice da porre sui pannelli per delimitare l'affissione. Tale progetto dovrà nel futuro, fissare forme, dimensioni, materiali e cromie di tali cornici; in tal caso viene meno l'obbligo di preventivo progetto.

Le impalcature delle più importanti emergenze architettoniche cittadine dovranno, obbligatoriamente, essere delimitate da schermature riproducenti, pittoricamente o fotograficamente, il prospetto sottostante.

8.2.6. Targhe, cartelli, insegne ed indicazioni stradali.

8.2.6.1. **Affissioni pubblicitarie su facciata.** E' assolutamente vietata l'affissione diretta di manifesti ed altro su facciate, recinzioni ed altre superfici verticali storiche, sia a carattere pubblicitario che d'altro genere. Dette affissioni sono consentite solo su eventuali bacheche oramai storicizzate, e sempre che dette bacheche s'integrino, per forme, colori e materiali, con il contesto. E' parimenti vietata anche l'affissione di messaggi pubblicitari ed altro, anche se di piccole dimensioni, anche semplicemente appesi.

E' consentita l'affissione di manifesti di piccole dimensioni unicamente negli squarci di porte e vetrine degli esercizi commerciali.

E' consentita l'affissione di cartelli con avvisi di vendita e/o locazione esclusivamente sui serramenti degli edifici.

Nel caso di manifesti di necrologi, l'affissione andrà eseguita su appositi pannelli mobili, semplicemente poggiati alle facciate o ai serramenti degli edifici.

8.2.6.2. **Propaganda elettorale.** I supporti per la propaganda elettorale dovranno avere carattere esclusivamente temporaneo, e dovranno essere installati e rimossi nei tempi previsti e consentiti dagli appositi regolamenti e norme. Il Comune di Lecce, al fine di uniformarne la tipologia e migliorarne il rapporto con il contesto storico, provvederà ad una progettazione unitaria di detti supporti, che dovrà definire le forme, i materiali e le cromie più

idonei e comunque capaci di relazionarsi all'ambiente storico costruito.

L'Amministrazione comunale, inoltre, in sede di progetto unitario, provvederà a studiare e definire l'ubicazione ed i punti di posizionamento dei supporti, tenendo conto dell'assoluta necessità di salvaguardare particolari coni ottici e dei divieto di posizionamento, in contrapposizione visiva, di emergenze architettoniche di particolare pregio.

I nuovi supporti eventualmente progettati dovranno in ogni caso essere realizzati con materiali idonei, con esclusione di quelli plastici e sintetici, ed avere cromie idonee ad un'efficace ambientazione nel contesto. E' raccomandato di completare detti supporti inserendo sulla sommità di ogni gruppo lo stemma civico della Città di Lecce.

E' in ogni caso vietato installare i supporti contro facciata dei monumenti cittadini più significativi e di pregio.

I supporti non potranno in nessun caso essere fissati direttamente su facciate e recinzioni lapidee, ma dovranno essere retti da appositi supporti, fissati al suolo e distaccati dalle facciate di sfondo di almeno cm. 20,00.

8.2.6.3. Targhe toponomastiche e numerazione civica. Le targhe toponomastiche e la numerazione civica dovranno possibilmente uniformarsi ad una eventuale progettazione unitaria, in grado di definirne le dimensioni *standard*, le forme, i materiali e le cromie più idonei e comunque capaci di intonarsi con l'ambiente storico.

Le targhe toponomastiche, comunque, dovranno essere posizionate, ad opportuna altezza, unicamente in facciata o su recinzione, con posizionamento sul primo edificio a destra all'imbocco delle vie.

E' consentita l'installazione di targhe toponomastiche a cartello su palo unicamente nel caso di piazze o viali di grandi dimensioni. In tale caso i cartelli dovranno essere uniformati per forme, materiali e colori agli altri elementi d'arredo urbano, nell'ambito di un progetto unitario, e comunque nel rispetto delle indicazioni delle presenti norme relative a dissuasori e corpi illuminanti.

Le targhe e la numerazione civica dovranno essere realizzati con materiali tradizionali e forme semplici; dovranno recare lettere e numeri a caratteri romani, dipinti o incisi, ma in ogni caso chiaramente leggibili.

E' consigliata in particolare l'adozione di targhe e numeri civici in ceramica maiolicata dipinta a mano, possibilmente antichizzata, con caratteri e numeri scuri su fondo chiaro ed eventuale cornice perimetrale in tinta.

E' vietato installare i predetti elementi su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

8.2.6.4. Elementi per l'informazione su monumenti ed opere d'arte. Questi elementi, fortemente consigliati in presenza di edifici monumentale ed opere d'arte in genere (monumenti; fontane; etc.), possono essere di cinque tipi, e precisamente:

a) A plancia, con faccia singola o multipla.

- b) A totem.
- c) A leggio.
- d) Targa su facciata.
- e) Postazioni multimediali.

In linea generale si ritiene opportuno che tutti detti arredi siano organicamente conformati a modelli e tipi *standard*, per dimensioni, forme, materiali e cromie. Il Comune di Lecce, pertanto, al fine di uniformarne la tipologia e migliorarne il rapporto con il contesto storico, provvederà ad una loro progettazione unitaria, che dovrà definire le forme, i materiali e le cromie più idonei e comunque capaci di relazionarsi all'ambiente storico.

Il primo tipo (a plancia) è ammesso solo su spazi di notevole dimensioni (grandi piazze; viali). Esso consente di visualizzare informazioni con testi, foto, disegni, di tipo complesso, ovvero informazioni multiple che richiedano più di faccia per pannello.

Il secondo tipo (totem) è ammesso solo all'interno di spazi a verde o nei pressi di monumenti a carattere archeologico (teatro; anfiteatro; Piazza Castromediano; etc.).

Il terzo tipo (a leggio) è quello consigliato in presenza di edifici monumentali, edifici storicamente rilevanti ed opere d'arte, e permette di visualizzare un breve testo accompagnato da un disegno o da disegni e/o foto di piccolo formato.

Il quarto tipo (targa su facciata) consente di visualizzare informazioni estremamente sintetiche (per es. nome del monumento o opera e relativa epoca); è consigliato per tutti i palazzi, chiese ed opere di minore importanza.

Le postazioni multimediali possono essere del tipo a totem o di altra forma, e devono essere di norma dotate di apparecchiature informatiche interattive, possibilmente del tipo *touch screen*; possono essere ubicate ovunque sia ritenuto necessario fornire informazioni di tipo multimediale.

Gli elementi del tipo a plancia ed a leggio dovranno uniformarsi ad una eventuale progettazione unitaria, in grado di definirne le dimensioni *standard*. Il Comune di Lecce, al fine di uniformarne la tipologia in rapporto con il contesto storico, provvederà ad una progettazione unitaria di elementi, che dovrà definire le dimensioni, le forme, i materiali e le cromie più idonei e comunque capaci di relazionarsi all'ambiente storico.

L'Amministrazione comunale, inoltre, in sede di progetto unitario, provvederà a studiare e definire l'ubicazione ed i punti di posizionamento, tenendo conto dell'assoluta necessità di salvaguardare particolari coni ottici e del divieto di posizionamento in contrapposizione visiva con emergenze architettoniche di particolare pregio. In particolare, in presenza di facciate monumentali, gli arredi in argomento andranno collocati in posizione defilata, debitamente distanziati dalle superfici di facciata, ed in posizione tale da non occultare parti significative del monumento o costituire disturbo visivo.

E' fatto divieto di fissare questi elementi alle facciate, e pertanto essi andranno semplicemente fissati al suolo.

E' fatto divieto di utilizzare materiali plastici e sintetici e l'alluminio anodizzato.

Nelle more della suddetta progettazione unitaria, gli elementi a plancia ed a leggio potranno essere realizzati esclusivamente in ferro (debitamente tinteggiato), ghisa e bronzo.

I materiali dei pannelli con le informazioni didattiche devono essere realizzati con tecniche e materiali idonei (per es. lamine d'acciaio vetrificate con cottura ad alta temperatura), capaci di resistere all'azione del tempo, agli agenti ed inquinanti atmosferici, ai danneggiamenti accidentali ed agli atti vandalici (spray, graffiti vari, graffi, fuoco).

Le forme dovranno essere ispirate alla massima semplicità e funzionalità. Gli elementi a plancia potranno essere del tipo con unico sostegno centrale ovvero con doppio sostegno laterale; gli elementi a leggio potranno essere del tipo con unico piede centrale ovvero con quattro piedi.

Le strutture portanti dovranno essere concepite in modo da consentire agevolmente la manutenzione e l'intercambiabilità del pannello didattico.

Gli elementi a plancia potranno avere il pannello distinto in due zone: quella superiore recante le informazioni didattiche ed una inferiore (con superficie non superiore ad 1/5 di quella totale) destinata ad eventuale comunicazione differenziata (per es. nomi di sponsor o altre notizie correlate al testo principale).

E' consigliato di completare detti elementi mediante l'inserimento dello stemma civico della Città di Lecce, che andrà inserito o nella parte alta del testo o a rilievo nella zona sommitale della plancia, o ancora sulla parte basamentale del leggio.

I totem dovranno essere autoportanti, potranno essere realizzati con materiali diversi, ma dovranno comunque avere dimensioni contenute, ed essere collocati in posizione defilata, debitamente distanziati dalle superfici di facciata, ed in posizione tale da non occultare parti significative dello scenario urbano o costituire comunque disturbo visivo.

E' fatto divieto di fissare questi elementi alle facciate, e pertanto essi andranno semplicemente poggiati o fissati al suolo.

Le targhe sulle facciate potranno essere realizzate esclusivamente in ottone satinato o bronzo, e dovranno avere dimensioni non superiori a cm 35 (base) x cm 16 (altezza). E' vietato installare i predetti elementi su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

8.2.6.5. Targhe e lapidi commemorative. L'installazione di questi manufatti è consentita solo a condizione che gli stessi non siano posizionati su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio. In ogni caso il nuovo elemento dovrà rispettare la tessitura della facciata.

Nel caso di edifici monumentali andrà studiato accuratamente l'impatto che tali manufatti potrebbero produrre, evitandone l'installazione ove questa risulti in qualsiasi modo lesiva dell'immagine storicizzata. In ogni caso le dimensioni dovranno essere le minime indispensabili, ed i manufatti andranno realizzati con materiali tradizionali (esclusivamente la pietra leccese, le pietre calcaree dure locali, i marmi chiari non venati, e, nel caso di

manufatti di piccole dimensioni, il bronzo). I caratteri, del tipo inciso e non applicati, saranno esclusivamente quelli romani. E' consentita l'applicazione sulle lapidi, di norma con forma rettangolare, di piccoli ovali a bassorilievo, esclusivamente in bronzo o nello stesso materiale della lapide. E' consentito il fissaggio tramite borchie in bronzo o ferro battuto, evitando comunque forature e metodi di fissaggio dannosi per l'integrità delle facciate. Si raccomanda, nel caso d'applicazione di bassorilievi, il rigoroso rispetto del precedente Art. 1.11.

8.2.6.6. Targhe ed insegne professionali. E' consentita, previa autorizzazione del Comune di Lecce, l'installazione su facciata di targhe con l'indicazione del nome, della ragione sociale e dell'attività di studi professionali, ditte, aziende, professionisti, associazioni, etc. che hanno la sede nell'edificio interessato. E' parimenti consentito apporre sulle predette targhe un piccolo logo eventualmente caratterizzante l'attività.

L'installazione di questi manufatti è consentita solo a condizione che gli stessi non siano posizionati su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio. In ogni caso il nuovo elemento dovrà rispettare la tessitura della facciata.

Le targhe andranno di norma posizionate ai lati della porta o portone d'ingresso, preferibilmente al di sopra di pulsantiere, citofoni e videocitofoni, buche per le lettere.

Nel caso di più targhe riferite allo stesso portone, le stesse andranno opportunamente raggruppate e disposte ordinatamente in sequenza possibilmente verticale.

I materiali consentiti sono esclusivamente l'ottone satinato, il bronzo, le pietre locali, il cristallo trasparente, sabbiato o acidato.

E' vietato l'uso di vetri artificiali, alluminio, materiali plastici o sintetici in genere, altri metalli verniciati o lucidati.

E' vietato il raggruppamento di targhe realizzate con materiali tra loro diversi.

Le dimensioni massime delle targhe sono pari a cm 40 (base) x cm 25 (altezza).

Nel caso di raggruppamento di più targhe, le dimensioni massime del gruppo, indipendentemente dal numero di targhe, non potrà superare i cm 40 (base) x cm 100 (altezza).

È vietato apporre all'esterno degli esercizi commerciali, ristoranti, alberghi, etc. targhe e segni distintivi di carte di credito (tipo Diners, American Express e similari), di segnalazione e raccomandazione da parte di guide ed organizzazioni turistiche (quali ad esempio ACI, TCI, etc.). Tali segni distintivi potranno essere applicati all'interno dell'ingresso o delle vetrine.

8.2.6.7. Insegne ed indicazioni di esercizi e commerciali.

L'inserimento sulle facciate dell'ambiente storico d'insegne ed indicazioni commerciali costituisce un problema particolarmente delicato, e l'insieme degli arredi di questo tipo concorre in misura notevole alla qualificazione o dequalificazione di un contesto storico o di pregio ambientale.

Nel caso vengano effettuati lavori manutentivi e/o di restauro delle facciate, è fatto perciò obbligo di procedere contestualmente ed a seconda dello stato dei luoghi al riordino, all'adeguamento ed all'eventuale sostituzione delle insegne ed indicazioni commerciali e pubblicitarie esistenti, armonizzando le soluzioni nel contesto di un progetto unitario relativo alla facciata stessa.

Per ambiti unitari, rappresentati da slarghi o porzioni di vie o comunque da parti urbanisticamente omogenee si dovranno privilegiare gli interventi che affrontino, in modo coordinato ed unitario, la progettazione e la sistemazione anche degli elementi e degli oggetti connessi all'oggettistica legata a funzioni commerciali.

Tali progetti potranno essere di iniziativa pubblica o privata, in quest'ultimo caso solo se promossi da Associazioni culturali da Associazioni di gruppi di esercenti, come specificato al precedente Art. 3.4.

Eventuali deroghe alle presenti norme potranno essere richieste ed autorizzate solo nel caso in cui forme e dimensioni diverse da quelle regolamentate vengano proposte nell'ambito del predetto progetto unitario, di iniziativa pubblica o privata, esteso ad un intero comparto urbano omogeneo.

Sono tassativamente vietate le insegne di esercizi poste su plance o su pali, indicanti la presenza di un'unica attività commerciale.

Potrà essere considerata, previa attenta valutazione, la possibilità di insegne poste su pali, purché ciò derivi dalle reali necessità di tutte le attività commerciali non direttamente prospicienti la pubblica via, ma insistenti in uno stesso comparto, arretrato rispetto al fronte edilizio e, in qualche modo, nascosto alla diretta visione dei passante. In questi casi i mezzi pubblicitari potranno essere assemblati in un unico elemento di sostegno, che dovrà essere il prodotto di un'attenta progettazione, secondo gli standards e le norme specificate per le plance informative nel precedente Art. 8.2.5.4. In ogni caso, l'insegna su palo o su plancia, anche se rispondente alle funzionalità sopra descritte, non potrà assolutamente essere posizionata negli ambiti urbani di particolare importanza storica, artistica e documentaria e dovrà tassativamente garantire le dimensioni minime per l'accessibilità alle persone disabili. Dovrà altresì essere assicurato l'accurata salvaguardia di particolari coni ottici, con divieto di posizionamento, in contrapposizione visiva con emergenze architettoniche di particolare pregio. In particolare, in presenza di facciate monumentali, gli arredi in argomento andranno collocati in posizione defilata, debitamente distanziati dalle superfici di facciata, ed in posizione tale da non occultare parti significative del monumento o costituire disturbo visivo.

E' fatto tassativo divieto che insegne di tipo totemico, anche se provvisorie e temporanee, possano essere posizionate sul luogo pubblico, in particolare se reclamizzano marche di prodotti commercializzati dal negozio attiguo.

E' fatto assoluto divieto di posizionare manifesti murali sulle superfici delle facciate degli edifici e dei muri di recinzione, così come normato col precedente Art. 8.2.5.1.

Sui muri di recinzione, di non particolare pregio storico, artistico e documentario, può essere attentamente valutata l'opportunità di posizionare idonee bacheche per il contenimento delle affissioni murali, poggianti su pali a ridosso della muratura e progettate in modo omogeneo per tutte gli ambiti disciplinati dalle NAU, con forme, materiali e caratteristiche coordinate con gli altri oggetti di cui al precedente Art. 8.2.5.4, lett. a) e c).

Di norma è vietata l'apposizione di qualsiasi tipo di pubblicità su oggetti ed elementi d'arredo e su oggetti tecnologici.

Previa attenta valutazione, si potrà derogare da tale norma solo nel caso di un unitario progetto organico di riordino dell'arredo urbano nel suo insieme, anche esteso a singoli comparti urbanistici omogenei, al fine di eliminare elementi di pubblicità incongrui, e comunque in comparti urbani di non elevato pregio storico-artistico. In ogni caso, la pubblicità non potrà essere emergente, sia per dimensione e sia per peso cromatico, dall'oggetto o elemento in cui è posta.

E' vietato installare insegne ed indicazioni pubblicitarie di esercizi commerciali in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

Le insegne di valore storico-artistico e documentario devono essere restaurate e conservate. Pertanto, nel caso di nuova destinazione o tipologia dell'esercizio, l'insegna preesistente deve essere conservata sotto il profilo formale, dimensionale e cromatico; è perciò consentita solo la modifica dell'iscrizione e della denominazione del nuovo esercizio, ma non delle dimensioni, dei materiali, dei colori e della grafia.

In tutti gli altri esercizi, le insegne, sia luminose sia non luminose, assumeranno andamento e posizionamento interno rispetto al piano di facciata, prevedendo esclusivamente la collocazione all'interno dei vani di porte, portoni e vetrine, o in subordine, ma solo in casi eccezionali e dopo attenta analisi, nelle bucatore delle finestre del piano terra, se di esclusiva pertinenza dell'esercizio commerciale. In alternativa, previa attenta valutazione, è prevista la possibilità di inserimento nelle campiture di facciata tra due aperture, purché ciò non alteri caratteri, leggibilità complessiva ed euristicità della facciata.

Le insegne devono di norma essere collocate nelle zone superiori dei fornicelli delle aperture (porte, portoni, vetrine) e dovranno seguirne l'andamento; saranno comunque poste in posizione arretrata di almeno dieci centimetri rispetto al filo esterno degli stipiti e comunque mai in aggetto. Sono consigliate e sempre consentite le scritte apposte direttamente sui vetri, purché non del tipo adesivo.

Nel centro storico di Lecce, all'interno di eventuali finestre poste al piano terreno o di sopraelevazione dei portoni di ingresso degli edifici, è ammesso esclusivamente l'uso di scritte su vetro.

Le insegne devono lasciare una altezza minima libera di passaggio di almeno mt. 2,20 e dovranno essere installate entro l'apertura del vano porta o vetrina.

Per le eventuali insegne a cassetta dovrà essere rispettato un incasso minimo, rispetto alla superficie di facciata di 10 cm. al fine di consentire la individuazione esatta del taglio dell'apertura.

Nei casi in cui sia impossibile realizzare anche tale soluzione si dovrà ricorrere a scritte su vetro o ad insegne poste internamente alla vetrina.

In edifici dove preesistano idonee modanature o soluzioni architettoniche per il collocamento di scritte ed insegne, queste ultime dovranno assolutamente inserirsi in detti elementi.

In subordine sono ammesse scritte a caratteri singoli o a fasce leggere in materiali e colorazioni di tipo tradizionale.

Sono, di norma, vietate le insegne applicate sugli sguinci laterali delle aperture, soprattutto se relative a cornici di pregio storico-artistico e documentario; potrà però essere valutata l'opportunità del posizionamento di insegne sugli sguinci delle murature.

Sono tassativamente vietate, le insegne posizionate sulle coperture, quelle poste in facciata a quota superiore della linea di marcapiano fra piano terra e primo piano, quelle alloggiate sulle inferriate dei balconi e le cosiddette insegne "a bandiera", con l'unica eccezione di quelle standardizzate di alcuni esercizi pubblici speciali, che devono essere immediatamente identificabili (tabaccai, uffici postali e farmacie).

Solo nel caso esclusivo in cui il fornice dell'apertura non lo permetta, per insufficiente superficie illuminante, forma speciale o dimensioni, è permessa l'installazione d'insegne a facciata, immediatamente sopra le cornici delle aperture.

In questo ultimo caso la larghezza dell'insegna non può tassativamente superare quella degli stipiti dell'apertura sottostante, non può aggettare oltre cm 10 dal filo della facciata.

Sono vietate le insegne del tipo "a nastro", mentre si dovranno invece adottare tipologie a caratteri separati.

Ogni insegna dovrà riportare solo il nominativo dell'esercizio ed eventualmente la denominazione dell'attività svolta, proponendo denominazioni ormai consolidate nel linguaggio locale ed internazionale, ed evitando sempre e comunque neologismi artificiosi o barbarismi.

Sono ammessi eventuali simboli grafici, purché eseguiti con un linguaggio grafico semplice, sobrio e qualitativamente consono.

Non è permesso l'inserimento sulle insegne di scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita, diversi dal nominativo e denominazione dell'azienda, e che costituiscono elemento pubblicitario non assimilabile alle insegne degli esercizi commerciali.

I colori delle insegne dovranno obbligatoriamente intonarsi attenersi all'assetto cromatico della facciata nel suo insieme e dell'apertura in cui vanno a collocarsi.

Dovranno perciò adottarsi colori non vivaci o fortemente contrastanti, ma possibilmente materiali naturali nobili dotati di peculiare carattere cromatico.

E' fatto divieto di utilizzare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, o

comunque distrarre l'attenzione dei guidatori, con conseguente pericolo per la circolazione. Sono vietate pertanto luci intermittenti, su display o pannelli luminosi, a variazione di colore o d'intensità luminosa, nonché quelle che possono produrre abbagliamento, mentre sono consentite esclusivamente insegne luminose che presentino i caratteri o le superfici illuminati con luce indiretta. Non è consentito l'uso di tubi fluorescenti e di materiali traslucidi per la realizzazione di targhe ed insegne luminose.

Non è consentita l'installazione di targhe ed insegne con emanazione diretta di luce; è consentita l'illuminazione indiretta solo nelle ore stabilite per la pubblica illuminazione, a condizione che gli apparecchi sorgenti di luce siano convenientemente occultati alla vista.

Non è consentita l'installazione di apparecchi illuminanti esterni quali lampade, lampioni, fari ed altri che non siano appartenenti alla pubblica illuminazione, al fine di illuminare gli accessi dei negozi e dei pubblici esercizi.

È consentita l'installazione a titolo precario di apparecchi da terra per esterni al fine di illuminare bar, ristoranti e pubblici locali nel periodo dell'anno in cui si svolgono le loro attività all'aperto, limitando le relative autorizzazioni a tali periodi ed esclusivamente all'interno dell'area del relativo *dehor*.

Al momento dell'approvazione, gli Uffici comunali preposti valuteranno la compatibilità formale, cromatica e materica della proposta o del progetto con le altre insegne presenti nello stesso ambito e/o contesto singolo.

Di norma le indicazioni di tipo commerciale e pubblicitario poste su pali (come per esempio quelle relative ad alberghi, ristoranti, etc,) devono essere evitate, o comunque limitate al massimo, per non ingenerare disordine visivo e confusione con la segnaletica stradale e per non creare ostacolo visivo alla circolazione.

Tale tipo di segnaletica è consentita solo in presenza di grandi spazi urbani, come viali, snodi stradali, etc., esclusivamente sulle strade a percorrenza veicolare e, comunque, non in prossimità di emergenze architettoniche e monumentali.

E' vietato in ogni caso installare tale tipo di segnaletica sulle strade del centro storico fortemente caratterizzate e/o con larghezze ridotte, anche se a percorrenza veicolare.

In caso d'installazione, si raccomandano forme identiche a quelle previste al precedente Art. 8.2.5.4, lett. a) e c).

Le indicazioni commerciali poste su pali sono previste esclusivamente per alberghi, per ristoranti e per strutture ricettive affini, mentre per le altre categorie commerciali e produttive, all'interno della perimetrazione delle NAU, sono tassativamente vietate.

Tali segnali indicativi devono inoltre essere conformi alle ulteriori disposizioni e prescrizione del Codice della strada, che prevedono di norma cartelli bianchi con scritte nere.

Si fa inoltre obbligo di posizionare le segnalazioni possibilmente in un unico cartello dalle dimensioni uniformate, distinguendole convenientemente per direzione.

In nessun caso è permesso che la segnaletica di uno o più esercizi si differenzi dallo *standard* generale e che l'apposizione sia eseguita direttamente dal privato. Pertanto l'apposizione resta d'esclusiva competenza del Comune di Lecce.

8.2.6.8. Indicazioni turistiche. Per le indicazioni turistiche valgono le stesse norme previste dal precedente Art. 8.2.5.7 per le indicazioni commerciali. In questi casi il Codice della strada prevede l'impiego di segnali con scritte bianche su fondo marrone ed eventuale sintetizzazione grafica, sempre di colore bianco, visualizzante se chiesa, castello, palazzo, etc..

E' consigliata tuttavia una progettazione unitaria assieme agli altri elementi ed oggetti per le informazioni sulle opere d'arte, di cui al precedente Art. 8.2.5.4, lett. a) e b), realizzando elementi capaci d'abbinare anche mappe topografiche con l'ubicazione dei monumenti.

In ogni caso, i cartelli indicatori dovranno proporre scritte bianche su fondo marrone, sostenuti da pali di ferro brunito o colorato con intonazioni scure, con il tassativo divieto di pali anodizzati o zincati.

E' vietato installare indicazioni turistiche in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

8.2.6.9. Segnaletica stradale. Premesso che il posizionamento di segnali informativi ed indicativi, nonché della segnaletica stradale, deve comunque avvenire nel rigoroso rispetto del decoro, anche estetico, e dell'immagine complessiva della città, si dettano qui di seguito norme ed indicazioni sulle forme, sui materiali e sul posizionamento della segnaletica stradale cittadina, all'interno del perimetro disciplinato dalle NAU, che l'Amministrazione Comunale dovrà recepire nel piano urbano del traffico, predisponendo specifici e complessivi progetti di riordino della segnaletica, nel rispetto del Codice della strada ed in accordo con l'Ufficio di Polizia Municipale.

Nelle more del predetto riordino è vietata qualsiasi nuova opposizione di segnaletica stradale non eseguita direttamente dall'Amministrazione comunale.

Il concetto guida per la revisione della segnaletica e delle indicazioni stradali esistenti, deve essere mirato ad un impiego minimale, evitando doppioni e sovrapposizioni, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della strada.

La segnaletica stradale, la cui forma e colorazione è regolamentata dal Codice della Strada, così come dei resto le indicazioni stradali, dovrà essere il più possibile raggruppata sullo stesso palo, distinguendola per categorie, evitando, per quanto possibile, il posizionamento in facciata e attivandosi per ottenere dal Ministero dei Trasporti la deroga necessaria per l'impiego di segnali con dimensioni minimali.

Di norma, tali raggruppamenti dovranno essere realizzati per categorie, che sono già a loro volta diversificate a livello coloristico:

- a) fondo chiaro con sintetizzazione grafica dei segnali ed eventuali scritte nere per la segnaletica stradale,
- b) fondo verde con scritte bianche, per le indicazioni autostradali,
- c) fondo blu con scritte bianche, per le indicazioni delle strade extraurbane.

Le indicazioni sub lettera b) e c) sono vietate all'interno della perimetrazione delle NAU, limitatamente alle zone A.1 "Centro storico".

Le indicazioni di interesse locale devono essere limitate il più possibile e riguardare solo luoghi di interesse generale, come: ospedale, caserma dei Carabinieri, Vigili urbani, scuole, ecc..

Anche in questo caso è consigliabile impiegare cartelli segnaletica con più indicazioni raggruppate con scritte nere su fondo bianco e con eventuale sintetizzazione grafica, posizionata in una finestrella a lato della singola indicazione.

Tali segnali dovranno essere posizionati, di norma, solo su strade carreggiabili e mai in contrapposizione visiva ad emergenze architettoniche.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al materiale costituente il paio di sostegno, con il tassativo divieto dell'impiego di metalli zincati o anodizzati. Si consiglia l'uso dei ferro brunito o colorato con intonazioni scure.

E' vietato installare la segnaletica stradale in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

8.2.6.10. Segnaletica di trasporti pubblici. I cartelli indicatori delle fermate degli autobus e delle autocorriere dovranno essere omogeneizzati il più possibile, anche se indicanti le fermate di automezzi di proprietà di Enti diversi.

La caratterizzazione dovrà essere ricercata nell'omogeneizzazione ed unificazione di forme, materiali e cromie, che in ogni caso non devono essere stridenti rispetto al contesto in cui verranno inseriti gli elementi.

Per quanto possibile si consiglia il ricorso ad elementi uniformati alle disposizioni del precedente Art. 8.2.5.4, lett. a).

E' tassativamente vietato l'uso di colori sgargianti e l'impiego di materiali in contrasto con tradizione storica. Sono tassativamente da evitare materiali plastici e sintetici, metalli zincati e alluminio anodizzati.

Per quanto riguarda le dimensioni, queste dovranno essere orientate alla ricerca di ingombri minimali e mai poste in contrapposizione visiva con emergenze architettonico-artistiche.

E' tassativamente vietato il posizionamento di tali elementi in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

8.2.6.11. Stendardi e striscioni. L'uso di stendardi e striscioni è consentito unicamente per la reclamizzazione di eventi, mostre, iniziative o avvenimenti culturali, iniziative finalizzate al pubblico interesse.

E' perciò consentita l'installazione di supporti temporanei, dei tipo aereo, appoggiati al suolo o collocati in facciata alle condizioni successive, previa attenta valutazione dell'impatto che tali *réclames* hanno con l'ambito storico in generale e con le emergenze architettoniche in particolare.

E' in ogni caso vietato installare tali elementi in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

I supporti dei messaggi, che dovranno relazionarsi ai caratteri dell'ambiente storico per colori, caratteri, disegni, materiali e forme, dovranno essere progettati in modo unitario per ogni singolo evento o manifestazione, ai fini di una comunicazione intelligibile ed unitariamente compiuta.

In ogni caso, i messaggi a forma di stendardo possono essere posizionati direttamente in facciata solo se contenuti all'interno delle relative bucaure (squarci di porte e finestre).

Il posizionamento di stendardi in mezz'aria della strada, sostenuti da fili aerei, dovrà essere attentamente valutato anche in rapporto alla possibilità d'occultamento, anche parziale, di monumenti in scorcio o lungo importanti cannocchiali visivi (come per esempio nel caso di posizionamento sul Corso Vittorio Emanuele, dove il cannocchiale visivo inquadra prepotentemente, da Piazza S. Oronzo, la facciata della Chiesa di S. Irene, e dove dunque sono sconsigliati gli striscioni in mezz'aria) e comunque non potrà prevedere forature o buchi nelle murature di facciata per l'applicazione di utensileria metallica di sostegno.

8.2.7. Esposizione all'esterno dei negozi. Vetrine e contenitori espositivi e distributivi.

8.2.7.1. Esposizione all'esterno dei negozi. All'esterno dei negozi non è permessa, di norma, l'esposizione di nessun genere d'articoli.

L'esposizione non in nessun caso è consentita agli esercizi che hanno per attività prevalente la vendita di prodotti alimentari.

E' vietata altresì l'esposizione degli articoli all'esterno direttamente a terra o su supporto appoggiato al suolo.

In casi particolari, da valutare attentamente in rapporto al contesto, ed esclusivamente nel caso gli ingressi ai negozi non presentino caratteri architettonici e decorativi di pregio, è consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sugli stipiti interni (sguinci) dell'ingresso principale di ogni esercizio, su appositi supporti, da cm 60 da terra fino all'altezza di mt. 2,00.

Detti supporti dovranno essere realizzati esclusivamente in legno, naturale o tinteggiato, di colore scuro, ovvero in ferro, battuto o verniciato con colori scuri

L'esposizione dei prodotti di cui al precedente comma 4 è consentita esclusivamente nel caso di:

- articoli ricordo in ceramica, pietra, vimini, legno, paglia, vetro, cartoline illustrate e guide turistiche;
- opere di pittura, scultura e grafica;

- giornali e riviste;
- oggetti di artigianato tradizionale salentino.

8.2.7.2. **Bacheche.** In linea generale non è consentita l'installazione di bacheche murali, ad eccezione di quelle relative alle farmacie, che dovranno essere comunque realizzate con telaio in colori scuri; non sono ammessi, per esse, telai in materiali plastici o alluminio anodizzato. Tuttavia si consiglia comunque di evitare tali installazioni, segnatamente nella Zona A.1 "Centro storico".

In ogni caso, ove si renda necessario installare comunque tali bacheche, è fatto divieto di posizionarle su parti di facciata e di recinzioni interessate da fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

E' vietata l'installazione di bacheche su edifici sacri e civili di rilevante interesse storico-artistico e monumentale.

Le bacheche informative di Enti e servizi pubblici, Associazioni, partiti politici, Organizzazioni sindacali, etc. dovranno trovare esclusiva collocazione o all'interno di eventuali vetrine o direttamente all'interno della sede.

E' consentita, ai soli esercizi di ristorazione ed esclusivamente ove gli ingressi relativi non presentino caratteri architettonici e decorativi di pregio, l'esposizione di piccole bacheche, con dimensioni massime di cm 30 (base) x cm 60 (altezza), per l'esposizione di *menu*, liste dei vini e listini prezzi. Dette bacheche potranno essere installate esclusivamente sugli stipiti interni degli sguinci, e la loro larghezza dovrà in ogni caso risultare minore della profondità dello sguincio d'appoggio; dovranno essere comunque realizzate con telaio in colori scuri, preferibilmente in ferro, battuto o verniciato, o legno, naturale o tinteggiato con colori scuri; non sono ammessi telai in materiali plastici o alluminio anodizzato.

Nel caso d'interventi di manutenzione e restauro delle facciate, il relativo progetto dovrà prevedere l'integrale rimozione di bacheche eventualmente presenti in facciata, con le eccezioni del comma precedente e del primo comma del presente articolo, e l'adeguamento alle presenti norme.

Sono consentite, in deroga al presente articolo, solo le installazioni disciplinate dal comma 11 del precedente Art. 8.2.5.7..

8.2.7.3. **Vetrine a cassetta.** E' tassativamente vietata l'installazione di vetrine a cassetta, di qualsiasi tipo, dimensione, forma e materiale, sulle facciate e sulle recinzioni in genere.

8.2.7.4. **Dispensatori automatici e contenitori espositivi.** Per i contenitori espositivi in genere valgono le prescrizioni dei precedenti Articoli 8.2.6.1, 8.2.6.2 e 8.2.6.3.

Per i dispensatori automatici (prodotti farmaceutici e sanitari; caramelle e gomme da masticare; sigarette; bancomat etc.) di qualsiasi tipo, dimensione, forma e materiale, è tassativamente

vietata la loro installazione sulle facciate e sulle recinzioni in genere.

Nel caso d'interventi di manutenzione e restauro delle facciate, il relativo progetto dovrà prevedere l'integrale rimozione di dispensatori eventualmente presenti in facciata.

Detti dispensatori potranno essere autorizzati, previa attenta valutazione, solo se installati all'interno di vetrine e su serramenti speciali, che dovranno comunque risultare cromaticamente intonati al contesto urbano in generale ed alla facciata dell'edificio relativo in particolare.

Sono vietati materiali plastici, alluminio anodizzato, metalli lucidi e colori sgargianti.

In ogni caso il filo dei dispensatori non potrà assolutamente sporgere da quello della facciata, senza tenere conto dello sporto eventuale della cornice rispetto ad essa.

il posizionamento non a filo vetrina di un negozio o di una banca, potrà essere concesso solamente per le biglietterie automatiche di autobus ed autocorriere. In ogni caso, tali apparecchiature dovranno presentare forme minimali, colori non sgargianti e dovranno essere progettate contestualmente ai pali di sostegno delle indicazioni delle fermate degli autobus e delle autocorriere.

Gli Uffici comunali preposti valuteranno caso per caso se sussista l'assoluta necessità di posizionamento delle biglietterie automatiche negli ambiti di particolare interesse storico- artistico ed ambientale.

E' tassativamente il collocamento sia in facciata, sia sul luogo pubblico o di godimento pubblico di altri contenitori informativi per apparecchiature di pesatura (bilance), oroscopi, bioritmi, etc..

8.2.7.5. Altri elementi ed arredi sovrapposti alle facciate. E' in genere tassativamente vietato, con le eccezioni previste nel presente Capo 8°, sovrapporre alle facciate arredi, oggetti ed elementi in genere a carattere stabile.

Per le installazioni temporanee ammissibili, diverse da quelle del successivo comma, dovrà sempre essere richiesta e concessa la preventiva autorizzazione.

Tale disposizione s'intende estesa pure alle bucatore di facciata (finestre; porte-finestre; porte; portoni; etc.) ed alle recinzioni in genere, con l'eccezione di schermature contenute all'interno delle bucatore stesse (tende; etc.), che dovranno comunque risultare consone al contesto.

Nel caso d'interventi di manutenzione e restauro delle facciate, il relativo progetto dovrà prevedere l'integrale rimozione di tali cose eventualmente presenti in facciata.

E' tassativamente vietato chiudere stabilmente con murature e pannelli (tipo cartongesso o altro) le bucatore delle facciate, anche se effettuate con ricorso a tecniche di mimetizzazione tipo *trompe-l'oeil*.

8.2.8. Tende frangisole, parasole ed ombrelloni. Le tende frangisole e parasole, con la relativa ed eventuale scritta pubblicitaria, sono disciplinate dal presente articolo. E' tuttavia consentita la possibilità di

deroga alle presenti norma, adottando forme e soluzioni diverse, che dovranno comunque essere attentamente valutate dagli Uffici competenti, esclusivamente nel caso di progetto unitario, di iniziativa pubblica o privata, esteso ad un intero comparto urbano, ai sensi del precedente Art. 3.4.

Le tende frangisole e parasole poggiate al suolo, impiegate come coperture degli spazi aperti pubblici o di godimento pubblico usufruiti da esercizi pubblici, devono, di norma, fare riferimento alle forme, ai materiali e alle cromie della tradizione, che s'identificano nel tipo ad **ombrellone**, di forma tonda, quadrata o rettangolare.

Forme diverse da quelle ad ombrellone, che comunque dovranno relazionarsi, anche nel materiale e nelle cromie, al contesto urbano in cui sono poste, possono essere autorizzate, previa attenta valutazione sempre a condizione che rientrano in un progetto unitario di riordino globale degli spazi aperti usufruiti dagli esercizi pubblici, insistenti su una stessa piazza o via, ai sensi dell'Art. 3.4.

E' consentita l'installazione di tende frangisole, parasole ad ombrellone e simili solo ai pubblici esercizi prospicienti gli spazi aperti, entro i confini della proprietà privata e/o entro l'area di suolo pubblico loro concesso.

L'installazione di tende frangisole, parasole ed ombrelloni, a prescindere dalla contestuale occupazione o meno di suolo pubblico, deve in ogni caso assicurare il rispetto dei massimi ingombri individuati dal precedente Art. 5.4.

Nel centro storico non sono ammesse coperture leggere di tipo "a pergolato" o d'altro tipo, a meno che esse, comunque contestualizzate e conformi a tipi, proporzioni e colori caratteristici della tradizione leccese, risultino preesistenti e/o regolarmente autorizzate.

L'apposizione di questa categoria di d'arredi dovrà avere come puntuale quadro di riferimento l'immagine complessiva dell'intero edificio in cui essa s'inserisce, nel pieno rispetto delle caratteristiche architettoniche, decorative, cromatiche e formali non dell'immobile e dell'intero ambito urbano.

Le tende frangisole e parasole al piano terra, potranno essere collocate, previa autorizzazione comunale, solamente a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie che presentino effettivi e dimostrati problemi di insolazione e in presenza di spazio lastricato pedonale aperto al pubblico.

Le tende frangisole e parasole di questa categoria non potranno essere installate lungo le facciate degli edifici di rilevante interesse storico, artistico, monumentale ed ambientale, al fine di non interferire con un'integrale e corretta lettura degli edifici medesimi.

Il posizionamento della tenda, ovvero dell'ombrellone, dovrà rispettare l'altezza minima in ogni punto, da terra o dal marciapiede, di cm. 220, compresa la eventuale fascia di finitura perimetrale.

Sono vietati i tessuti a righe.

Sono vietati i teli di materiale plastico.

Sono vietati colori cangianti o sgargianti.

E' vietata la rifinitura con frange e passamanerie, specialmente se effettuata con colori contrastanti con quelli della tenda.

Il materiale impiegato dovrà essere solamente del tipo stoffa impermeabilizzata. La colorazione dovrà essere uniforme e compatibile

con l'assetto cromatico dell'intera facciata, e preferibilmente dell'intera via.

Nel caso di una domanda relativa all'installazione di una singola tenda o di un gruppo di tende per un singolo negozio, questa dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui tutti i proprietari o esercenti dei negozi del piano terra della stessa unità edilizia s'impegnino, eventualmente interessati all'installazione di consimili manufatti, ad accettare e a posizionarle anch'essi con le stesse forme, dimensioni e colori entro il termine di un anno.

I progetti presentati successivamente dovranno comunque indicare le caratteristiche delle tende già installate.

Sulle tende resta consentita, solamente sulla fascia perimetrale, l'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio, ma con esclusione di marche di prodotti commercializzati dal negozio.

Detta indicazione può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, anche se in sede di approvazione si dovrà tener conto di una preferenziale uniformità.

8.2.9. Tende frangisole e parasole su serramento esterno o su facciata.

Gli altri tipi di tende frangisole e parasole da porsi su facciata o in relazione ai serramenti esterni di facciata, con la relativa ed eventuale scritta pubblicitaria, sono disciplinate dal presente articolo. E' tuttavia consentita la possibilità di deroga alle presenti norme, adottando forme e soluzioni diverse, che dovranno comunque essere attentamente valutate dagli Uffici competenti, esclusivamente nel caso di progetto unitario, di iniziativa pubblica o privata, esteso ad un intero comparto urbano, ai sensi del precedente Art. 3.4.

Le tende frangisole e parasole al piano terra, potranno essere collocate, previa autorizzazione comunale, solamente a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie che presentino effettivi e dimostrati problemi di insolazione e in presenza di spazio lastricato pedonale aperto al pubblico.

Le tende frangisole e parasole non dovranno occultare gli elementi architettonici fondamentali di facciata, quali ornati e cornici delle porte, portoni, vetrine ed eventualmente finestre, e tantomeno dei sopraluce ornati con roste in ferro o legno di valore storico-artistico e documentario. Potranno essere collocate, contenendovele totalmente, esclusivamente all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e dovranno, di norma, essere del tipo a braccio estensibile che non implicino appoggi a terra. La tenda ripiegata non dovrà sporgere nemmeno rispetto al filo di facciata.

Non è consentito l'uso di tende del tipo fisso a pagoda, a trapezio o a visiera. Pertanto, nel caso d'interventi di manutenzione e restauro delle facciate, il relativo progetto dovrà prevedere l'integrale rimozione di dette tende eventualmente presenti in facciata.

Lo sbraccio massimo della tenda dovrà essere contenuto entro i 120 cm. e comunque non potrà sporgere oltre la larghezza dell'eventuale marciapiede sottostante.

In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende, salvo che per le zone ad esclusivo transito pedonale. La tenda non potrà essere sostenuta da montanti verticali.

Il posizionamento della tenda dovrà rispettare l'altezza minima in ogni punto, da terra o dal marciapiede, di cm. 220, compresa la eventuale fascia di finitura anteriore.

Potrà eccezionalmente e solo in casi particolari, essere valutata l'opportunità del posizionamento di tende a cappottina, purché ciò rientri in un progetto di riordino globale di un intero ambito unitario.

Nel caso in cui il vano dell'apertura abbia altezza inferiore o tutt'al più uguale a 220 cm, e che contemporaneamente detto vano sia privo di cornice o munito di cornice estremamente semplificata e priva di modanature, sarà attentamente valutata la possibilità di posizionare la tenda esternamente alla cornice o sulla cornice stessa; tale possibilità è comunque esclusa per cornici di valore storico-artistico e documentario.

Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende dovranno essere uniformate per profilo, altezza da terra, sporgenza, colori e materiali.

Sono vietati i tessuti a righe.

Sono vietati i teli di materiale plastico.

Sono vietati colori cangianti o sgargianti.

E' vietata la rifinitura con frange e passamanerie, specialmente se effettuata con colori contrastanti con quelli della tenda.

Il materiale impiegato dovrà essere solamente del tipo stoffa impermeabilizzata. La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata, e preferibilmente dell'intera via.

Nel caso di una domanda relativa all'installazione di una tenda per un singolo negozio, questa dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui tutti i proprietari o esercenti dei negozi del piano terra della stessa unità edilizia s'impegnino ad accettare a posizionarle anch'essi con le stesse forme, dimensioni e colori entro il termine di un anno.

I progetti presentati successivamente dovranno comunque indicare le caratteristiche delle tende già installate.

Sulle tende resta consentita, solamente sulla fascia anteriore, l'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio, ma con esclusione di marche di prodotti commercializzati dal negozio.

Detta indicazione può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, anche se in sede di approvazione si dovrà tener conto di una preferenziale uniformità.

L'installazione di tende frangisole e parasole ai piani superiori è consentita. previa attenta valutazione, esclusivamente nel caso di copertura di superfici a balcone o a terrazzo in edifici di recente costruzione, con l'assoluto divieto di installazione negli edifici storici; nei casi consentiti la tenda dovrà avere l'estensione, sia in larghezza sia in profondità, del balcone e inoltre dovrà essere collocata tassativamente su tutti i balconi dell'edificio, con le medesime forme e colorazioni.

Nelle tende dei piani superiori non sono assolutamente ammesse scritte o grafici di qualsiasi genere. Anche in questi casi le colorazioni devono essere compatibili con l'assetto cromatico dell'intero edificio; il tipo di tenda ammesso è esclusivamente quello con braccio estensibile, privo d'appoggio a terra e chiusure laterali.

8.2.10. **Corpi illuminanti esterni.**

8.2.10.1. **Illuminazione pubblica.** La scelta del tipo ed il posizionamento dei diffusori illuminanti della rete di pubblica illuminazione, che ha come finalità essenziale l'illuminamento secondo *standards* ottimali nelle ore notturne degli spazi urbani pubblici e di uso pubblico, deve avvenire comunque nel rispetto dell'ambiente storico, sia sotto il profilo del tipo di organi illuminanti che sotto quello della qualità della luce.

Pertanto con il presente articolo si dettano norme ed indicazioni sulle forme, sui materiali e sul posizionamento dell'illuminazione pubblica del Centro storico e della zona d'interesse ambientale di Lecce.

Le presenti norme valgono inoltre per i casi disciplinati dal successivo Art. 8.2.9.2, ove ai privati è fatto obbligo d'uniformarsi agli *standards* della pubblica illuminazione.

Sulla scorta dei presenti criteri l'Amministrazione comunale potrà approntare un progetto organico mirante a migliorare, uniformare e razionalizzare l'illuminazione pubblica e privata (definendo tipo di luce, forme, materiali, coloriture, posizionamento, etc. degli organi illuminanti) degli spazi pubblici e d'uso pubblico all'interno del perimetro disciplinato dalle NAU.

In ogni i criteri-guida per l'installazione di organi illuminanti sono i seguenti.

- a) Nelle strade caratterizzate da grandi slarghi, lungo i viali e nelle piazze i diffusori dovranno essere del tipo a lampione, sorretto da uno stelo in metallo, preferibilmente ghisa, naturale o verniciata, con intonazioni scure, uniformandosi agli stili delle lampade a braccio già esistenti nel centro storico di Lecce.
- b) La parte riguardante i diffusori di luce dovrà essere protetta da vetro ed emanare di norma un'illuminazione calda, prevedendo tutti gli accorgimenti per eliminarne la dispersione.
- c) E' sconsigliabile una luce fredda in quanto non confacente all'ambiente storico in cui i diffusori illuminanti sono posti.
- d) Il posizionamento dei lampioni a stelo dovrà rientrare in un progetto organico di sistemazione di un intero ambito (via; piazza; complesso di spazi pubblici), che preveda un'unica ed ordinata direttrice di collocazione, che, secondo i casi, potrà collocarli sull'estremità dei marciapiedi, al centro della strada o all'interno delle aiuole spartitraffico.
- e) nelle strade di penetrazione veicolare al Centro storico di Lecce, caratterizzate dall'uniformità nell'altezza degli edifici e da una relativa ampiezza stradale, ma non in grado di permettere il posizionamento di lampioni a stelo, è consigliabile l'impiego di diffusori applicati alle facciate, del tipo " ad applique ", che dovranno essere relazionati per forma, colore e cromia ai lampioni a stelo collocati nello stesso ambito.
- f) Queste applique dovranno essere posizionate in facciata, previa attento rilievo e studio di quest'ultima, in modo da non interferire con i caratteri architettonici e le partiture dell'edificio. Pertanto, le applique dovranno, di norma, essere posizionate

tra i modiglioni di gronda o fra le campiture formate dalle finestre dell'ultimo piano e, nel caso di altezze troppo elevate, all'altezza del primo piano, sempre però rispettando le partiture di facciata.

- g) Gli edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti, non potranno ricevere di norma in facciata organi illuminanti, salvo studio approfondito, approvato dalle competenti Soprintendenze, che valuti una compatibilità con gli organi illuminanti proposti con i caratteri e l'apparato decorativo del monumento.
- h) E' fatto tassativamente divieto d'installare corpi illuminanti su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.
- i) L'involucro dell'applique dovrà uniformarsi cromaticamente ai colori dell'ambiente storico, impiegando preferibilmente metalli naturali come ghisa, rame e ferro oppure verniciati con tinte opache d'intonazione scura.
- j) Particolare attenzione dovrà essere rivolta al posizionamento e alla natura dei cavi elettrici, in modo da non fuorviare la lettura architettonica di facciata. Si consiglia pertanto di impiegare cavi con involucro di rame e scatole di derivazione dello stesso materiale, in grado di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dei materiali storici. Tali elementi sono posizionati, di norma, lungo le direttrici orizzontali sottolineate, nella maggior parte dei casi, dalle fasce marcapiano e, per i percorsi verticali, dietro i pluviali, così come indicato al precedente Art. 8.2.1, lett. g), h), j), k) ed l).
- k) Nelle strade caratterizzate da limitata larghezza è consigliato l'impiego di lampade a braccio, applicate in facciata. Le lampade e i relativi bracci dovranno riprendere le forme e i materiali propri dell'illuminazione storica di Lecce, che in ogni caso dovrà essere mantenuta sotto il profilo normale. Eventuali nuovi organi illuminanti dovranno pertanto riprendere gli stessi stilemi. Inoltre, le lampade a braccio dovranno essere posizionate tra il piano terra e il piano primo e, comunque non oltre il marcapiano tra il primo e il secondo piano.
- l) Il posizionamento della lampada a braccio dovrà essere valutato in funzione della lettura di facciata e dell'importanza dell'edificio.
- m) Particolare cura dovrà essere effettuata nella messa a dimora dei cavi elettrici seguendo le indicazioni di cui al precedente punto j);
- n) Sono vietati tassativamente i posizionamenti di lampade a sospensione, nella mezzera della strada, dal momento che necessitano di una serie di cavi aerei che limitano la visione architettonica, soprattutto dei prospetti degli edifici, e producono danni ai paramenti murari.
- o) E' permessa ed incoraggiata l'illuminazione scenografica d'edifici di rilevante interesse architettonico, archeologico e monumentale mediante progetti e sistemi illuminotecnici

speciali e/o innovativi. Sono di conseguenza consentiti sistemi d'illuminazione incassati a pavimento (purché di tipo compatibile con il traffico veicolare e pedonale, a seconda dei casi), illuminazione scenografica di parti, vuoti e pieni, elementi architettonici particolari, statue, etc. mediante l'impiego di fari, proiettori, faretti ed altro organi speciali. Si raccomanda comunque il ricorso a temperature di colore calde, a lampade che non producano surriscaldamento di facciate e particolari di facciata, e si prescrive che gli organi illuminanti speciali siano dissimulati al massimo ed occultati alla visione dalle pubbliche vie. Resta fermo che ogni progetto d'illuminazione scenografica dovrà essere preventivamente esaminato ed attentamente valutato da parte degli Uffici competenti. Si dovrà avere naturalmente cura affinché l'illuminazione scenografica di un monumento o gruppi di monumenti s'inserisca, sempre e comunque, felicemente all'interno del contesto ambientale, evitando l'impoverimento e la svalutazione percettiva della quinta (o delle quinte) di riferimento.

8.2.10.2. Illuminazione privata. E' fatto tassativo divieto d'installare corpi illuminanti, sospesi, su facciata o su armatura stradale, differenti da quelli utilizzati per la pubblica illuminazione.

Eventuali corpi illuminanti esistenti, d'epoca e/o di valore storico-artistico e documentario, dovranno essere conservati ed accuratamente restaurati.

Eventuali deroghe alla norma del precedente comma 1 sono consentite unicamente, previa attenta valutazione di conformità agli indirizzi generali del Comune di Lecce, solo nel caso di progetto unitario ai sensi del precedente Art. 3.4.

E' in ogni caso fatto assoluto divieto di surrogare o integrare l'illuminazione della rete pubblica con ricorso ad insegne pubblicitarie e simili.

L'installazione eventuale, all'esterno di un locale, di apparecchi illuminanti integrativi, conformi ai disposti del comma 1 e senza alcuna scritta pubblicitaria, è permessa solo ai pubblici esercizi o dove viene svolta un'attività pubblica, sociale, ricreativa, ecc., nel caso di documentata e provata insufficienza della pubblica illuminazione.

Per l'autorizzazione all'installazione dei predetti corpi illuminanti integrativi, dovranno essere attentamente essere progettati e valutati:

- a) L'assoluta necessità, sotto il profilo illuminotecnico, di siffatta integrazione.
- b) L'euritmia illuminotecnica della sequenza di luci ed ombre.
- c) L'ordinata scansione dei corpi illuminanti lungo ambo i fronti stradali o sui due lati contrapposti di una piazza, che dovrà comunque prevedere il posizionamento dei corpi integrativi ad interassi regolari e comunque mai tali da creare disordine (zone di eccessivo illuminamento rispetto alle altre zone) sotto il profilo illuminotecnico.

d) La qualità, la quantità e la temperatura di colore dell'emissione luminosa, che dovranno essere deve essere uguali o simili a quelli della pubblica illuminazione.

E' comunque vietata la proiezione di immagini, scritte od altro all'esterno del negozio.

E' altresì consentita l'installazione di corpi illuminanti esclusivamente sotto gli ombrelloni e ripari consimili dei pubblici esercizi., con esclusione delle tende parasole su facciata o su serramento.

Non è mai permessa l'installazione di apparecchi illuminanti all'esterno di abitazioni.

8.3. Oggetti ed elementi su superfici orizzontali ed in spazi esterni pubblici e privati.

8.3.1. Elementi ed impianti tecnologici e relativi a sottoservizi. Elementi per l'illuminazione e l'aerazione degli scantinati.

8.3.1.1. **Parcometri.** L'installazione di parcometri non è consentita in corrispondenza di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti.

In ogni caso è vietato il posizionamento di parcometri dinanzi a fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio, e comunque la loro installazione su facciata.

I parcometri saranno di norma del tipo comunemente utilizzato dal Comune di Lecce.

In caso di progetto unitario degli arredi nelle zone assoggettate alle NAU è possibile prevedere apparecchi con forme e colori più idonei alla loro minimizzazione.

8.3.1.2. **Apparecchi telefonici e cabine telefoniche.** All'interno della zona A.1 "Centro storico" ed negli ambiti di particolare pregio delle zone d'interesse ambientale, nel caso di collocamento di apparecchi telefonici pubblici è consigliato l'impiego di apparecchiatura di tipo aperto, per la loro minimale consistenza volumetrica, piuttosto che cabine telefoniche chiuse, che, per forma, dimensioni, materiali, etc., mal s'inseriscono in un contesto storico e/o di pregio ambientale. In generale, è opportuno integrare questi oggetti per la comunicazione ad altri oggetti di corredo urbano, come le transenne e le plance d'informazione turistica o su monumenti, garantendone comunque l'accessibilità alle persone disabili.

Quando ciò non è possibile è conveniente posizionarli in luoghi di aggregazione, prevedendo appositi spazi in posizione defilata.

L'installazione di cabine telefoniche non è consentita in corrispondenza di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti.

In ogni caso è vietato il posizionamento di cabine ed apparecchi telefonici anche di tipo aperto dinanzi a fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

I tipi adoperati vanno orientati verso cromie e materiali della tradizione, con la tassativa esclusione di metalli zincati ed anodizzati.

8.3.1.3. Cabine ENEL di trasformazione. E' tassativamente vietata la realizzazione ex novo di manufatti fuori terra destinati a cabine ENEL per la trasformazione dell'energia elettrica. Le nuove cabine effettivamente necessarie, pertanto, dovranno essere ricavate, previo adeguamento a norma, esclusivamente all'interno di vani, interrati o seminterrati, di edifici preesistenti.

Ad eccezione della prescritta segnaletica di sicurezza, si dovrà aver cura affinché la nuova cabina si integri nel relativo fabbricato e non sia leggibile all'esterno.

Pertanto anche i relativi serramenti dovranno recare, all'esterno ed in sovrapposizione alle porte, realizzate con i materiali e aventi le caratteristiche prescritti dalle vigenti norme, idonee pannellature di rivestimento capaci di uniformare il serramento della cabina agli altri esistenti nell'unità architettonica interessata.

8.3.1.4. Chiusini. I chiusini relativi a sottoservizi ed altro devono di norma, e fatta salva la sottostante collocazione di un chiusino principale a norma ed in materiali diversi (ferro; ghisa; etc.) integrarsi alla pavimentazione esistente mediante un rivestimento eseguito nello stesso materiale della pavimentazione.

Tale norma è obbligatoria nel caso di pavimentazioni con basoli o comunque con materiali storici e/o pregiati.

In tal caso il rivestimento dovrà ripetere la stessa tessitura, orientamento e dimensione degli elementi della pavimentazione.

8.3.1.5. Chiusini di saracinesche. I chiusini di minori o piccole dimensioni, relativi a saracinesche ed altri apparecchi dei sottoservizi, possono essere in ferro o ghisa a vista. Non sono ammessi chiusini in materiali plastici o resine sintetiche. Ove non possibile la mimetizzazione come indicato al precedente Art. 8.3.1.4, i chiusini di forma quadrata o rettangolare dovranno comunque essere orientati nella direzione della tessitura della pavimentazione esistente.

8.3.1.6. Caditoie. Le caditoie potranno essere soltanto, a seconda dei casi, in ferro, ghisa o materiale lapideo.

Le caditoie in ferro o ghisa dovranno avere disegno semplice ed uniformato a modelli storicamente consolidati.

Sono vietate caditoie con disegni e forme irregolari.

La tipologia prescritta, nel caso di pavimentazioni con basoli o comunque con materiali storici e/o pregiati, è quella della caditoia realizzata con il medesimo materiale della pavimentazione.

8.3.1.7. Grate praticabili. Per le grate praticabili, relative all'aerazione di locali scantinati, è prescritta l'adozione di maglie e

telai unicamente in ferro o ghisa, con disegno semplice ed uniformato a modelli storicamente consolidati.

Sono vietate grate con disegni e forme irregolari.

Sono vietate grate con maglie larghe tipo Orsogril; le maglie dovranno invece essere ravvicinate e presentare caratteristiche antitacco.

8.3.1.8. **Lucernari.** Per l'illuminazione e l'aerazione di locali scantinati è vietata la formazione di lucernari con materiali traslucidi, tipo vetrocemento. E' invece prescritta l'adozione di grate praticabili conformi ai disposti del precedente Art. 8.3.1.7.

Nel caso d'interventi di manutenzione, rifacimento e restauro delle superfici orizzontali e/o d'interventi sulle facciate poste in corrispondenza del lucernario, il relativo progetto dovrà prevedere l'integrale adeguamento alle presenti norme dei lucernari esistenti.

8.3.1.9. **Fontane.** L'eventuale installazione di fontane dovrà sempre e comunque avvenire nel rigoroso rispetto di quanto disposto nei precedenti articoli 3.2, 3.3 e 3.6.

Detta installazione, in genere sconsigliata in quanto rappresentante comunque elemento e fattore d'alterazione di scenari urbani consolidati e storicizzati, non è mai ammessa direttamente su facciata di edifici.

Non è consentita l'installazione di fontane con ubicazione e dimensioni tali da costituire intralcio al traffico dei pedoni ed alla circolazione in genere.

In ogni caso eventuali manufatti di questo tipo dovranno essere rigorosamente proporzionati alle dimensioni ed al carattere dello spazio urbano in cui s'inseriscono.

L'installazione di fontane non è consentita in corrispondenza di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti.

In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

Le soluzioni eventualmente proposte vanno orientate verso forme, dimensioni e materiali propri della tradizione.

8.3.1.10. **Fontanelle.** S'intendono per fontanelle gli elementi di piccole dimensioni, destinati alla pubblica erogazione di acqua.

L'installazione di fontanelle è consentita solo su strade, slarghi e piazzette secondarie, e comunque in punti defilati alla vista e tali da non costituire intralcio al traffico dei pedoni ed alla circolazione in genere.

L'installazione di fontanelle non è mai consentita in corrispondenza di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti.

In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

La loro installazione è permessa, dopo attenta valutazione, a condizione che le fontanelle siano realizzate esclusivamente in ferro o ghisa, e che riproducano le tipologie storiche dell'Acquedotto Pugliese.

Si consiglia l'eventuale recupero e reinstallazione di vecchie fontanelle dismesse, dopo una loro accurata revisione.

8.3.1.11. Bocche antincendio. Le bocche antincendio devono riprendere la forma, il materiale, il colore di quelle della tradizione pugliese ed il loro posizionamento dovrà essere, di norma, in aderenza alla facciata, mantenendo un distacco non minore di cm. 20.

Potrà essere valutata la possibilità del posizionamento in linea con il limite esterno dei marciapiede, fermo restando che, in ogni caso, devono essere considerate le dimensioni minime per l'accessibilità a persone invalide.

L'installazione delle bocche antincendio non è mai consentita in aderenza alle facciate di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti.

In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

8.3.2. Altri elementi d'arredo urbano.

8.3.2.1. Paracarri, dissuasori e transenne. Il posizionamento di paracarri, dissuasori e transenne deve preferibilmente rientrare in un progetto globale di riordino di un ambito omogeneo, mirante non solo alla protezione dal traffico veicolare e alla delimitazione dei parcheggi, per i quali è doveroso approntare specifiche pianificazioni, ma anche alla sua valorizzazione estetica, prevedendo l'integrazione funzionale e l'uniformità formale, materica e cromatica di più funzioni ed elementi, come portabiciclette, segnali stradali, apparecchi telefonici etc..

In quest'ottica, si deve considerare che il posizionamento, deve, in ogni caso, garantire il rispetto delle dimensioni minime per l'accessibilità alle persone disabili.

Forma, materiali e colori di paracarri, dissuasori e transenne rivestono fondamentale importanza. E' consigliabile pertanto l'impiego di paracarri e dissuasori in pietra locale (calcarenite dura), riproponendo le forme geometriche e le proporzioni proprie della tradizione, riconducibili a cilindri, prismi poligonali, tronchi di cono o piramidi poligonali, talvolta sormontati da calotte sferiche.

E' altresì consentito, in alcuni ambiti omogenei di non elevato valore storico-artistico, l'impiego di nuove forme, purché sempre in pietra locale ed, in subordine, in metalli propri della tradizione industriale, come la ghisa o il ferro naturale.

Sono permessi, a protezione dei basamenti delle facciate, i paracarri in ghisa tipici della tradizione su strade carrabili di limitata larghezza, a condizione che siano del tipo configurato a mo' di quarto di circonferenza e riproducano modelli tipici dei primi del secolo XX.

E' tassativamente vietato l'impiego di paracarri in conglomerato cementizio, anche se colorati, ed il posizionamento di paracarri, anche se amovibili, di esclusiva iniziativa privata.

Le transenne dovranno uniformarsi ai caratteri generali dei tipi tradizionali, e dovranno pertanto essere esclusivamente in ghisa o ferro naturale.

E' categoricamente vietato l'impiego di transenne in metallo zincato e anodizzato ed il posizionamento di transenne metalliche con colorazioni sgargianti, a strisce comunque colorate, collegate fra loro con catene o elementi orizzontali.

8.3.2.2. Gettacarte e porta rifiuti a colonna ed a muro. La collocazione di cestini gettacarte e porta rifiuti, che, di norma, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, dovrà derivare non solo da un attento esame degli spazi più frequentati, ma anche dalla valenza formale dei luoghi in cui sono posti, nonché dal rispetto delle dimensioni minime per l'accessibilità alle persone disabili.

Il posizionamento di gettacarte e portarifiuti deve preferibilmente rientrare in un progetto globale di riordino di un ambito omogeneo, mirante anche alla sua valorizzazione estetica, prevedendo l'integrazione funzionale e l'uniformità formale, materica e cromatica di più funzioni ed elementi, come paracarri, portabiciclette, segnali stradali, apparecchi telefonici ecc..

L'installazione di cestini gettacarte e porta rifiuti non è mai consentita in corrispondenza di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti.

In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

E' raccomandabile l'uniformità degli oggetti in gli ambiti omogenei.

Tali oggetti per forma, dimensioni, materiale e colore devono inserirsi discretamente nell'immagine dell'ambiente storico.

E' previsto perciò l'impiego di materiali della tradizione, come rame, bronzo, ottone, nonché ferro naturale, oppure colorato con intonazioni scure come nero, verde e marrone, evitando colorazioni stridenti coi contesto.

Sono consigliabili sempre e comunque manufatti a colonna in ghisa, muniti di portaceneri e chiusi alla sommità, del tipo di quelli già installati nei più centrali e principali spazi del centro storico cittadino.

E' tassativamente vietata la collocazione, per iniziativa privata, di cestini gettacarte anche se amovibili, ad eccezione di quelli,

debitamente autorizzati, che rientrino in una progettazione organica ed unitaria, a norma del precedente Art. 3.4.
Si richiamano altresì le norme del precedente Art. 7.5.

8.3.2.3. Panchine e sedili. Le panchine per la sosta ed il riposo devono essere posizionate solamente in luoghi di aggregazione e di socializzazione, per esclusiva iniziativa dell'Amministrazione comunale.

Pertanto, è categoricamente vietata l'installazione in luogo pubblico o privato, ma di godimento pubblico, di singole panchine per esigenze private, con la sola eccezione dei casi, debitamente autorizzati, riconducibili ad una progettazione organica ed unitaria, a norma del precedente Art. 3.4.

L'installazione di panchine e sedili deve preferibilmente rientrare in un progetto globale di riordino di un ambito omogeneo, mirante anche alla sua valorizzazione estetica, prevedendo l'integrazione funzionale e l'uniformità formale, materica e cromatica di più funzioni ed elementi, come paracarri, gettacarte, portabiciclette, segnali stradali, apparecchi telefonici ecc..

Le panchine devono perciò rispondere ad esigenze di omogeneità cromatica, formale e materica non solo con il luogo in cui sono poste, ma anche con le eventuali panchine degli spazi di aggregazione adiacenti.

La forma, il materiale ed il cromatismo devono sapersi integrare al messaggio figurativo proprio dei luoghi.

Sono raccomandati i materiali della tradizione: ferro, ghisa, legno e pietra locale, con la tassativa esclusione di materiali come l'alluminio anodizzato, la plastica ed il conglomerato cementizio.

La colorazione potrà proporre il tono naturale dei materiali solo nel caso della pietra e della ghisa, mentre nel caso dell'impiego del ferro e del legno si dovrà, di norma, prevedere la colorazione con un'intonazione scura della gamma dei bruni o dei verdi. Non sono ammesse colorazioni sgargianti.

L'installazione di panchine non è mai consentita in corrispondenza di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti. In casi particolari sarà valutata la possibilità d'installazione di semplici sedute prive di schienale e di piccole dimensioni, realizzate con forme e materiali consoni, e comunque nel rispetto dei commi precedenti.

In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

8.3.2.4. Fioriere. L'installazione di fioriere risponde particolarmente ad esigenze di valorizzazione di ambiti omogenei, rientrando quindi tipicamente nella progettazione unitaria di iniziativa pubblica o privata di cui al precedente Art. 3.4.

In linea generale è fortemente sconsigliato l'impiego di fioriere intese principalmente come dissuasori di traffico o di delimitazione continua di spazi pubblici o di spazi privati di godimento pubblico,

usufruiti da esercizi pubblici, avulsi da un progetto organico di globale sistemazione urbana.

Pertanto alla fioriera (come pure alle essenze ivi inserite, che dovranno essere esclusivamente tipiche dell'ambiente mediterraneo e, meglio ancora, salentino), è affidato il compito fondamentale dell'arricchimento dell'immagine di particolari e peculiari spazi.

Sono raccomandati i materiali della tradizione, con forme, materiali e cromatismi che devono sapersi integrare al messaggio figurativo proprio del luogo: pietra locale, nelle varie intonazioni cromatiche, ed il cotto delle fornaci salentine, o, tutt'al più campane, con la tassativa esclusione di materiali come la graniglia cementizia e la plastica. L'impiego del legno, da considerarsi materiale consono all'ambiente storico costruito, non dovrà proporre forme proprie di altri ambiti geografici.

8.3.2.5. Vasi per piante. I vasi per piante, sia posti al suolo a pavimento o su aiuola, o sospesi dovranno avere le medesime caratteristiche delle fioriere: pertanto sono ammessi esclusivamente vasi in cotto delle fornaci salentine, o, tutt'al più campane, con la tassativa esclusione di materiali come la graniglia cementizia e la plastica.

In casi particolari, a seguito di progettazione unitaria di iniziativa pubblica o privata di cui al precedente Art. 3.4, sono consentiti vasi da fiori pensili su facciata, a condizione che non siano posti su edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti. In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

Il supporto dei predetti vasi pensili dovrà comunque essere realizzato con forme e metalli propri della tradizione industriale, come la ghisa o il ferro naturale.

8.3.2.6. Edicole, chioschi e gazebo. In linea generale la costruzione di nuove edicole per giornali, di chioschi per il ristoro e di gazebo destinati anche a servizi non è ammessa, ove essa non ciò non rientri in un progetto di riordino globale di un ambito urbano omogeneo.

Tali manufatti dovranno comunque essere uniformati ad eventuali modelli, predeterminati dall'Amministrazione Comunale a mezzo d'appositi provvedimenti, al fine di tendere ad una decorosa normalizzazione di forme, materiali, proporzioni e dimensioni.

La sostituzione dei chioschi esistenti con modelli conformi a quelli predeterminati, ed il loro eventuale spostamento in posizione più idonea rispetto ai caratteri del contesto del centro storico, dovranno essere opportunamente perseguiti ed incoraggiati dall'Amministrazione Comunale per mezzo di apposite incentivazioni.

E' comunque tassativamente vietata l'installazione di edicole, chioschi e gazebo di qualsiasi natura e dimensione in

corrispondenza o in contrapposizione con edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti. In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

Pertanto la nuova edificazione di gazebo, edicole e chioschi può essere autorizzata, previa attenta valutazione, solo in particolari contesti ambientali e in occasione di un riordino globale di spazi aperti di non rilevante valenza ambientale ed architettonica.

In ogni caso le edicole, i gazebo ed i chioschi debbono impiegare unicamente i materiali della tradizione locale, e soprattutto devono essere dotati di forte coerenza formale ed ottima qualità del *design*, che dovrà essere in grado d'assicurare al massimo livello la corretta ambientazione del manufatto, anche sotto il profilo dei rapporti dimensionali col contesto.

Sono pertanto vietati manufatti "fuori scala", che anche solo per dimensioni non s'inseriscano in modo equilibrato e discreto.

Di conseguenza le produzioni seriali sono, di norma, vietate e possono essere adottate solo previo attento esame valutativo e nel solo caso di manufatti di ottima qualità estetica.

Le edicole, i gazebo ed i chioschi d'interesse storico, artistico e documentario devono essere salvaguardati sotto il profilo formale, materico-cromatico e funzionale.

L'eventuale autorizzazione all'installazione di edicole, chioschi e gazebo dovrà comunque essere limitata nel tempo ed alla scadenza potrà essere rinnovata o meno.

8.3.2.7. Pensiline e biglietterie per autobus. Le pensiline per l'attesa di autobus e di autocorriere, nonché le relative biglietterie, debbono risultare correttamente inserite nell'ambito specifico in cui sono poste. Pertanto, sotto il profilo formale non debbono minimamente ostacolare o dequalificare la lettura del contesto architettonico ed urbanistico, specialmente se pregio storico-ambientale.

E' consigliabile perciò l'inserimento di pensiline in ambiti urbani esclusivamente privi di particolari caratteri di pregio storico, architettonico ed ambientale.

E' comunque tassativamente vietata l'installazione di pensiline e biglietterie di qualsiasi natura e dimensione in corrispondenza o in contrapposizione a edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti. In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

I materiali consigliati sono quelli della tradizione industriale come la ghisa, il rame, il ferro naturale e colorato; in quest'ultimo caso si dovranno impiegare intonazioni cromatiche non stridenti, ma in armonia con l'ambiente circostante.

E' assolutamente vietato l'impiego dell'alluminio anodizzato e della plastica.

Di conseguenza le produzioni seriali sono, di norma, vietate e possono essere adottate solo previo attento esame valutativo e nel solo caso di manufatti di ottima qualità estetica.

8.3.2.8. Bancarelle e mercati. Le bancarelle per la vendita ambulante di prodotti specifici dovranno comunque inserirsi con discrezione, sotto il profilo formale e materico-cromatico, nel contesto architettonico ed ambientale in cui si collocano, con il categorico divieto di impiegare materiali non tradizionali, come l'alluminio anodizzato e la plastica.

Attenta valutazione dovrà essere posta per il loro posizionamento, che in ogni caso non dovrà mai essere di ostacolo alla lettura di emergenze storico- artistiche o di particolari connotazioni ottiche e all'accessibilità delle persone disabili.

E' tassativamente vietata l'installazione di bancarelle di qualsiasi natura e dimensione in corrispondenza o in contrapposizione a edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti. E' vietato il posizionamento di tali strutture in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

In ogni caso, l'eventuale autorizzazione dovrà essere temporanea e alla scadenza potrà essere rinnovata o meno.

I mercati hanno sempre assolto la funzione di caratterizzare, sovente in modo positivo, parti significative dell'ambiente e dello scenario urbano, svolgendo una temporanea funzione di fruizione a fini commerciali e di servizio dello spazio pubblico, a mezzo di bancarelle per la vendita di prodotti specifici, sin al punto che alcuni luoghi sono indelebilmente associati alla presenza del mercato stesso.

Il mercato pertanto, se storicizzato, rientra nel concetto dei Beni culturali da conservare e salvaguardare sotto il profilo funzionale e di scena urbana.

Ciò a prescindere dalla necessità o opportunità di un suo eventuale riordino, spesso connesso alla presenza di elementi funzionali e di strutturazione inadeguati, troppo invasivi o lesivi del decoro urbano.

Pertanto, l'Amministrazione comunale dovrà farsi carico di intraprendere e vagliare caso per caso una serie di iniziative mirate al riordino e alla valorizzazione formale dei mercati esistenti, previa attenta valutazione dell'utenza cui si rivolge e delle categorie merceologiche da consentire e da selezionare, che comunque dovranno essere rispondenti alla caratterizzazione già radicata nel mercato esistente.

Sotto il profilo formale e materico-cromatico le bancarelle, che, di norma, dovranno essere rimosse nelle ore di chiusura del mercato, devono essere coerenti con le norme specifiche del presente articolo. Devono comunque essere perseguiti criteri ed

indirizzi di omogeneizzazione fra gli esercizi componenti il mercato.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta sia al sistema delle coperture, che dovranno essere uniformi tra loro e rapportarsi adeguatamente ai caratteri ed ai colori del contesto, sia a tutti gli impianti tecnologici necessari al funzionamento del mercato.

Le associazioni di esercenti fruitori del mercato, potranno presentare un puntuale progetto di riordino, così come previsto all'articolo 3.4.

Trovano altresì applicazione le norme specificamente riferibili a questo tipo di strutture (bancarelle e mercati) contenute nel precedente Capo 4°.

8.3.2.9. Attrezzature ludiche. Le attrezzature ludiche, di proprietà pubblica o comunque di godimento, pubblico debbono essere oggetto di speciale valutazione, non solo sotto il profilo formale, materico e cromatico, ma anche funzionale e della correlazione con il contesto.

In linea generale è sconsigliato il posizionamento di questo tipo d'attrezzature negli spazi urbani pubblici del Centro Storico e delle zone d'interesse ambientale, con l'eccezione delle aree a verde di grandi dimensioni (come la Villa Comunale).

La loro installazione dovrà pertanto scaturire da effettive necessità di fruizione da parte dei più piccoli di aree pubbliche a verde e sarà consentita solo ove la natura ed i caratteri dell'area o dello spazio ne evitino l'impatto con i caratteri storici ed architettonici dell'ambito circostante.

8.3.2.10. Rastrelliere e portabiciclette. Le biciclette e i ciclomotori sono ormai divenuti i mezzi di trasporto urbano per eccellenza, e le biciclette, in particolare, rappresentano il mezzo d'elezione per il trasporto nei centri storici. Dunque è di fondamentale importanza incentivarne l'uso, predisponendo anche idonei spazi per la sosta attrezzati.

In particolare, la scelta dei portabiciclette, tenendo conto dell'intero contesto, deve orientarsi all'uniformità degli oggetti, tra loro e con gli altri quali dissuasori, transenne, panchine, etc..

Pertanto l'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla redazione di un coerente progetto di riordino globale di un ambito omogeneo, mirante anche alla sua valorizzazione estetica, prevedendo l'integrazione funzionale e l'uniformità formale, materica e cromatica di più funzioni ed elementi.

E' comunque vietata qualsiasi collocazione di portabiciclette da parte di singoli privati, a meno che ciò non sia disciplinato da un progetto unitario esteso all'intero ambito, ai sensi dell'Art. 3.4.

Nella progettazione dei portabiciclette dovranno essere adottate forme di estrema leggerezza e sobrietà, e l'impiego di materiali della tradizione, con particolare riferimento alla ghisa ed al ferro naturale e colorato con toni scuri, con la tassativa esclusione di cromie sgargianti.

8.3.2.11. Spazi esterni attrezzati di esercizi commerciali (*dehors*). Per *dehor* s'intende uno spazio pubblico attrezzato, esterno ad esercizi commerciali, dato in concessione limitata nel tempo ad un bar, caffetteria o ad un esercizio di ristorazione e simili, o uno spazio privato, ma di godimento pubblico, usufruito sempre da un esercizio di ristorazione, caffetteria, bar e simili.

Nel particolare, il *dehor* non deve impedire la normale circolazione; pertanto potrà essere concessa l'occupazione dei marciapiede solo nel rispetto delle norme del precedente Art. 5.4.

Nel caso in cui il marciapiede non consenta l'accessibilità alle persone disabili, il *dehor* potrà essere posizionato sul piano carreggiabile, ma solo se ciò potrà consentire la normale circolazione pedonale e veicolare.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al tipo di pavimentazione della pedana dei *dehors*, che potrà, di norma, essere autorizzata esclusivamente per i *dehors* posti sul piano carreggiabile e non per quelli posti sul marciapiede.

La pedana, sopraelevata per un massimo di cm 15,00 dal piano carreggiabile, dovrà impiegare, di norma, essenze lignee di intonazione cromatica simile al manto di pavimentazione.

E' perciò tassativamente vietato l'impiego di cromie stridenti e di materiali poco confacenti all'immagine dell'ambiente storico, quali la lamiera zincata e materiali plastici.

Di norma, non è possibile proteggere il *dehor* con tende frangisole e parasole che sporgano più di 120 cm dal filo facciata con un'estensione in larghezza che deve essere pari alle aperture, così come descritto all'Art. 8.2.8.

Potrà però essere attentamente valutata un'eventuale deroga, in particolare ove venga proposta l'installazione di ombrelloni, solo nel caso in cui l'esercizio di ristoro si affacci su uno slargo e che l'edificio non sia di rilevanza architettonico-ambientale.

Nel caso in cui il *dehor* sia staccato dal marciapiede può essere prevista l'installazione di coperture, limitatamente ai soli periodi estivi, che implicino appoggio a terra e la chiusura al termine dell'orario di utilizzazione, in conformità alle disposizioni dei precedenti Articoli 5.4 e 8.2.7.

La scelta del tipo di copertura, così come indicato agli articoli 8.2.7 ed 8.2.8, dovrà intonarsi per forma, colore e materiale all'ambiente in cui è posto e alle coperture degli esercizi adiacenti e dovrà riallacciarsi alle forme, ai materiali e alle cromie della tradizione che, per lo più, si identificano nel tipo ad ombrellone.

I *dehors*, previa attenta valutazione, possono essere delimitati da transenne e da fioriere, rispettando le indicazioni espresse agli articoli 3.1.1. e 3.1.4.

Ove il *dehor* sia collocato in posizione staccata dal marciapiede e dotato di pedana, è consentita una sua delimitazione perimetrale con transenne, unicamente in legno naturale di tonalità scura o in materiali della tradizione industriale, come la ghisa, il rame, il ferro naturale e colorato.

E' consentita, in alternativa e nel caso esclusivo di piccole superfici, la delimitazione con vasi da fiori, nel rispetto del precedente Art. 8.3.2.5.

La delimitazione perimetrale dovrà lasciare aperti non meno di due varchi con larghezza non minore di cm 200,00.

E' di norma vietata la delimitazione per mezzo di fioriere.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere rivolta agli altri arredi, come sedie, tavoli e diffusori illuminanti, che dovranno, di norma, presentare forme, materiali e cromie coerenti alle espressioni storicizzate del luogo.

Sono pertanto vietati i colori sgargianti, che nulla hanno a che fare con la tavolozza cromatica propria dell'ambiente storico e gli impieghi di materiali e forme avulsi dalla tradizione storica locale.

La difesa e la valorizzazione delle tradizioni salentine è fortemente voluta e perseguita dal PCA.

Pertanto nei *dehors* dei cosiddetti *pubs*, sciaguratamente e sovente ispirati a soluzioni e materiali d'arredo desunti da quelli anglosassoni, e dunque totalmente estranei alla tradizione locale, è tassativamente vietato riprodurre, per sedute, tavolini ed altri arredi in genere, ivi incluse vetrine, insegne e bacheche, i caratteri di tipo "anglosassone" eventualmente adottati all'interno del locale.

8.3.2.12. Sedie e tavolini dei dehors. Ferma restando l'attenta valutazione da parte degli Uffici di proposte relative a sedie e tavolini dei *dehors* che utilizzino *design* e materiali innovativi, che dovranno sempre e comunque avere colori sobri e non sgargianti, risultare d'elevata qualità ed essere non impattanti o in contrasto con i caratteri del centro storico in generale e dello specifico contesto in particolare, si prescrive che detti arredi debbano, di norma, presentare forme, materiali e cromie coerenti alle espressioni storicizzate del luogo.

Il criterio ispiratore nella scelta degli arredi dei *dehors* dovrà essere sempre ispirato alla ricerca di una sobria eleganza, che elevi il tono degli spazi pubblici urbani e ricerchi anche una doverosa unitarietà con gli arredi degli altri esercizi della zona. Sono pertanto vietati i colori sgargianti, che nulla hanno a che fare con la tavolozza cromatica propria dell'ambiente storico e gli impieghi di materiali e forme avulsi dalla tradizione storica locale.

Sono preferite forme semplici ed ispirate alla tradizione ottonecentesca, incluse quelle con *design* di grandi architetti, e che utilizzino materiali naturali, quali il legno naturale di colore scuro o verniciato, il ferro, la ghisa.

Sono vietate sedute di tipo "povero", caratteristiche dell'ambiente rustico, come sedie in legno naturale di colore chiaro con impagliatura e simili.

Sono invece ammesse le sedute con impagliatura elegante e sobria, come le sedie in legno laccato nero con la cosiddetta "paglia di Vienna", prodotte nel primo '900.

Sono di norma sconsigliate sedute del tipo "a panca", che potranno essere ammesse solo previa attenta valutazione di forme, materiali, colori, dimensioni e proporzioni, e che dovranno comunque non risultare invasive.

8.3.3. Verde d'arredo. Alberature. Aiuole. Piante in vaso. Tutte le essenze e le piante costituenti verde d'arredo dovranno essere esclusivamente tipiche dell'ambiente mediterraneo e, meglio ancora, salentino. Sono consentite le palme tipiche dell'area mediterranea.

La piantumazione di nuove essenze dovrà essere preceduta da uno specifico studio di architettura e scenografia del verde, che dovrà tenere conto anche delle esigenze di manutenzione, dando la preferenza, se possibile, a specie sempreverdi.

Gli spazi recintati, specialmente se con ringhiera trasparente, dovranno possibilmente ispirarsi alla tipologia del giardino mediterraneo.

8.3.4. Elementi monumentali ed artistici: colonne, obelischi, statue e monumenti, strutture monumentali in genere. Questo tipo di opere sono in genere fortemente sconsigliate, in quanto rappresentanti comunque elementi e fattori d'alterazione di scenari urbani consolidati e storicizzati.

L'eventuale installazione, anche temporanea, di tali opere dovrà sempre e comunque avvenire nel rigoroso rispetto di quanto disposto nei precedenti articoli 3.2, 3.3 e 3.6, garantendo una qualità artistica di livello eccezionale.

Dette installazioni non sono mai ammesse direttamente su facciata di edifici, e non ne è comunque consentita l'installazione con ubicazione e dimensioni tali da costituire intralcio al traffico ed alla circolazione in genere.

In ogni caso eventuali manufatti di questo tipo dovranno essere rigorosamente proporzionati alle dimensioni ed al carattere dello spazio urbano in cui s'inseriscono.

L'installazione di dette opere non è consentita in corrispondenza di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti.

In ogni caso ne è vietato il posizionamento in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

Le soluzioni eventualmente proposte vanno orientate verso forme, dimensioni e materiali propri della tradizione.

8.3.5. Contenitori per RSU: cassonetti ed altri contenitori. Premesso che l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti, a mezzo di contenitori su ruote o campane fisse, è poco confacente all'immagine complessiva del Centro storico cittadino, in quanto i cassonetti sono spesso volumetricamente e cromaticamente troppo ingombranti e vistosi, si raccomanda di percorrere altre vie che prevedono, ad esempio, l'interramento completo di questi volumi, garantendo al contempo la possibilità della raccolta differenziata.

In tutti i casi, è raccomandabile che gli attuali volumi (cassonetti) non siano sostituiti da altri volumi anche se più piccoli.

In subordine, nell'ambito di un coerente progetto di riordino globale della materia esteso ad almeno un ambito omogeneo, si potranno studiare e proporre manufatti da porre a schermatura dei cassonetti, realizzati con forme, cromie e materiali propri della tradizione storica, comunque tali da non recare intralcio al conferimento da parte dei cittadini ed al servizio di raccolta.

Persistendo però questo sistema è opportuno che i cassonetti siano collocati in spazi adeguati, disponendoli in gruppi mai maggiori di due oggetti, in modo da non creare uno sgradevole senso di discarica.

E' vietata la collocazione dei contenitori porta rifiuti in contrapposizione visiva con le emergenze architettoniche ed in luoghi dove possono creare pericolo od intralcio alla circolazione e all'accessibilità di persone disabili.

Per le altre tipologie di contenitori per RSU, si rinvia alle precedenti norme in materia, e precisamente agli articoli 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 ed all'Art. 8.3.2.2.

8.3.6. **Norma finale.** In sede di PCA o con successivi studi integrativi del piano potranno essere direttamente individuati e prescritti nel dettaglio modelli, caratteristiche, materiali, dimensioni e forme di alcune categorie di arredi particolarmente suscettibili di caratterizzare positivamente ed in maniera omogenea gli ambiti storico-ambientali.

L'evoluzione tecnologica e l'ingegneria dei materiali potranno anche, nel tempo, condurre verso soluzioni per gli arredi urbani con materiali e forme diversi da quelli disciplinati nel presente Capo 8°.

Tuttavia il criterio guida per l'ammissibilità di detti arredi resterà sempre quello di un corretto inserimento nel contesto e di un equilibrato dialogo con l'edilizia storica ed i monumenti, senza mai soverchiarli e senza contrapposizioni che possano sminuirne leggibilità, rapporti col contesto e caratteri ambientali.

In tal senso non saranno mai ammessi colori sgargianti e forme in stridente contrasto, né posizionamenti in luoghi che possano alterare prospettive e con visivi storicizzati ed importanti, o anche sminuire, occultare ed offendere manufatti storici, opere d'arte, monumenti e luoghi di valore ambientale.

Pertanto particolare attenzione andrà riservata alla comprensione, allo studio, al rispetto ed al mantenimento dei caratteri ambientali e specifici di ogni cosa storicizzata, che rappresentano il *genius loci* di un contesto.

L'inserimento d'opere d'arte contemporanea, fermo restando il contenuto del precedente comma, sarà ammissibile solo nel caso d'interventi di straordinaria qualità, capaci di esaltare e mai di sminuire la valenza di "città d'arte", nel solco di percorsi artistici consolidati nelle grandi città storiche europee.